

StoriaLibera

Rivista di scienze storiche e sociali

Rivista scientifica semestrale fondata nell'anno 2015

info@libreriadelponte.com - info@tramedoro.eu

Anno 12 (2026), n. 23

ISSN 2421-0269

Direttore

Beniamino Di Martino

Redazione

+ Maria Rosaria Abagnale Cesarano

Michele Arpaia

Antonio Caragliu

Rosa Castellano

Bernardo Ferrero

Francesco Orabona

Lucia Sorrentino

Antonino Trunfio

La Redazione si avvale anche della collaborazione di altri cinque coadiutori.

Altre informazioni sono sul sito web della rivista.

Direzione

presso Libreria Del Ponte

via Emilia Ponente, 90

40133 Bologna

e-mail: info@libreriadelponte.com oppure info@tramedoro.eu

Editore

Monolateral

PO Box 940451

Plano, Texas (USA) 75094

<https://monolateral.com>

Gli elaborati pubblicati su «StoriaLibera» sono sottoposti a controllo di qualità secondo la procedura della *peer review* in doppio cieco.

I contenuti degli articoli sono di esclusiva responsabilità degli autori.

Gli autori cedono i propri contributi alla rivista gratuitamente.

Anche ogni altro tipo di collaborazione alla rivista è offerta a titolo totalmente volontario e gratuito.

I fascicoli della rivista vengono preparati con cadenza semestrale e vengono diffusi *on line* a gennaio (numero invernale) e a luglio (numero estivo). La data di uscita di ciascun numero è riportata nell'ultima pagina del fascicolo.

I testi contenuti nei fascicoli della rivista sono protetti da *copyright*. La riproduzione, anche parziale, deve essere svolta citando con precisione la fonte.

La rivista è gratuita e liberamente scaricabile in formato digitale.

Comitato Scientifico (in ordine alfabetico)

Mario Ascheri, *Università Roma Tre*

Philipp Bagus, *Rey Juan Carlos University di Madrid (Spain) - Mises Institute (USA)*

Luigi Marco Bassani, *Università Pegaso*

Miguel Anxo Bastos Boubeta, *Universidad de Santiago de Compostela - Instituto Xoán de Lugo (Spain)*

Paolo Luca Bernardini, *Università dell'Insubria, Como*

Maurizio Brunetti, *Università Federico II, Napoli*

Raimondo Cubeddu, *Università di Pisa*

Massimo de Leonardis, *Università Cattolica S. Cuore, Milano*

Antonio Donno, *Università del Salento, Lecce*

Carmelo Ferlito, *International College Subang, Subang Jaya, Malaysia - Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS), Kuala Lumpur (Malaysia)*

Roberto Festa, *Università di Trieste*

Giuseppe Ghini, *Università di Urbino*

Giuseppe Goisis, *Università Ca' Foscari, Venezia*

Ettore Gotti Tedeschi, *Banca Santander, Senior Country Head*

Mark Hornshaw, *University of Notre Dame, Sydney (Australia)*

Jesús Huerta de Soto, *Rey Juan Carlos University di Madrid (Spain) - Mises Institute (USA)*

Jörg Guido Hülsmann, *Université d'Angers (France) - Mises Institute (USA)*

Nicola Iannello, *Istituto Bruno Leoni, Torino - Milano*

+ Lorenzo Infantino, *Libera Università Int. Studi Sociali (LUISS), Roma*

Maria Giuliana Iurlano, *Università del Salento, Lecce*

Carlo Lottieri, *Università Pegaso*

Claudio Martinelli, *Università di Milano-Bicocca*

+ Antonio Martino, *Mont Pelerin Society - Libera Università Int. Studi Sociali (LUISS), Roma*

Pietro Paganini, *John Cabot University, Roma*

Marcello Pera, *Università di Pisa*

Francesco Perfetti, *Libera Università Int. Studi Sociali (LUISS), Roma*

Francesco Petrillo, *Università del Molise - Link Campus University, Roma*

Paolo Savarese, *Università di Teramo*

Carlo Scognamiglio Pasini, *Libera Università Int. Studi Sociali (LUISS), Roma*

+ Roger V. Scruton, *University of St Andrews, Scotland*

Serena Sileoni, *Istituto Bruno Leoni, Torino - Milano; Università Suor Orsola Benincasa - Napoli*

Daniele Velo Dalbrenta, *Università di Verona*

Alessandro Vitale, *Università di Milano*

Indice

Editoriale. *L'antologia di «StoriaLibera» nel centenario della nascita di Murray Rothbard* p. 7-8, 203-204

Saggi e articoli

Beniamino DI MARTINO, *Murray N. Rothbard e il suo "entourage" cristiano* p. 10-44

Walter E. BLOCK, *Libertarian Ambivalence* p. 45-64

Note e interventi

Guglielmo PIOMBINI, *Oltre la globalizzazione. Come nazionalismo e unionismo continentale stanno favorendo il presente degrado* . p. 66-71

Riccardo RENZI, *Due esempi di Monti di Pietà: Jesi, Urbania, Osimo. Breve riflessione sulla nascita dell'istituzione* p. 72-92

Mario ASCHERI, *I Comuni leopoldini* p. 93-100

Documenti e testimonianze

Murray N. ROTHBARD, *I libertari sono "anarchici"? (Are Libertarians "anarchists"?)*, circa 1955), a cura e traduzione di Beniamino Di Martino p. 102-111

Murray N. ROTHBARD, *Diritto, diritti di proprietà e inquinamento (Law, Property Rights, and Air Pollution, 1982)*, a cura e traduzione di Piero Vernaglione p. 112-181

Recensioni e segnalazioni

Carlo LOTTIERI, Recensione di AA. VV., *Gli Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788)*, a cura di Alberto Giordano e Luigi Marco Bassani p. 183-185

Guglielmo PIOMBINI, Recensione di Herbert SPENCER, *L'uomo contro lo Stato*, a cura di Alberto Mingardi p. 185-194

Paolo Luca BERNARDINI, Recensione di Cesare BECCARIA, *Scritti economici*, a cura di Gianmarco Gaspari p. 194-200

Carlo LOTTIERI, Recensione di Ettore BEGGIATO, *1866: la grande truffa. Il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia* p. 200-202

Editoriale (segue da pag. 8) p. 203-204

Gli autori p. 205-206

Editoriale
*L'antologia di «StoriaLibera»
nel centenario della nascita di Murray N. Rothbard*

Riproduciamo la premessa del volume *Murray N. Rothbard. Apologia del libertario* (Giubilei Regnani editore, Roma - Cesena 2026), un'antologia che raccoglie i testi di Rothbard che, tradotti in italiano, sono comparsi, nel corso degli anni, su «StoriaLibera». Dopo il volume *Un libertario quasi cristiano. Murray N. Rothbard* (Tramedoro, Bologna 2025) pubblicato all'inizio dell'anno scorso per ricordare il trentesimo anniversario della morte del grande pensatore americano (1995 - 7 gennaio - 2025), l'antologia appare per celebrare il centesimo anniversario della nascita di Rothbard (1926 - 2 marzo - 2026). Riproponiamo le pagine iniziali del nuovo volume curato dal direttore.

«Tutta la mia opera è dedicata alla questione fondamentale della libertà umana»¹ (Rothbard)

C'è un dichiarato proposito all'origine di questa pubblicazione e tale intendimento è quello di contribuire a far conoscere la figura di un grande pensatore qual è stato Murray N. Rothbard (1926-1995) che in Italia è, purtroppo, noto solo a una cerchia abbastanza ristretta di specialisti.

Come si renderà evidente sin dalle prossime pagine, intrattenersi su Rothbard significa immancabilmente evocare sia la Scuola Austriaca

¹) Murray N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2000, p. 7 (*The Ethics of Liberty*, 1982).

nella quale si è riconosciuto sia il pensiero libertario a cui egli ha dato vigore. Così, nell'intento di dare riconoscimento all'opera di Rothbard, questo volume vorrebbe affiancarsi agli sforzi già svolti anche da non pochi autori italiani, sforzi tesi sia a dare merito e risalto al paradigma della Scuola Austriaca sia a diradare i pregiudizi che impropriamente gravano sul libertarismo.

Con l'avvicinarsi del centesimo anniversario della nascita del pensatore, tali propositi hanno, dunque, preso forma con la preparazione di questo testo che viene ora offerto per dare opportuno risalto alla ricorrenza.

Si è pensato di farlo dando la parola a Rothbard, collezionando una serie di saggi e articoli che — in traduzione italiana — sono apparsi nel corso degli anni di pubblicazione di «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», un semestrale a carattere scientifico che, fondato nel 2015, sta ora per concludere la propria attività.

Si tratta di interventi che hanno ad oggetto varie tematiche e che sono stati ora raggruppati e suddivisi in base ad alcune aree quali economia²,

Segue a pag. 203

²) Murray N. ROTHBARD, *Per una ricostruzione della teoria dell'utilità e dell'economia del benessere*, a cura e traduzione di Piero Vernaglione, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 9 (2023), n. 17, p. 110-167 (*Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics*, 1956). Murray N. ROTHBARD, *La nascita delle banche centrali*, a cura e traduzione di Giovanni Birindelli, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 10 (2024), n. 19, p. 138-153 (*Mercantilism and inflation*, 1995). Murray Newton ROTHBARD, *Moneta, Banca e Libero Mercato*, a cura e traduzione di Piero Vernaglione, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 1 (2015), n. 1, p. 120-148 (*Taking Money Back, Fractional Reserve Banking, the Solution*, 1995).

Saggi e articoli

Beniamino DI MARTINO*

Murray Rothbard e il suo “entourage” cristiano

Abstract

Nella ricostruzione delle amicizie, dei legami personali, delle frequentazioni e dei rapporti intellettuali che hanno aiutato e

* È sacerdote cattolico ed è direttore di «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali». Ha pubblicato i seguenti libri: *Note sulla proprietà privata* (2009), *Il volto dello Stato del Benessere* (2013), *I progetti di De Gasperi, Dossetti e Pio XII* (2014), *Rivoluzione del 1789. La cerniera della modernità politica e sociale* (2015), *Benedetto XIII nella “Storia dei Papi” di Ludwig von Pastor* (2015), *Povertà e ricchezza. Esegesei dei testi evangelici* (2016), *La Prima Guerra Mondiale come effetto dello “Stato totale”. L’interpretazione della Scuola Austriaca di economia* (2016), *La Dottrina Sociale della Chiesa. Principi fondamentali* (2016), *“Conceived in liberty”*. *La contro-rivoluzione americana del 1776* (2016), *La virtù della povertà. Cristo e il cristiano dinanzi ai beni materiali* (2017), *Stato di diritto. Divisione dei poteri. Diritti dell’uomo. Un confronto tra dottrina cattolica e pensiero libertario* (2017), *La Dottrina Sociale della Chiesa. Sviluppo storico* (2017), *“Rerum novarum”*. *Due prospettive liberali sulla proprietà e la libertà* (con Robert A. Sirico, 2018) *La Grande Guerra 1914-1918* (2018), *Per un Libertarismo vincente* (2019), *Libertà e coronavirus* (2020), *Stretto nel fascio. Nazi-fascismo contro l’individuo* (2021), *Marca di confine. La guerra d’Ucraina* (con Gaetano Masciullo, 2022), *Stato e Covid. Minaccia alla libertà* (2022), *Dieci anni di lavoro. Il tempo che ci è dato* (2023), *Nazi-fascismo. Linee essenziali di una nuova prospettiva* (2024) e *Un libertario quasi cristiano. Il percorso culturale di Murray N. Rothbard* (curatela, 2025). In preparazione: *Rivoluzione, concetto chiave della modernità politica* (per il 2026), *R come Rivoluzione* (per il 2026) e *Breve elogio cristiano del mercato* (per il 2026).

influenzato il filosofo Murray N. Rothbard a maturare una concezione assai favorevole e addirittura elogiativa del cristianesimo, sono emersi alcuni elementi assai significativi per individuare canali ed occasioni che lo avvicinarono alla tradizione del diritto naturale. Se le fonti a cui il filosofo americano attinse per definire la propria posizione giusnaturalista sono state alquanto avvolte nell'ombra, grazie ad alcune inedite testimonianze, ora si può a far luce sull'origine di questo decisivo aspetto che caratterizzò in profondità il pensiero di Rothbard e a cui egli giunse precocemente.

Parole chiave: Rothbard, libertarismo, cristianesimo, diritto naturale, Leonard Liggio, James Sadowsky.

In the reconstruction of the friendships, personal ties, acquaintances and intellectual relationships that helped and influenced the philosopher Murray N. Rothbard to develop a very favorable and even laudatory conception of Christianity, some very significant elements have emerged to identify channels and occasions that brought him closer to the tradition of natural law. If the sources from which the American philosopher drew to define his own natural law position have been somewhat shrouded in darkness, thanks to some unpublished testimonies, it is now possible to shed light on the origin of this decisive aspect that deeply characterized Rothbard's thought and which he arrived at early on.

Key words: Rothbard, Libertarianism, Christianity, Natural Law, Leonard Liggio, James Sadowsky.

Rispondere alla domanda su chi abbia maggiormente influenzato o su cosa abbia prevalentemente contribuito alla definizione del pensiero di Rothbard in materia teologica è meno facile di quanto possa immediatamente apparire. Quel che è certo è che, camminando costantemente controcorrente, le idee del principale teorico libertario

non possono essere considerate come il frutto di un ambiente sociale o di un mero condizionamento di tendenza culturale. Ciò rappresenta pure una riprova della correttezza dell'anti-storicismo che caratterizza gli studiosi di Scuola Austriaca: anche attraverso tale aspetto, il libertarismo di Rothbard si dimostra il contrario del marxismo, la cui fortuna fu dovuta essenzialmente, all'inizio, a favorevoli situazioni contingenti e, in seguito, all'effetto prodotto dall'egemonia culturale. In decenni nei quali agli intellettuali, per avere successo, era sufficiente ripetere gli slogan più biechi sbandierando ateismo e trasgressione, Rothbard fu controtendenza anche per la sua simpatia verso il cristianesimo riconoscendone il valore dei frutti nella storia.

Il contesto familiare

Secondo la sua stessa testimonianza, Rothbard crebbe in un contesto tutt'altro che propenso alle idee a cui il filosofo avrebbe consacrato la vita. Nacque in una famiglia di ebrei provenienti dall'Europa dell'Est: il padre David era giunto negli USA nel 1910 dalla Polonia mentre la madre Raya (Rea) veniva dall'attuale Bielorussia¹. La famiglia Rothbard viveva a New York, nel distretto del Bronx e, in quel quartiere in cui nacque, Murray ebbe i primi approcci con la vita e lì si svolsero le sue iniziali battaglie dialettiche. Già da adolescente, infatti, Murray fu costretto a confrontarsi con un diffuso clima politico a fronte del quale sviluppò, controcorrente e precocemente, le sue idee².

¹) Cfr. Roberta Adelaide MODUGNO, *Murray N. Rothbard*, Istituto Bruno Leoni Libri, Torino 2022, p. 13-14.

²) Cfr. Murray N. ROTHBARD, *A Strategy for the Right* (1992), in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *The Irrepressible Rothbard*, The Center for Libertarian Studies, Burlingame (California) 2000, p. 6, ora Murray N. ROTHBARD, *Una strategia per la Destra* (1992), a cura di Piero Vernaglione, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 11 (2025), n. 22.

Negli ultimi mesi di vita ricorderà: «sono cresciuto in una cultura comunista; gli ebrei della classe media di New York tra cui io vivevo, sia familiari, sia amici o vicini, erano comunisti o compagni di viaggio nell'orbita comunista. Avevo due gruppi di zii e di zie del Partito Comunista, su entrambi i lati della famiglia»³. Anche l'ambiente familiare, quindi, era più che sensibile alle idee della Sinistra estrema e con queste Murray si scontrava quasi naturalmente⁴. Unica eccezione — almeno nell'ambiente della famiglia e in quello della cerchia ebraica — di questo orientamento generale era il padre David, una singolare anomalia, in contrasto con il consueto ebraismo socialisteggiante. Al padre, Murray fu molto legato e non è difficile immaginare quanto importante poté essere per il giovinetto il sostegno del genitore al quale, in seguito, volle dedicare una delle sue principali opere, *The Ethics of Liberty* (del 1982). E proprio in essa così si esprese: «fino all'età di vent'anni, mi sembrava che egli [il padre David] fosse l'unico altro libertario di questo mondo, e gli sono quindi particolarmente grato per il suo incoraggiamento, per la sua infinita pazienza e il suo entusiasmo. È da lui che ho appreso i primi rudimenti della libertà ed è lui che nell'inverno 1949-50, quando ero ormai un libertario completo e coerente, è stato il mio primo — per così dire — convertito»⁵.

Qualsiasi biografia di Rothbard sufficientemente particolareggiata mette in rilievo il ruolo fondamentale che l'amata moglie — JoAnn (Joey) Beatrice Schumacher (1928-1999) — ha svolto

³) Cfr. Murray N. ROTHBARD, *Life in the Old Right*, in «Chronicles», August 1994, p. 15-19.

⁴) Cfr. Joseph SOBRAN, in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *Murray N. Rothbard. In Memoriam*, preface by JoAnn Rothbard, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 1995, p. 38.

⁵) Murray N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2000, p. 11 (*The Ethics of Liberty*, 1982).

nella vita del filosofo di New York⁶. Andrebbe, nondimeno, investigato il peso — certamente rilevante — che la consorte ebbe nel rapporto di Murray con la fede religiosa essendo lei una cristiana convinta e praticante. I due si erano incontrati nel 1949 (allora Murray aveva solo 23 anni e Joey appena 21) quando la giovane stava per concludere gli studi presso la Virginia University⁷. Qualche anno dopo, all’inizio del 1953, si sposarono e, da quel momento, JoAnn sarà sempre «*the indispensable framework*»⁸ dello studioso americano. A dimostrazione della sintonia e della condivisione di idee tra Murray e JoAnn sta il fatto che le porte della casa dei giovani coniugi assai presto si aprirono a coloro che volevano ascoltare l’astro nascente del libertarismo; fu così che la loro abitazione nell’Upper West Side di Manhattan si trasformò in un centro di irradiazione culturale⁹. Le discussioni nel soggiorno dei Rothbard si protraevano a lungo, spesso sino a notte inoltrata e affrontavano ogni argomento, così come l’indole eclettica del moderatore consentiva ed invogliava a fare¹⁰. Gli incontri — abitualmente frequentati, tra gli altri, da Liggio e Raico — presero il nome di Circolo Bastiat¹¹; è questo un altro elemento significativo

⁶) Ad es., cfr. Roberta A. MODUGNO CROCETTA, *Postfazione a Murray N. ROTHBARD, Individualismo e filosofia delle scienze sociali*, prefazione di Friedrich A. von Hayek, LUISS University Press, Roma 2001, p. 92.93.96.

⁷) Cfr. Anthony G. FLOOD, *Murray Newton Rothbard: Notes toward a Biography*, 31.5.2019 (<https://anthonygflood.com/2019/05/murray-newton-rothbard-notes-toward-a-biography/>).

⁸) Con queste affettuose parole, Rothbard dedicherà alla moglie sia *America’s Great Depression* (del 1963), sia *For a New Liberty. The Libertarian Manifesto* (del 1973).

⁹) Cfr. Karen I. VAUGHN, *Austrian economics in America. The Migration of a Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, p. 100.

¹⁰) Cfr. Walter BLOCK, in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *Murray N. Rothbard. In Memoriam*, preface by JoAnn Rothbard, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 1995, p. 22.

¹¹) Cfr. Justin RAIMONDO, *An Enemy of The State. The Life of Murray N. Rothbard*, Prometheus Books, New York (N. Y.) 2000, p. 81-84.

perché nello scegliere una figura di riferimento, Rothbard dimostrò di voler ispirarsi al saggista cattolico francese¹².

All'inizio degli anni Cinquanta, Rothbard aveva iniziato a frequentare anche Ayn Rand¹³; l'esperienza si concluse in modo polemico sul finire di quello stesso decennio (esattamente nel 1958) anche a causa di una bizzarra richiesta da parte dell'*entourage* della filosofa russo-americana¹⁴. Rothbard fu addirittura invitato a separarsi dalla moglie, rea di costituire una presenza troppo religiosa accanto a lui¹⁵. Ma la fedeltà del giovane sposo alla sua JoAnn non vacillò e il divorzio, invece, si consumò con il circolo della Rand.

Gli amici sacerdoti

Quella della moglie JoAnn non fu certo l'unica figura cristiana nella vita del filosofo. Seppure su piani differenti, infatti, vanno considerate anche altre amicizie e altre ascendenze. Ad iniziare da alcuni sacerdoti di notevole spessore: amici di Rothbard furono padre

¹²) Cfr. Massimo BALDINI, *Introduzione a Frédéric BASTIAT, Il mercato e la provvidenza. Pensieri liberali*, Armando, Roma 2002, p. 18.

¹³) Cfr. Roberta Adelaide MODUGNO, *Murray N. Rothbard e l'anarco-capitalismo americano*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1998, p. 47-48.

¹⁴) Cfr. Leonard P. LIGGIO, *A Classical Liberal Life*, in Walter BLOCK (edited by), *I Chose Liberty. Autobiographies of Contemporary Libertarians*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2002, p. 190; cfr. Joseph SOBRAN, in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *Murray N. Rothbard. In Memoriam*, preface by JoAnn Rothbard, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 1995, p. 38.

¹⁵) Cfr. Roberta A. MODUGNO CROCETTA, *L'anarco-capitalismo di Murray Newton Rothbard: fonti e dibattito contemporaneo*, in David GORDON - Roberta A. MODUGNO CROCETTA, *Individualismo metodologico: dalla Scuola austriaca all'anarco-capitalismo*, LUISS University Press, Roma 2001, p. 105-106.

Sadowsky e padre Sirico mentre dagli studi di padre Toohey e padre Copleston il teorico libertario attinse con dichiarata convinzione.

Nelle pagine che premettevano *The Ethics of Liberty* — firmate, tra l'altro, con largo anticipo rispetto al momento della pubblicazione del volume —, Rothbard ringraziò una cerchia (tutt'altro che estesa) di persone verso le quali si sentiva debitore. Tra queste persone figurava un sacerdote, il gesuita James Sadowsky, a cui il filosofo di New York aveva affidato l'intero manoscritto per ricevere non solo utili commenti, ma anche aiuto morale per il completamento del lavoro (scriveva infatti: «un grande aiuto per il mio morale»¹⁶). Può sorprendere che l'agnostico pensatore libertario avesse tra i suoi più fidati conoscenti un gesuita, ma pare che i rapporti tra il pensatore e il sacerdote siano stati solidi, duraturi e fecondi.

James A. Sadowsky (1923-2012) era nato a New York benché le sue origini fossero russe per via paterna e inglesi per via materna. Educato in modo anglicano, giovanissimo — a soli 16 anni — si convertì al cattolicesimo, per poi entrare, nel 1947, nella Compagnia di Gesù ed essere ordinato prete. All'università dove aveva studiato i classici, il greco, il latino e soprattutto la filosofia, Sadowsky rimase legato per l'intera vita facendo coincidere l'insegnamento con la sua vocazione religiosa. Alla Fordham University — la prestigiosa università della Compagnia di Gesù a New York City — ebbe la sua formazione, lì maturò la sua scelta di vita, in quel campus formò generazioni di studenti insegnando quasi per quarant'anni, dal 1960 sino alla metà degli anni Novanta quando dovette lasciare la cattedra per i limiti imposti dall'età¹⁷. La disciplina filosofica verso la quale si indirizzavano i suoi interessi era la logica (logica simbolica e logica

¹⁶) Murray N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2000, p. 12 (*The Ethics of Liberty*, 1982).

¹⁷) Cfr. David GORDON, *Father James A. Sadowsky, SJ, RIP*, 18.9.2012 (<https://mises.org/mises-daily/father-james-sadowsky-sj-rip>).

matematica). Questa inclinazione fu sempre conservata, ma una specie di nuova conversione doveva imprimere una nuova forza al ministero del sacerdote gesuita. Avvenne che, pochi anni dopo l'inizio dell'insegnamento (probabilmente era il 1963), volendo leggere qualcosa circa la crisi del '29, fortuitamente, ebbe tra le mani *America's Great Depression*, il volume che Rothbard aveva da poco licenziato. Sadowsky rimase colpito innanzitutto dal fatto che, pur non avendo alcuna formazione economica, la lettura delle pagine di Rothbard risultava comprensibile fornendo, anche a chi come lui studiava altro, la spiegazione della teoria austriaca del ciclo economico. Alla lettura di quel primo libro di Rothbard seguì lo studio degli altri e presto anche l'incontro personale con l'autore, che Sadowsky scoprì vivere nella vicina Manhattan. Il sacerdote partecipò occasionalmente al seminario di Mises e strinse rapporti con Karen Vaughn, Walter Block e, soprattutto, con il cattolico Leonard Liggio. Mario Rizzo era, invece, tra i suoi studenti. Senza abbandonare il suo settore di specializzazione (la logica), padre Sadowsky intraprese anche l'insegnamento della filosofia politica e, soprattutto, iniziò a maturare competenze anche nel campo dell'economia avviando corsi di Business Ethics alla Fordham Business School. Oltretutto, allo studio della filosofia, da allora, il sacerdote abbinò una militanza libertaria che lo accompagnerà per il resto della sua vita.

Rothbard, che aveva ringraziato l'amico gesuita per il sostegno da ricevuto nella stesura di *The Ethics of Liberty*, non si limitò a ciò perché del sacerdote utilizzò la definizione del concetto di "diritto" (del «diritto di fare certe cose» da parte di qualcuno¹⁸), concetto che il gesuita aveva precedentemente esposto in un articolo¹⁹. Il legame tra il sacerdote gesuita e il teorico libertario dovette essere piuttosto stretto

¹⁸) Cfr. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, cit., p. 39.53.

¹⁹) Cfr. James A. SADOWSKY, *Private Property and Collective Ownership*, in Tibor MACHAN (edited by), *The Libertarian Alternative*, Nelson-Hall Co, Chicago (Illinois) 1974, p. 120-121.

considerando non solo la partecipazione di padre Sadowsky agli incontri di discussione in casa Rothbard a Manhattan, ma anche l'amichevole e ordinaria frequentazione²⁰. Oltretutto, il ruolo del gesuita nell'itinerario esistenziale e intellettuale di Rothbard dovrebbe essere ulteriormente riconosciuto per l'influenza esercitata nella formazione giusnaturalista del filosofo libertario. Dalla diretta testimonianza di Alejandro Chafuen, infatti, veniamo a conoscere un'assai importante dichiarazione di Leonard Liggio. Questi, infatti, si diceva convinto che era stato padre Sadowsky ad introdurre l'idea del diritto naturale nella riflessione del giovane Rothbard²¹. Conoscere l'origine della concezione giusnaturalista del teorico americano getta nuova luce sull'intera storia del libertarismo rivelandone se non una radice propriamente teologica, almeno un'ulteriore connessione con la filosofia cristiana.

Tra le altre figure di spicco della cultura libertaria con cui Sadowsky fu in costante rapporto emergono David Gordon e Anthony G. Flood²². Non va certo dimenticato il legame di Sadowsky con Jacques Gareilo (l'economista francese di Scuola Austriaca su cui sarà bene tornare) in onore del quale il gesuita curò, insieme all'italiano Angelo M. Petroni, una miscellanea quale *Festschrift* (tra l'altro

²⁰) Cfr. Anthony G. FLOOD, *Murray Newton Rothbard: Notes toward a Biography*, 31.5.2019 (<https://anthonygflood.com/2019/05/murray-newton-rothbard-notes-toward-a-biography/>).

²¹) La preziosa informazione mi è pervenuta dallo stesso Chafuen nel corso di una triangolazione di posta elettronica con padre Sirico nell'estate del 2024. A riguardo, però, né il più giovane sacerdote polacco Jacek Gniadek, che ha svolto studi sulle relazioni tra pensiero cattolico e Scuola Austriaca, né lo stesso padre Sirico sono stati in grado di aggiungere altri elementi utili.

²²) Cfr. Anthony G. FLOOD, *On the Centennial of James Sadowsky, SJ: Philosophical Theologian, Libertarian Ethicist, Dearly Missed Friend*, 28.12.2023 (<https://anthonygflood.com/2023/12/on-the-centennial-of-james-sadowsky-sj-philosophical-theologian-libertarian-ethicist-dearly-missed-friend/#more-11368>).

pubblicata a Torino)²³. Per ben 15 anni Sadowsky insegnò nei corsi dell'Université d'Été de la Nouvelle Économie organizzati da Garelo in Francia, ad Aix-en-Provence, presso la cui università Garelo era titolare della cattedra di Economia²⁴.

Sadowsky non ha scritto molto, ma non ha trascurato di fornire alcuni contributi in relazione sia al valore etico del capitalismo²⁵ sia al ruolo della dottrina sociale della Chiesa cattolica²⁶. In relazione a questo secondo aspetto, il gesuita non si è dimostrato indulgente né verso l'enciclica *Rerum novarum* che papa Leone XIII promulgò nel 1891²⁷, né — ancor più comprensibilmente — verso la nozione della cosiddetta giustizia sociale soprattutto in relazione ai più recenti sviluppi del magistero pontificio²⁸.

Accanto ai temi legati al pensiero sociale cattolico, anche un'altra gravosa questione merita di essere ripresa in appresso; si tratta dello spinoso tema dell'aborto che qui viene accennato perché rappresentò un momento di contrapposizione tra padre James e il suo caro Murray.

²³) Cfr. Kurt R. LEUBE - Angelo M. PETRONI - James A. SADOWSKY (edited by), *An Austrian In France. Un Autrichien En France. Essais rédigés en l'honneur de Jacques Garelo*, La Rosa, Torino 1997.

²⁴) Cfr. *A conversation with James Sadowsky, philosopher of freedom*, interview by Martin Masse, 7.6.2003 (<https://mises.org/mises-wire/interview-fr-james-sadowsky>).

²⁵) Cfr. James A. SADOWSKY, *Capitalism, Ethics, and Classical Catholic Doctrine*, in «This World», Autumn 1983, p. 115-125.

²⁶) Cfr. James A. SADOWSKY, *Classical Social Doctrine in the Roman Catholic Church*, in Walter BLOCK - Irving HEXHAM (edited by), *Religion, Economics, and Social Thought*, The Fraser Institute, Vancouver 1986, p. 3-23

²⁷) Cfr. Thomas E. WOODS jr., *La Chiesa e il mercato. Una difesa cattolica della libera economia*, prefazione di Carlo Lottieri, Liberilibri, Macerata 2008, p. 75.147 (*The Church and the Market. A Catholic Defense of the Free Economy*, 2005).

²⁸) Cfr. Alejandro A. CHAFUEN, *La giustizia sociale e Papa Francesco: scegliere la libertà al di sopra della schiavitù*, in «Acton.org», 28.3.2013.

Nonostante la stima reciproca, la posizione dei due amici rimase inconciliabile. A dimostrarlo vi fu un articolo di Sadowsky che, nel 1978, venne ospitato su «The Libertarian Forum»²⁹, la rivista (all'epoca bimestrale) diretta dallo stesso Rothbard che non mancò di replicare prontamente³⁰. Ma, come già detto, la questione richiede di essere approfondita.

Concludiamo questo sguardo sull'amico gesuita di Rothbard con il nitido giudizio su padre Sadowsky che Carlo Lottieri ha voluto dare, in occasione della dipartita del gesuita (i due studiosi erano soliti incontrarsi agli appuntamenti di Garelo). Attestava Lottieri: «nei suoi scritti, oltre a una passione autenticamente filosofica per la libertà, che lo obbliga a evitare ogni forma di compromesso non giustificato e giustificabile, è facile anche riconoscere quel rigore intellettuale e quella linearità argomentativa che sono propri dei liberali più coerenti: da Bastiat a Mises, solo per fare due nomi»³¹.

L'altro sacerdote che ha avuto un rapporto personale con il filosofo libertario è padre Robert A. Sirico (1951). Come Rothbard e Sadowsky, anche Sirico è nato a New York (esattamente a Brooklyn) e, ancora come i primi due, da una famiglia di immigrati provenienti dall'Europa. Le origini di Sirico sono italiane (campane per l'esattezza³²) e con il Paese dei suoi avi e con i suoi parenti italiani, il

²⁹) Cfr. James A. SADOWSKY, *Abortion and the Rights of the Child*, in «The Libertarian Forum», Vol. 11, July - August 1978, p. 2-3 (<http://www.anthoniflood.com/sadowskyabortion.htm>).

³⁰) Cfr. Murray N. ROTHBARD, *Reply (to Abortion and the Rights of the Child by James A. Sadowsky)*, in «The Libertarian Forum», Vol. 11, July - August 1978, p. 3 (<http://www.anthoniflood.com/sadowskyabortion.htm>).

³¹) Cfr. Carlo LOTTIERI, *James A. Sadowsky s.j.*, in «L'ircocervo. Rivista di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato», anno 11 (2012), n. 2.

³²) Mi sia permessa una nota sentimentale, considerando le comuni origini (sue e mie) napoletane. Dalla diretta narrazione di padre Robert ho saputo che suo nonno, nei primi anni del Novecento, si imbarcò al porto di Napoli diretto

sacerdote ha sempre mantenuto un legame affettuoso. Sirico è cresciuto a Brooklyn e, dopo una gioventù burrascosa spesa tra le file della Sinistra contestatrice, ha ritrovato la fede e si è sentito chiamare al sacerdozio.

Come il gesuita Sadowsky, anche padre Sirico è membro della Mont Pelerin Society. Forse gli unici sacerdoti ad avere fatto parte della esclusiva associazione di studiosi liberali fondata da Hayek nel 1947³³ tra i cui principali auspici vi era il superamento della «frattura tra il vero liberalismo e le convinzioni religiose»³⁴. Più conosciuto rispetto al gesuita, Sirico è molto impegnato nel mondo della comunicazione e dell'educazione e nel 1990 ha fondato l'Acton Institute (e la rivista «Markets & Morality») a Gran Rapids, nel Michigan, dove a lungo ha anche svolto il ministero di parroco. Apprezzato scrittore e conferenziere, Sirico è oramai un punto di riferimento per intellettuali, imprenditori e politici (era anche nell'elenco degli invitati d'onore alla Casa Bianca) che scorgono nella libera impresa e nel sistema di mercato una profonda dimensione morale, propria della libertà³⁵. Tema centrale del pensiero del sacerdote italo-americano è il confronto tra la tradizione della libertà (significativamente richiamata dal riferimento a Lord Acton) e la riflessione cristiana (come si manifesta nella Dottrina

a New York, lasciando la sua località di origine (Massa Lubrense) che è a pochi chilometri dal paese dove vivevano i miei genitori, Sorrento (a sud del golfo di Napoli).

³³) Fiero di questo fatto, il prof. Antonio Martino (1942-2022) si compiaceva nel ricordarmi che fu lui, in qualità di presidente del prestigioso sodalizio (altro ed unico presidente italiano dopo Bruno Leoni), ad accogliere, alla fine degli anni Ottanta, padre Sirico quale nuovo membro della famosa Society.

³⁴) Friedrich A. von HAYEK, *Relazione di apertura alla conferenza di Mont Pèlerin (Opening Address To A Conference At Mont Pelerin, 1947)*, in IDEM, *Studi di filosofia, politica ed economia*, prefazione di Lorenzo Infantino, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1998, p. 286.

³⁵) Cfr. Robert A. SIRICO, *La Vocazione Imprenditoriale*, Istituto Acton, Roma 2008 (*The Entrepreneurial Vocation*, 2001).

Sociale della Chiesa)³⁶ quale condizione per lo sviluppo di una società “libera e virtuosa” (come spesso si trova ribadito nelle pubblicazioni dell’Acton Institute)³⁷. Scrive Sirico: «la domanda che ci poniamo è quale tipo di società promuova maggiormente l’armonia sociale, la pace, la libertà e la giustizia; e ancora: quali sono i principi organizzativi che alimentano questo tipo di società? È mia convinzione che una società in cui sono rispettati e protetti i liberi mercati e le libere opinioni non debba sacrificare i diritti individuali autentici al “bene comune”»³⁸.

Consapevole delle profonde ragioni morali che sono proprie dell’economia di libero mercato³⁹, padre Sirico si è costantemente speso perché nella Chiesa venissero superati limiti e pregiudizi. Nel corso di una conferenza a Napoli, il sacerdote così si esprimeva a riguardo: «come mai tanti di coloro che formano la coscienza morale del nostro mondo semplicemente non afferrano i fondamenti morali o i principi di base del mercato? Una ragione ovvia di questa ignoranza è la stupefacente mancanza di una qualsiasi formazione economica praticamente in tutti i seminari. [...] nella maggior parte dei corsi di etica sociale, i seminaristi sono stati abituati ad ascoltare gli slogan vuoti dei fautori della Teologia della liberazione che credevano che le nazioni

³⁶) Cfr. Dario ANTISERI, *Liberali quelli veri e quelli falsi*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1998, p. 88; cfr. Dario ANTISERI, *Liberali e solidali. La tradizione del liberalismo cattolico*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2006, p. 37-38.

³⁷) Cfr. Robert SIRICO, *Il personalismo economico e la società libera*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2001.

³⁸) Robert A. SIRICO, *Teologia alla ricerca della liberazione* (1991), in Dario ANTISERI, *Cattolici a difesa del mercato*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005 (1995), p. 550.

³⁹) Cfr. Robert A. SIRICO, *A difesa del mercato. Le ragioni morali della libertà economica*, Cantagalli, Siena 2017 (*Defending the Free Market. The Moral Case for a Free Economy*, 2012).

ricche opprimessero quelle povere mantenendole, in tal modo, in uno stato di povertà perpetua»⁴⁰.

Come Sadowsky, anche Sirico ha cooperato con Jacques Garello. Ma, sebbene i rapporti con l'economista cattolico siano sempre stati proficui, è sul legame con Rothbard che vogliamo, ovviamente, concentrare la nostra attenzione. Il primo incontro tra i due risale già agli anni Settanta anche se ad esso non seguì alcuna frequentazione. Secondo la rievocazione offerta dallo stesso padre Sirico⁴¹, non sarebbe corretto descrivere il loro rapporto come una vera e propria amicizia⁴² escludendo anche che il filosofo possa essere stato in qualche modo influenzato dal sacerdote e dalla missione di questi. Dopo quel primo incontro, vi fu solo un'altra occasione di conversazione che, però, per il suo significato, merita di essere considerata addirittura imprescindibile per la nostra ricostruzione. A padre Robert, infatti, dobbiamo l'attestazione di ciò che, verosimilmente, è la più alta testimonianza della "implicita" fede cattolica di Rothbard. Occorrerà tornare su questa delicata questione, se non altro per evitare di attribuire al filosofo americano qualcosa che lui non ha mai inteso professare. Tuttavia l'episodio che padre Sirico ha reso pubblico in occasione della morte di Rothbard è estremamente rivelativo⁴³. Durante una cena

⁴⁰) Robert A. SIRICO, *Cristianesimo e libero mercato. La vocazione imprenditoriale*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 5 (2019), n. 9, p. 75-76.

⁴¹) Attingo alle confidenze di padre Robert che lui stesso mi ha autorizzato a divulgare.

⁴²) Andrebbe, quindi, ridimensionata la valutazione fornita da Lottieri che definisce «molto significativo [...] il rapporto umano e intellettuale intercorso tra Rothbard e padre Robert Sirico, che ha parlato dell'autore de *L'etica della libertà* come di un "Agnostic Thomist"». Carlo LOTTIERI, *Il pensiero libertario contemporaneo. Tesi e controversie sulla filosofia, sul diritto e sul mercato*, Liberilibri, Macerata 2001, p. 28.

⁴³) Cfr. Robert A. SIRICO, *Murray N. Rothbard, 1926-1995*, in «Liberty magazine», vol. 8, n. 4, March 1995, p. 23, ora Robert A. SIRICO, *Rothbard*.

privata nel corso del Mises University che nel 1990⁴⁴ si tenne alla Stanford University, in California, si svolse una «effervescente conversazione accompagnata da raffinate pietanze». Nel corso del dialogo, rivolgendosi all'amico sacerdote, Rothbard affermò: «sai, padre, non riesco proprio a credere in Dio, ma credo che Maria sia sua madre». A quel punto, padre Sirico impugnò un bicchiere d'acqua che era lì sul tavolo quale improvvisato fonte battesimale e, ponendolo in alto sulla testa di Rothbard, giocherellando, implorò il filosofo di dirgli se volesse essere battezzato («Murray, dammi solo una parola [di consenso]», supplicò il sacerdote). Si trattava di uno scherzo e tutti i commensali risero. Erano, invece, tutt'altro che uno scherzo tanto le parole sulla Madre di Dio quanto il silenzio che seguì la domanda perché, «Murray», dichiarò poi il sacerdote, «non diede mai quella parola». Padre Sirico concludeva il necrologio assicurando di avvertire come una perdita spirituale la morte dell'amico, una perdita alleviata «solo dalla speranza che il Dio che Murray non riusciva ad afferrare» potesse «abbracciare Murray con la sua tenera comprensione e presentarlo, finalmente, a Sua madre».

Sacerdoti tra gli studiosi di riferimento

Accanto agli amici padre Sadowsky e padre Sirico, Rothbard nutrì un'aperta e dichiarata stima intellettuale per altri sacerdoti le cui opere il filosofo citò nei suoi volumi. È il caso di padre Toohy e di padre Copleston. Infatti, quasi sullo sfondo dell'amicizia riservata da Rothbard a Sadowsky e Sirico, meritano di essere ricordati i nomi di questi altri due sacerdoti la cui opera Rothbard dimostrò di apprezzare

A Testimony, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 14, p. 107-108.

⁴⁴) Il 1990 è l'anno della fondazione dell'Acton Institute; solo l'anno prima Sirico era stato ordinato presbitero.

al punto da farci ritenere tali figure di una qualche significativa importanza nel suo pensiero.

Va, quindi, menzionato il gesuita John J. Toohey (1874-1955) che probabilmente Rothbard considerava tra i più grandi rappresentanti dell'epistemologia realista del XX secolo. Non è facile reperire informazioni su questa ingiustamente dimenticata figura di epistemologo ed oggi solo il sito web del Mises Institute consente di leggere la principale opera di Toohey pubblicata, agli inizi degli anni Cinquanta, presso la Georgetown University di Washington ove il gesuita insegnava filosofia⁴⁵. Alla più antica università dei gesuiti d'America (fondata nel 1789), era iscritto Leonard P. Liggio (di cui occorrerà presto parlare) che prendeva parte alle lezioni di padre Toohey. In quello stesso periodo (la primavera del 1953), Liggio aveva anche iniziato a frequentare Rothbard a cui si era avvicinato leggendo *Human Action* di Mises, dietro consiglio di Ralph Raico⁴⁶. Toohey aveva pubblicato privatamente il suo *Notes on Epistemology* (probabilmente come una dispensa ad uso degli studenti)⁴⁷, ma, nonostante ciò, Rothbard ebbe la possibilità di studiare bene le argomentazioni del gesuita che ripropose, qualche anno dopo, nel saggio sull'apriorismo a proposito delle proposizioni auto-evidenti⁴⁸. Ancor più estesamente l'opera del sacerdote epistemologo venne

⁴⁵) Cfr. John J. TOOHEY, *Notes on Epistemology*, Georgetown University, Washington D. C. 1952.

⁴⁶) Cfr. Anthony G. FLOOD, *Murray Newton Rothbard: Notes toward a Biography*, 31.5.2019 (<https://anthonygflood.com/2019/05/murray-newton-rothbard-notes-toward-a-biography/>).

⁴⁷) Dal sito del Mises Institute si apprende che la monografia del 1952 è stata reimpaginata da Anthony G. Flood all'inizio del 2007.

⁴⁸) Murray N. ROTHBARD, *In Defense of "Extreme Apriorism"*, in «Southern Economic Journal», n. 23, January 1957.

riproposta in apertura di *The Ethics of Liberty*⁴⁹ in relazione alla funzione della filosofia e in rapporto — come meglio proveremo a descrivere in seguito — alla capacità della «ragione dell'uomo di dare una spiegazione fondamentale della natura delle cose»⁵⁰.

In *The Ethics of Liberty* Rothbard citava, insieme a Toohey, un altro gesuita, padre Copleston. La famiglia di Frederick C. Copleston (1907-1994) era di alto rango nell'Impero britannico e il giovane fu cresciuto nella tradizione anglicana; per comprensibili ragioni, quindi, la sua conversione al cattolicesimo destò un certo malcontento tra i suoi familiari⁵¹. Ciò nonostante, Frederick riuscì a coltivare i suoi propositi; non solo completò i suoi studi ad Oxford, ma addirittura si avviò verso il sacerdozio, prima frequentando il seminario diocesano, poi unendosi alla Compagnia di Gesù. Se la conversione dall'anglicanesimo al cattolicesimo non può non ricordare l'eminente figura di un altro inglese, John Henry Newman (1801-1890)⁵², il percorso dalla Chiesa Anglicana al sacerdozio nella Compagnia di Gesù non può non rammentare il già richiamato e più giovane gesuita Sadowsky. Dedicatosi all'insegnamento, durante gli anni della guerra, padre Copleston iniziò a lavorare alla monumentale *A History of Philosophy*

⁴⁹) Cfr. Murray N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2000, p. 22.47 (*The Ethics of Liberty*, 1982).

⁵⁰) John J. TOOHEY, *Notes on Epistemology*, Georgetown University, Washington D. C. 1952, p. 180.

⁵¹) Cfr. William DOINO, Jr., *A Jesuit and his Faith. Memoirs of Frederick C. Copleston* (<https://www.ewtn.com/catholicism/library/jesuit-and-his-faith-991>).

⁵²) Cfr. John Henry NEWMAN, *Apologia pro vita sua*, Jaca Book - Morcelliana, Milano - Brescia 1982 (*Apologia pro Vita Sua*, 1864); cfr. Lina CALLEGARI, *John Henry Newman. La ragionevolezza della fede*, prefazione di Fidel González Fernández, Ares, Milano 2010; cfr. Cristina SICCARDI, *Nello specchio del cardinale John Henry Newman*, Fede & Cultura, Verona 2010.

che, a partire dal 1946, verrà pubblicata in 11 volumi⁵³. La grande opera è stata tradotta in varie lingue⁵⁴ e si trova citata anche in ambiti storici⁵⁵. La popolarità di Copleston si estese oltre i confini dell'accademia grazie a dibattiti radiofonici della BBC sull'esistenza di Dio, dibattiti nei quali il gesuita ebbe Bertrand Russell (1872-1970)⁵⁶ come controparte. E sarà esattamente riprendendo le "cinque vie" indicate da Tommaso d'Aquino per dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio che il gesuita seppe dare un notevole contributo teoretico⁵⁷. Un contributo nel solco del tomismo che Rothbard volle riconoscere citando il gesuita a proposito del ruolo della ragione umana⁵⁸. Questione la cui importanza richiede di essere successivamente trattata.

La conoscenza da parte di Rothbard della produzione speculativa di questi sacerdoti non è stata, quindi, frutto di un approdo tardivo. Se è vero che essi sono stati citati con molta enfasi in *The Ethics of Liberty* (1982), è anche vero che — come già si accennava — in un importante saggio epistemologico pubblicato già all'inizio del 1957, il giovane Rothbard, dimostrando di padroneggiare le questioni teoretiche, citava e poneva a confronto padre Toohy e padre Copleston. Scriveva, infatti,

⁵³) Cfr. Frederick C. COPLESTON, *A History of Philosophy*, Newman Press, Westminster (Maryland) 1959, 11 vol. (1946).

⁵⁴) L'edizione italiana è stata pubblicata in 9 volumi: Frederick C. COPLESTON, *Storia della filosofia*, Paidea, Brescia 1966 (*A History of Philosophy*, 1946).

⁵⁵) Ad es., cfr. James HANNAM, *La genesi della scienza. Come il Medioevo cristiano ha posto le basi della scienza moderna*, a cura di Maurizio Brunetti, D'Ettores Editori, Crotona 2015, p. 215.216.217.219.462.486 (*God's Philosophers. How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science*, 2009).

⁵⁶) Cfr. Bertrand RUSSELL, *Perché non sono cristiano*, Longanesi, Milano 1959 (*Why I Am Not a Christian*, 1957).

⁵⁷) Cfr. Frederick C. COPLESTON, *Religione e filosofia*, La Scuola, Brescia 1977 (*Religion and Philosophy*, 1974).

⁵⁸) Cfr. Frederick C. COPLESTON, *Aquinas*, Penguin Books, London 1955.

Rothbard: «l'accantonamento di proposizioni auto-evidenti è sempre stato un problema discusso. Per questo motivo due acclarati tomisti quali padre Toohey e padre Copleston, pur fedeli alla medesima posizione filosofica, differiscono sulla classificazione (“a posteriori” o “a priori”) delle proposizioni auto-evidenti, poiché definiscono differientemente le due categorie»⁵⁹. Rothbard, poi, comparava le posizioni dei due gesuiti⁶⁰ citando le rispettive opere⁶¹.

Oltre a Copleston e Toohey, alcuni altri nomi possono essere ancora richiamati. Si tratta di altri tre gesuiti: Dempsey, McInnes e Mansfield, sebbene a diverso titolo.

Padre Bernard W. Dempsey s.j. (1903-1960) studiò prima alla St. Louis University poi ad Harvard dove, sotto la guida di Joseph Schumpeter, conseguì il Dottorato nel 1940. Quindi il sacerdote iniziò subito ad insegnare presso il Dipartimento di Economia della St. Louis University divenendo successivamente professore anche all'università di Delhi e alla Marquette University. Dal suo lavoro di Dottorato (svolto, quindi, con Schumpeter), padre Dempsey sviluppò un testo sull'interesse e sull'usura⁶², volume che ha suscitato l'attenzione da parte di uno studioso di economia monetaria del calibro di Jörg Guido Hülsmann. Nella sua magnifica opera sull'etica della produzione della

⁵⁹) Murray N. ROTHBARD, *In Defense of “Extreme Apriorism”*, in «Southern Economic Journal», n. 23, January 1957.

⁶⁰) Scriveva Rothbard: «Copleston chiama i principi auto-evidenti “proposizioni sintetiche a priori” (sebbene non in senso kantiano): sintetiche poiché esprimono informazioni sulla realtà non contenute logicamente nelle premesse; e *a priori* poiché necessarie e universali. Toohey le considera sintetiche - a posteriori, perché, sebbene necessarie e universali, derivano dall'esperienza».

⁶¹) Frederick C. COPLESTON, *Aquinas*, Penguin Books, London 1955; John J. TOOHEY, *Notes on Epistemology*, Georgetown University, Washington D.C. 1952.

⁶²) Bernard W. DEMPSEY, *Interest and Usury*, introduction by Joseph Schumpeter, American Council of Public Affairs, Washington D. C. 1943.

moneta, infatti, Hülsmann si è sentito in dovere di menzionare, accanto ai testi di Rothbard, *Interest and Usury* di Dempsey: «nato dalla penna di un addestrato filosofo tomista ed economista, questo libro è un contributo rivoluzionario all'analisi morale della banca a riserva frazionaria [...]. Dempsey ha dimostrato che si può felicemente mescolare l'analisi economica con la tradizione filosofica scolastica in una sorta di teologia naturale della moneta e della banca. Il motivo è che “non c'è alcun conflitto insanabile sui principi di base; entrambe le parti procedono a partire da verità conosciute a partire dalla ragione naturale soltanto”»⁶³. Nel suo volume, Hülsmann ha citato più volte il lavoro di Dempsey e lo ha fatto soprattutto utilizzando il concetto di “usura istituzionalizzata” con il quale il sacerdote economista descriveva il guadagno che gli Stati conseguono mediante l'inflazione⁶⁴. La stima per padre Dempsey da parte di Hülsmann dimostra che dal gesuita della St. Louis University ci si sarebbe potuto aspettare altri significativi contributi scientifici⁶⁵ se la morte non lo avesse portato al cospetto di Dio a soli 57 anni.

⁶³) Jörg Guido HÜLSMANN, *L'etica della produzione di moneta*, a cura di Carmelo Ferlito, presentazione di Attilio Di Mattia, Solfanelli, Chieti 2011, p. 23 (*The Ethics of Money Production*, 2008).

⁶⁴) Cfr. *ibidem*, p. 61.111.192.

⁶⁵) Padre Dempsey, «vero precursore della riscoperta degli scolastici», è stato anche il primo a richiamare l'attenzione degli studiosi moderni su un suo illustre confratello, il teologo gesuita Leonardo Lessio (1554-1623), prominente tra gli autori della Tarda Scolastica, che scrisse sui titoli di legittimazione dell'interesse sul prestito. Cfr. Guido FERRO CANALE, *La “Carentia pecuniae”. Un errore comune nella lettura di Leonardo Lessio*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 10 (2024), n. 20, p. 12-13. A Lessio, Rothbard dedicò notevole spazio nella sua opera sulla storia del pensiero economico. Cfr. Murray N. ROTHBARD, *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Volume I. Economic Thought Before Adam Smith*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2006, p. 122-127 (1995).

Il giovane Rothbard prendeva parte ai seminari che Ludwig von Mises (1881-1973), esule negli USA sin dal 1940⁶⁶, teneva presso la New York University. Gli incontri — finanziati dal Volker Fund — si protrassero per 21 anni: dal 1948 fino alla primavera del 1969 (quando ormai Mises aveva raggiunto l'età di 87 anni!)⁶⁷. Abituamente, tra i partecipanti ai seminari vengono elencati i nomi più illustri della scienza economica⁶⁸, ma la moglie del grande viennese, nelle sue memorie, ricordava che tra i frequentatori vi furono anche due padri gesuiti: padre William McInnes e padre Michael Mansfield, entrambi insegnanti di economia, il primo presso lo Weston College, il secondo presso l'Università di Hong Kong . Se si aggiunge anche il nome di Sadowsky, che — come già si diceva — partecipava saltuariamente⁶⁹, erano, quindi, tre i gesuiti che ascoltavano, con Rothbard, le esposizioni di Mises. Margit von Mises non trascurava di sottolineare che il marito «provò sempre un piacere speciale nel guidare questi e altri ecclesiastici in questioni filosofiche e teologiche relative ai problemi sociali ed economici»⁷⁰.

Per completare il quadro degli ecclesiastici che, ad ogni titolo, possono aver avuto una qualche parte nella vita di Rothbard si può anche citare il reverendo Elisha Williams (1694-1755), ministro

⁶⁶) Cfr. Ludwig von MISES, *Autobiografia di un liberale. La Grande Vienna contro lo stalinismo*, prefazione di Lorenzo Infantino, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1996, p. 5.24s. (*Notes and Recollections*, 1940.1978).

⁶⁷) Cfr. Murray N. ROTHBARD, *I contributi fondamentali di Ludwig von Mises*, in appendice a Ludwig von MISES, *Libertà e proprietà*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2007, p. 97.99 (*The Essential von Mises*, 1973).

⁶⁸) Cfr. Jörg Guido HÜLSMANN, *Mises. The Last Knight of Liberalism*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2007, p. 795.

⁶⁹) Cfr. *A conversation with James Sadowsky, philosopher of freedom*, interview by Martin Masse, 7.6.2003 (<https://mises.org/mises-wire/interview-fr-james-sadowsky>).

⁷⁰) Margit von MISES, *My Years with Ludwig von Mises*, Arlington House Publishers, New Rochelle (New York) 1976, p. 138.

congregazionalista, un giurista che fu rettore dello Yale College (primo nucleo della moderna Yale University) dal 1726 al 1739. Quel che Williams scriveva nel 1744 fu da Rothbard ritenuto talmente efficace da adottare le parole del pastore protestante come esergo dell'opera nella quale il teorico libertario meglio espose la propria filosofia: «come ci dice la ragione, tutti nascono uguali per natura, ossia con pari diritto sulla propria persona, e un pari diritto alla sua conservazione [...] e giacché ogni uomo possiede la propria persona, [il frutto] della fatica del suo corpo e dell'opera delle sue mani è giustamente suo, e nessuno tranne lui può rivendicarlo come proprio; da ciò consegue che, quando toglie qualcosa allo stato in cui la natura lo aveva posto, mescola con esso il proprio lavoro e vi aggiunge qualcosa di suo, rendendolo con ciò sua proprietà. [...] Quindi, poiché tutti hanno un diritto naturale — che definiamo proprietà — alla propria persona (cioè la possiedono), alle proprie azioni e al proprio lavoro, da ciò inevitabilmente segue che nessuno può accampare un diritto sulla persona e sui beni di un altro. E, chiunque ha diritto alla propria persona e ai propri averi ha anche il diritto di difenderli [...] e pertanto ha il diritto di punire qualsiasi offesa alla propria persona e ai propri beni»⁷¹.

Se è vero che l'odierno prevalente orientamento del clero — cattolico e non — è certamente sbilanciato a Sinistra con non pochi esempi di cripto o aperto filo-socialismo⁷², è anche vero che non mancano saldi punti di riferimento che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo importante all'interno della cultura teologica. Se la trattazione del pensiero di Rothbard ci porterà ad accennare alle remote

⁷¹) Murray N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2000, p. 5 (*The Ethics of Liberty*, 1982).

⁷²) A differenza di Rothbard, Mises si diceva convinto che il «progressivo accostamento al socialismo» accomuni tutte le confessioni cristiane. Ludwig von MISES, *Socialismo. Analisi economica e sociologica*, a cura di Lorenzo Infantino, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2020, p. 286 (*Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus*, 1922).

origini cattoliche del moderno capitalismo, anche solo una carrellata di nomi del recente passato può offrire il senso di una posizione che, per quanto minoritaria, ha saputo garantire una continuità alla grande tradizione cristiana della libertà. Limitandoci, ovviamente, al recente passato, allora, se don Jaime Luciano Antonio Balmes y Urpiá (1810-1848) può essere considerato un antesignano, altri come il pastore Norman Vincent Peale (1898-1993) o il gesuita e poi cardinale John Courtney Murray (1904-1967) o il pastore congregazionalista Edmund A. Opitz (1914-2006) o i gesuiti Francis Canavan (1917-2009) e James V. Schall (1928-2019) o il veneziano don Angelo Tosato (1938-1999) o padre Richard John Neuhaus (1936-2009) o i sacerdoti della Università della Santa Croce, Martin Rhonheimer (1950), Angel Rodríguez Luño (1951) e Martin Schlag (1964) possono essere considerati assai vicini al pensiero libertario.

Libertari cattolici

I pensatori libertari cattolici non sono certamente pochi (Bagus, Bastos, Chafuen, Ferrero, Huerta de Soto, Hülsmann, Magni, Piombini, Respinti, Woods, ecc.), ma ciò che deve essere maggiormente sottolineato è l'eccellenza del contributo che essi hanno offerto e continuano a dare per la migliore qualificazione del pensiero libertario. Se questa non è la sede per soffermarci⁷³, richiamarli consente di citare due di essi per il ruolo che hanno avuto nella vita di Rothbard. Ci riferiamo all'americano Liggio e al francese Garelo.

Più giovane di alcuni anni rispetto a Rothbard, Leonard P. Liggio (1933-2014) era nato nello stesso distretto di New York — il popoloso Bronx — in una famiglia cattolica (anche la madre, di origine tedesca e

⁷³) Cfr. Dario ANTISERI, *Cattolici a difesa del mercato*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005 (1995); cfr. Massimo BALDINI, *Il liberalismo, Dio e il mercato*, Armando, Roma 2001.

luterana, si convertì al cattolicesimo). Interessato alla storia ed alla teologia, alla Georgetown University di Washington D.C. il giovane Liggio trovò il migliore ambiente per coltivare i suoi studi. Lì — come già detto — prese parte alle lezioni del gesuita John J. Toohey che Rothbard potrebbe aver conosciuto proprio attraverso Liggio⁷⁴. Il giovane studioso intrecciò rapporti con Rothbard partecipando, insieme a Raico, al seminario di Mises a New York. Contemporaneamente, a Liggio fu data la possibilità di recarsi in Europa dove approfondì gli studi sul diritto naturale (in particolare secondo i testi di Rommen) e sui rapporti tra Chiesa e Stato (in particolare la lotta tra Gregorio VII e l'Impero). Tornato in America, frequentò la Columbia University, prima, e la Fordham University, poi (in quest'ultima insegnava padre Sadowsky⁷⁵).

Il grande interesse di Liggio per il diritto naturale dovrebbe essere alla base dell'attenzione riposta — da parte dello stesso Liggio — al modo con cui Rothbard giunse a fare propria l'idea tomista e classica dell'esistenza di una legge di natura oggettiva ed immutabile. Come già ricordato a proposito di Sadowsky, in base a quanto Liggio riferì⁷⁶, Rothbard doveva tale fondamentale acquisizione al rapporto con il gesuita della Fordham University. Tuttavia c'è da supporre che il ruolo di Liggio in tale importante momento della vicenda intellettuale di Rothbard potrebbe risultare tutt'altro che secondario a causa della già maturata sensibilità giusnaturalista. Liggio, propriamente in quanto credente, era meglio attrezzato sotto l'aspetto filosofico e il giovane Rothbard dovette sapere ben far tesoro del patrimonio dell'amico.

⁷⁴) Cfr. Anthony G. FLOOD, *Murray Newton Rothbard: Notes toward a Biography*, 31.5.2019 (<https://anthonygflood.com/2019/05/murray-newton-rothbard-notes-toward-a-biography/>).

⁷⁵) Cfr. David GORDON, *Father James A. Sadowsky, SJ, RIP*, 18.9.2012 (<https://mises.org/mises-daily/father-james-sadowsky-sj-rip>).

⁷⁶) Come già riportato sopra, Alejandro Chafuen ha ricordato quanto appreso dalla diretta voce di Leonard Liggio.

I rapporti con Rothbard si resero costanti già a metà degli anni Cinquanta⁷⁷, quando Liggio divenne — ancora una volta con Raico — tra i più assidui frequentatori del cosiddetto Circolo Bastiat⁷⁸. Iniziando ad interessarsi di economia, Liggio, dopo Mises e Rothbard, ebbe possibilità di conoscere personalmente altre eminenti figure del panorama liberale. Tra questi, Hayek, Friedman, Kirzner e De Roover. La cattedra di Western Civilization⁷⁹, a cui venne chiamato dalla Catholic University of New Rochelle a New York, rappresentò il primo di una lunga serie di incarichi accademici (Volker Found, Foundation for Foreign Affairs, New York University, American Studies Program, Cato Institute, Institute for Human Studies, Atlas Economic Research Foundation, George Mason University) culminati con la presidenza della Mont Pelerin Society che tenne nel biennio 2002-2004.

La produzione letteraria di Liggio è, in buona misura, orientata a mostrare le ragioni propriamente teologiche del liberalismo classico e della libera economia. Perciò stesso, il suo ruolo va considerato assai importante in relazione alla formazione del pensiero di Rothbard⁸⁰. E questa citazione può ben rappresentare la sintesi del suo sforzo intellettuale: «è importante mostrare che l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e i Padri della Chiesa rappresentano una tradizione rispetto

⁷⁷) Cfr. Justin RAIMONDO, *An Enemy of The State. The Life of Murray N. Rothbard*, Prometheus Books, New York (N. Y.) 2000, p. 81-84.

⁷⁸) Cfr. Piero VERNAGLIONE, *Il libertarismo. La teoria, gli autori, le politiche*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2003, p. 297.

⁷⁹) Cfr. Leonard P. LIGGIO, *Eighteenth Century: The Counter Enlightenment*, in Edward B. McLEAN (edited by), *An Uncertain Legacy. Essay on the Pursuit of Liberty*, Intercollegiate Studies Institute, Wilmington (Delaware) 1997.

⁸⁰) Leonard P. LIGGIO, *A Classical Liberal Life*, in Walter BLOCK (edited by), *I Chose Liberty. Autobiographies of Contemporary Libertarians*, Ludwig von Mises Institute, Auburn (Alabama) 2002, p. 185-196.

alla ricchezza e alla povertà che è coerente con il capitalismo ed è incoerente con il moderno socialismo e comunismo»⁸¹.

Il legame con Rothbard si è mantenuto costante durante l'intera vita, sin dagli anni dell'università, sin dalla comune partecipazione ai seminari di Mises, passando poi alla assidua frequentazione al Circolo Bastiat; nel 1965 i due diedero vita alla rivista «Left and Right. A Journal of Libertarian Thought» (più tardi Liggio diresse «Literature of Liberty»); un decennio dopo Liggio sarà ancora a fianco di Rothbard nella conduzione del Cato Institute (mentre da solo si affiancherà a Garello nell'Institute for Human Studies e a Chafuen nell'Atlas Economic Research Foundation)⁸².

Più volte si è dovuto accennare al nome dell'economista francese Jacques Garello (1934). Lo si è fatto a proposito del ricordo dei corsi dell'Université d'Été de la Nouvelle Économie da lui organizzati ad Aix-en-Provence. Per queste lezioni estive sono stati a lungo impegnati padre Sadowsky⁸³, padre Sirico⁸⁴, Liggio⁸⁵ e l'italiano Lottieri⁸⁶.

⁸¹) Leonard P. LIGGIO, *Mercato e moneta nel pensiero ebraico e cristiano nell'era ellenistica e romana* (1986), in Dario ANTISERI, *Cattolici a difesa del mercato*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005 (1995), p. 536-537. p. 409.

⁸²) Poco dopo la morte di Liggio (avvenuta, come già detto, nel 2014), Marco Respinti mi sollecitò a creare occasioni per contribuire a rendere nota anche ai lettori italiani la figura dell'accademico libertario. Al di là di alcuni cenni al nome di Liggio fatti in altri testi, solo ora riesco (benché davvero parzialmente) ad assecondare il desiderio di Respinti.

⁸³) Cfr. *A conversation with James Sadowsky, philosopher of freedom*, interview by Martin Masse, 7.6.2003 (<https://mises.org/mises-wire/interview-fr-james-sadowsky>).

⁸⁴) Cfr. Dario ANTISERI, *Liberali e solidali. La tradizione del liberalismo cattolico*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2006, p. 37-38.

⁸⁵) Cfr. Dario ANTISERI, *Cattolici a difesa del mercato*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005 (1995), p. 490.624.

⁸⁶) Cfr. Carlo LOTTIERI, *James A. Sadowsky s.j.*, in «L'ircocervo. Rivista di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato», anno 11 (2012), n. 2.

Allievo degli economisti Daniel Villey (1911-1968)⁸⁷ e Jacques Rueff (1896-1978)⁸⁸, Garello ha unito all'insegnamento universitario una ricca attività di promozione delle idee liberali anche dando vita al gruppo di "Nuovi economisti" ("Nouveaux économistes") e fondando l'Institut Européen des Études Humaines (Institute for Human Studies - IHS). Direttamente impegnato a diffondere la prospettiva liberale nella riottosa vita pubblica francese, Garello ha scritto alcuni testi specificamente rivolti a politici, governanti e legislatori⁸⁹.

Lo studioso è certamente tra i maggiori economisti europei di Scuola Austriaca. A sottolineare questa sua appartenenza è anche il titolo del già ricordato volume miscelaneo dedicato alla carriera scientifica di Garello la cui pubblicazione avvenne con la curatela anche di padre Sadowsky⁹⁰. Sua preoccupazione costante è stata quella di mostrare lo stretto rapporto sussistente tra etica e liberalismo e tra cristianesimo e libera economia⁹¹. Se la civiltà cristiana si è sviluppata

⁸⁷) A Villey, Rothbard dedicò molto spazio nel suo *paper* del 1960 dedicato alla Dottrina Sociale della Chiesa. Cfr. Murray N. ROTHBARD, *Lecture su Etica e Capitalismo. Parte I: Cattolicesimo. Memorandum al Volker Fund (Readings on Ethics and Capitalism. Part I: Catholicism. Memo to the Volker Fund, 1960)*, a cura di Gaetano Masciullo, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 14, p. 182-190.

⁸⁸) Anche i cenni che Rothbard riservò a Rueff sono significativi: cfr. Murray N. ROTHBARD, *I contributi fondamentali di Ludwig von Mises*, in appendice a Ludwig von MISES, *Libertà e proprietà*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2007, p. 86-87.99.101 (*The Essential von Mises*, 1973).

⁸⁹) Cfr. Jacques GARELLO, *Programme pour un Président*, Albatros, Paris 1988; cfr. Jacques GARELLO, *Lettre ouverte à nos dirigeants*, Albatros, Paris 1986; cfr. Jacques GARELLO, *Programme pour un Parlement*, Éditions France-Empire, Paris 1993.

⁹⁰) Cfr. Kurt R. LEUBE - Angelo M. PETRONI - James A. SADOWSKY (edited by), *An Austrian In France. Un Autrichien En France. Essais rédigés en l'honneur de Jacques Garello*, La Rosa, Torino 1997.

⁹¹) Cfr. Jacques GARELLO - Jean-Yves NAUDET, *Abécédaire de sciences économiques*, Albatros, Paris 1991; cfr. Jacques GARELLO - Jean-Philippe DELSOL, *Au risque de la liberté. Une alternative libérale et*

grazie a questo fecondo rapporto, allora si comprende quel che sostiene Garello quando ripete che «è coniugando liberalismo e cattolicesimo che l'Occidente ritrova e ritroverà il suo equilibrio intellettuale, morale e spirituale»⁹².

L'«altro fronte»

Si hanno, dunque, tanti motivi per ritenere che l'aiuto, l'influenza e il beneficio ricevuto da Rothbard da questo qualificato e attendibile *entourage* di amici e pensatori credenti siano da considerare profondi e rilevanti. Pur tuttavia, di fianco (o contro) ai libertari esplicitamente credenti, hanno avuto un ruolo nella vicenda intellettuale di Rothbard anche pensatori non credenti o addirittura anti-religiosi. Un esempio del primo tipo può essere considerato Rockwell mentre un esempio della seconda categoria può essere visto in Mencken. Soffermiamoci prima su quest'ultimo.

Uno dei principali esponenti della *Old Right* — insieme a figure come Taft, Nock, Flynn, Chodorov, Garrett e Hazlitt — fu Henry Louis Mencken (1880-1956) che appartenne al novero di quei giornalisti, saggisti ed opinionisti che non ebbero timore a mantenere costante la critica al governo di Roosevelt proprio quando gli intellettuali non gradivano le obiezioni alle loro acclamazioni al *New Deal* e la gran parte della stampa era posizionata favorevolmente nei confronti del rooseveltismo. Forse per questa ragione Mencken non mostrava alcuna stima per le maggioranze giungendo ad affermare che «la democrazia è

chrétienne aux sociétés dont les lendemains ne chantent jamais, éditions François-Xavier de Guibert, Paris 2007; cfr. Jacques GARELLO - Georges LANE, *Futur des retraites & retraites du futur*, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, Aix-en-Provence 2008-2009, 3 vol.

⁹²) Jacques GARELLO, *Cattolicesimo e liberalismo* (1994), in Dario ANTISERI, *Cattolici a difesa del mercato*, a cura di Flavio Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005 (1995), p. 9.646.

una forma di religione. È l'adorazione degli sciacalli da parte dei somari»⁹³. Brillante e tagliente nel suo stile, Mencken è senz'altro ascrivibile alla tradizione libertaria per la quale l'ideale è «un governo che semplicemente evita di poco il non essere affatto un governo»⁹⁴.

L'ateismo di Mencken ne caratterizzò l'azione sino al punto da considerare se stesso come nemico della religione⁹⁵. Al di là delle affrettate conclusioni, Rothbard puntualizzava: «l'ateismo di Mencken è altrettanto noto, ma la sua ferocia era riservata a quei gruppi religiosi che persistevano nell'imporre i propri codici morali al resto della popolazione. Il proibizionismo ne era, all'epoca, l'esempio più lampante, e per questo Mencken si scagliava essenzialmente contro metodisti e battisti. Non aveva invece particolare antipatia per i cattolici romani (soprattutto le sezioni non irlandesi): "I cattolici non sono proibizionisti e hanno più umorismo dei metodisti", avrebbe affermato una volta Mencken, che a quanto pare era in rapporti amichevoli con diversi membri del clero cattolico»⁹⁶.

Mencken si scagliava contro il puritanesimo definito come «l'ossessiva paura che qualcuno, da qualche parte, possa essere felice»⁹⁷. La caustica definizione di Mencken è stata ripresa e commentata dal filosofo britannico Roger Scruton (1944-2020) che l'ha

⁹³) Cit. in Robert G. EISENHAUER, *Archeologies of Invective*, Peter Lang Publishing, New York (N. Y.) 2007, p. 178.

⁹⁴) Cit. in David BOAZ, *Libertarismo. Silloge*, Liberilibri, Macerata 2010, p. 99 (*Libertarianism. A Primer*, 1997).

⁹⁵) Cfr. Robert NISBET, *Conservatorismo: sogno e realtà*, a cura di Spartaco Pupo, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2012, p. 96.126 (*Conservatism: Dream and Reality*, 1986).

⁹⁶) Murray N. ROTHBARD, *H. L. Mencken: The Joyous Libertarian*, in «New Individualist Review», vol. 2, n. 2, Summer 1962, p. 25.

⁹⁷) Murray N. ROTHBARD, *America's Most Persecuted Minority* (1994), in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *The Irrepressible Rothbard*, The Center for Libertarian Studies, Burlingame (California) 2000, p. 269.

citata in uno dei suoi testi più significativi⁹⁸. È interessante notare che lo spirito dissacratore («“heaving the dead cat into the temple”»⁹⁹) di Mencken non ha impedito a Rothbard di considerare il saggista della *Old Right* suo autore preferito¹⁰⁰. Il filosofo che apprezzava tanti pensatori cristiani e che elevava san Tommaso d’Aquino a suo costante riferimento, non disdegnò di rispecchiarsi nella prosa del saggista che indicava chi «è capace di pensare da solo» come «l’uomo più pericoloso, per qualsiasi governo»¹⁰¹ perché «inevitabilmente costui giunge alla conclusione che il governo al quale deve sottostare è disonesto, assurdo e incontrollabile»¹⁰².

L’altra figura da considerare è quella di Llewellyn H. Rockwell, Jr. (1944) che, al pari di Rothbard, si considerava non ateo, ma agnostico o semplicemente non credente¹⁰³. È noto che il sodalizio tra Rothbard e Rockwell è stato duraturo e particolarmente fecondo. Ha avuto inizio intorno al 1968 con la sponsorizzazione delle ragioni del Peace and Freedom Party (in ciò era coinvolto anche Justin Raimondo,

⁹⁸) Cfr. Roger SCRUTON, *Manifesto dei conservatori*, prefazione di Giuliano Ferrara, Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, p. 182 (*A Political Philosophy. Arguments for Conservatism*, 2006).

⁹⁹) ROTHBARD, *H. L. Mencken: The Joyous Libertarian*, cit., p. 15.

¹⁰⁰) Murray N. ROTHBARD, *America’s Most Persecuted Minority* (1994), in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *The Irrepressible Rothbard*, The Center for Libertarian Studies, Burlingame (California) 2000, p. 269.

¹⁰¹) Henry Louis MENCKEN, *A Mencken Chrestomathy*, Vintage Books, New York (N. Y.) 1942, p. 145. Cit. in Murray N. ROTHBARD, *Per una nuova libertà. Il manifesto libertario*, introduzione di Luigi Marco Bassani, Liberilibri, Macerata 2004, p. 84.102 (*For a New Liberty. The Libertarian Manifesto*, 1973).

¹⁰²) *Ibidem*.

¹⁰³) Cfr. Piero VERNAGLIONE, *Paleolibertarismo: libertarismo contro la cultura liberal*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 13, p. 20.

più tardi biografo di Rothbard)¹⁰⁴; ha avuto il suo momento più importante, nel 1982, con la fondazione del Ludwig von Mises Institute¹⁰⁵ ed è proseguito, nel 1990, con il «Rothbard-Rockwell Report» («*the Triple R*»)¹⁰⁶, la «newsletter fulcro dell’elaborazione paleolibertaria»¹⁰⁷.

Fu proprio Rockwell ad identificare la posizione dei libertari intorno a Rothbard quale “paleo-libertarismo”¹⁰⁸. La posizione che esprimeva insofferenza e delusione per la deriva *hippy* e libertina, *Leftist* e progressista, fu denominata “paleo” ricalcando la stessa operazione — con il “paleo-conservatorismo” — che stava avvenendo, tra i Repubblicani, contro i neo-*Conservatives*¹⁰⁹: il ritorno alle origini in nome del recupero della morale familiare, della responsabilità personale e della tradizione cristiana come condizione essenziale per liberare il libertarismo da ogni ambiguità. Contro i *Left-libertarians*

¹⁰⁴) Cfr. Paolo ZANOTTO, *Il movimento libertario americano dagli anni Sessanta ad oggi: radici storico-dottrinali e discriminanti ideologico-politiche*, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Siena, Siena 2001, p. 148.

¹⁰⁵) Cfr. Roberta Adelaide MODUGNO, *Murray N. Rothbard*, Istituto Bruno Leoni Libri, Torino 2022, p. 25.

¹⁰⁶) Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *The Irrepressible Rothbard*, preface by JoAnn Rothbard, The Center for Libertarian Studies, Burlingame (California) 2000, p. IX.

¹⁰⁷) VERNAGLIONE, *Paleolibertarismo: libertarismo contro la cultura liberal*, cit., p. 12.

¹⁰⁸) Llewellyn H. ROCKWELL, Jr., *The Case for Paleolibertarianism*, in «Liberty», vol. 3, January 1990, p. 34-38, ora Llewellyn H. ROCKWELL, Jr., *The Case for Paleolibertarianism* (1990), in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 13, p. 135-154. In traduzione italiana: Llewellyn H. ROCKWELL, Jr., *Un manifesto per il paleolibertarismo* (1990), a cura di Paolo Amighetti, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 13, p. 115-135.

¹⁰⁹) Cfr. ROCKWELL, *The Case for Paleolibertarianism*, cit., p. 34, ora ROCKWELL, *Un manifesto per il paleolibertarismo* (1990), cit., p. 117.

considerati falsi libertari¹¹⁰ e i «libertari laicisti»¹¹¹ ritenuti demolitori della società tradizionale senza Stato, intorno a Rothbard e Rockwell, i paleo-libertari (come Walter Block, Hans-Hermann Hoppe, Ralph Raico, Stephan Kinsella, Steven Greenhut, Justin Raimondo, Joseph Salerno, Thomas DiLorenzo, Joseph Sobran, Roderick T. Long, Gennady Stolyarov, Thorsten Polleit, Sean Gabb) riaffermarono la necessità «di recuperare il radicalismo e il rigore politico e intellettuale della *Old Right*, la “vecchia Destra”»¹¹², la sana cultura individualista e religiosa che aveva costituito l’ossatura della prospera società americana. A dispetto di ciò, sempre più i libertari sposavano in modo frettoloso e avventato le istanze anti-sistema identificandosi banalmente con le mode contro-culturali tipiche della Sinistra¹¹³. Commenta Vernaglione: «la principale accusa rivolta ai *left-libertarian* è di non limitarsi a favorire un assetto giuridico che, fra le varie libertà “negative”, difenda anche quella di assumere comportamenti e stili di vita bizzarri o devianti; ma di celebrare tali comportamenti, compiacendosi dell’anticonformismo “in sé”, glorificando la “diversità” fine a se stessa, valorizzando la “provocazione” in quanto tale, enfatizzando la stravaganza, collocando in una posizione di supremazia qualunque moralità “alternativa” e civettando con il

¹¹⁰) Hans-Hermann HOPPE, *Libertarianism and the Alt-Right. In Search of a Libertarian Strategy for Social Change*, Speech delivered at the 12th annual meeting of the Property and Freedom Society in Bodrum, Turkey, September 17, 2017 (<https://www.hanshoppe.com/2017/10/libertarianism-and-the-alt-right-pfs-2017/>).

¹¹¹) Guglielmo PIOMBINI, *La tradizione cattolica nella riflessione di Murray N. Rothbard*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 14, p. 69.

¹¹²) Guglielmo PIOMBINI, *Il paleolibertarismo e la sua eredità culturale*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 2 (2016), n. 4, p. 11.

¹¹³) Cfr. Hans-Hermann HOPPE, *Un libertarismo realistico (A Realistic Libertarianism)*, 2013), in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 11 (2025), n. 21, p. 10-43.

nichilismo alla moda e l'edonismo. Questi libertari — raccolti principalmente nel Libertarian Party americano e comunque prevalenti nell'intero movimento — sottoporrebbero il libertarismo a una torsione culturale innaturale e indebita. Essi, precisano i critici, assimilano erroneamente la libertà dall'oppressione statale alla libertà dalla religione, dalla tradizione, dalla famiglia, da qualsiasi morale codificata. Ma i libertari avversano l'autorità statale, non l'autorità sociale»¹¹⁴.

L'approdo al rigore della rimpianta *Old Right* americana — «un movimento populista di Destra che fosse liberale in economia, isolazionista in politica estera e attaccato ai valori tradizionali»¹¹⁵ — non va inteso né come una svolta, né come una novità, ma come una salutare purificazione della teoria libertaria dagli elementi a sé estranei che stavano facendo degenerare il significato stesso della libertà individuale. Osserva, giustamente, Piombini: «l'evoluzione paleo non aveva quindi il significato di un nuovo credo, ma testimoniava il recupero di radici perdute, e aveva lo scopo di riaffermare la continuità politica e culturale con la *Old Right*, che nei primi decenni del Novecento annoverava personalità di rilievo come Robert Taft, Henry Mencken, Albert Jay Nock, Garet Garrett, Frank Chodorov, rappresentando la tradizione americana più autentica, custode dei principi costituzionali del governo limitato dai pericoli provenienti dalle politiche progressiste. Il paleolibertarismo, infatti, sostiene che vi è uno stretto collegamento tra la libertà e l'eredità culturale giudaico-cristiana, dato che la distruzione degli ordinamenti tradizionali apre la strada all'edificazione dello Stato onnipotente»¹¹⁶.

¹¹⁴) Piero VERNAGLIONE, *Paleolibertarismo: libertarismo contro la cultura liberal*, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 7 (2021), n. 13, p. 13-14.

¹¹⁵) PIOMBINI, *Il paleolibertarismo e la sua eredità culturale*, cit., p. 17.

¹¹⁶) *Ibidem*, p. 17-18.

È, quindi, naturale che i libertari maturi si interroghino seriamente sul ruolo che la fede religiosa e, in modo particolare, la fede cristiana abbia nella vita personale così come in quella pubblica¹¹⁷. Anche il non credente Rockwell, nel manifesto paleo-libertario (gennaio 1990), non poteva che rammaricarsi del fatto che «molti libertari non solo sono areligiosi, ma antireligiosi militanti, come indicato nei loro estesi commenti scritti»¹¹⁸. Rockwell riportava un sondaggio che rivelava come, in contrasto alla fede in Dio della quasi totalità degli americani, la maggioranza dei *libertarians* si professava atea. Eppure, scriveva l'esponente libertario, «la famiglia, il libero mercato, la dignità dell'individuo, i diritti di proprietà privata, lo stesso concetto di libertà sono tutti prodotti della nostra cultura religiosa. Il cristianesimo diede origine all'individualismo enfatizzando l'importanza di ogni singola anima»¹¹⁹. Come vedremo, Rothbard — con gli altri paleo-libertari¹²⁰ — ricalcava e rilanciava la medesima profonda convinzione¹²¹. Quella per la quale se è vero che la filosofia libertaria non richiede a chi vi

¹¹⁷) Ad es., cfr. Guglielmo PIOMBINI, *La Croce contro il Leviatano. Perché il Cristianesimo può salvarci dallo Stato onnipotente*, con un saggio introduttivo di James Redford, Tramedoro, Bologna 2021.

¹¹⁸) ROCKWELL, *The Case for Paleolibertarianism*, cit., p. 36, ora ROCKWELL, *Un manifesto per il paleolibertarismo* (1990), cit., p. 123.

¹¹⁹) *Ibidem*.

¹²⁰) Ad es., cfr. Hans-Hermann HOPPE, *Democrazia: il dio che ha fallito*, prefazione di Raimondo Cubeddu, Liberilibri, Macerata 2008 (*Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order*, 2001); cfr. Llewellyn H. ROCKWELL, Jr., *Against the Left. A Rothbardian Libertarianism*, preface by Hans-Hermann Hoppe, LewRockwell.com, Auburn (Alabama) 2019.

¹²¹) Ad es., cfr. Murray N. ROTHBARD, *The Religious Right: Toward a Coalition* (1993), in Llewellyn H. ROCKWELL, Jr. (edited by), *The Irrepressible Rothbard*, preface by JoAnn Rothbard, The Center for Libertarian Studies, Burlingame (California) 2000, p. 26-32; cfr. Murray N. ROTHBARD, *Why Paleo?*, in «Rothbard-Rockwell Report», vol. 1, n. 1, May 1990, p. 3.

aderisce di essere credente, non postulando la fede come condizione necessaria, è anche vero che il libertario, esattamente in quanto afferma l'oggettività della realtà, l'immutabilità dei principi e degli assiomi, l'irreformabilità delle costanti etiche non può non interrogarsi sui fondamenti ultimi, non può non riconoscere una verità trascendente e non può non aprirsi in qualche modo alla verità cristiana.

Walter E. BLOCK*
Libertarian Ambivalence

Abstract

To the extent that libertarianism is widely known, it is known as opinionated, dogmatic, intolerant, too sure of itself. But there is another aspect of this political economic philosophy: ambivalence. There are issues upon which this perspective may be described in the very opposite manner. The present paper explores several of these latter topics.

Key words: Libertarianism; ambivalence; opinionated.

* Walter E. Block (1941) is Harold E. Wirth Endowed Chair and Professor of Economics, College of Business, Loyola University New Orleans, and senior fellow at the Mises Institute. He earned his PhD in economics at Columbia University in 1972. He has taught at Rutgers, SUNY Stony Brook, Baruch CUNY, Holy Cross and the University of Central Arkansas. He is the author of more than 600 refereed articles in professional journals, two dozen books, and thousands of op eds. He lectures widely on college campuses, delivers seminars around the world and appears regularly on television and radio shows. He is the Schlarbaum Laureate, Mises Institute, 2011; and has won the Loyola University Research Award (2005, 2008) and the Mises Institute's Rothbard Medal of Freedom, 2005; and the Dux Academicus (<http://www.loyno.edu/news/story/2008/1/11/1435>) award, Loyola University, 2007.

Libertarians are not well known for being ambivalent; not to be ambivalent about anything. To the extent that libertarians are known at all, they are known for pretty much the exact opposite. That is, they are known for being forthright. Indeed, extremely so. It is only a libertarian who could favor open immigration on private property grounds.¹ It is only a libertarian who could support privatizing rivers, lakes and oceans (Block and Nelson, 2015). It is only a libertarian who could make the case in behalf of the privatization of streets, roads and highways (Block, 2009). It is only a libertarian who could defend voluntary slavery² as

¹) Babka, 2016; Berg, 2010; Block, 1998, 2004, 2011A, 2011B, 2013, 2016; Block and Callahan, 2003; Boudreaux, 2002, 2013; Caplan 2012, 2013, 2014; Ebeling, 2015A, 2015B; Ebeling and Hornberger, 2015; Esplugas and Lora, 2010; Fisher, 2010; Friedman, 1973, 2006, 2012; Gregory and Block, 2007; Henderson, 2012; Hornberger, 2014, 2015; Hudson, 1986; Huemer, 2012; Krepelka, 2010; Lee, 2015A, 2015B; Niskanen, 2006; Nowrasteh, 2012, 2015; Richman, 2010, 2013, 2014A, 2014B, 2014C, 2014D, 2014E, 2015A, 2015B, 2016; Salin, 2000, chap. 11; Schooland, 2002A, 2002B; Shikha, 2014; Simon, 1989, 1998; Somin, 2014A, 2014B; Todea, 2010; Wellman, 2011; Wilkinson, 2008, 2010.

²) In the view of Boldrin and Levine, 2008, p. 254: "Take the case of slavery. Why should people not be allowed to sign private contracts binding them to slavery? In fact economists have consistently argued against slavery – during the 19th century David Ricardo and John Stuart Mill engaged in a heated public debate with literary luminaries such as Charles Dickens, with the economists opposing slavery, and the literary giants arguing in favor." For other libertarians on the pro side of this debate, see: Andersson, 2007; Block, 1969, 1979, 1988, 1999, 2001A, 2002A, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007A, 2007B, 2009A, 2009B; Boldrin and Levine, 2008; Frederick, 2014; Kershner, 2003; Lester, 2000; Mosquito, 2014; Nozick, 1974, pp. 58, 283, 331; Steiner, 1994, pp. 232-233; 2013, pp. 230-244; Thomson, 1990, pp. 283-284.

well as reparations to the grandchildren of slaves.³ It is only a libertarian who could favor the legalization of all drugs, without exception.⁴

However, there are some issues about which libertarians are unsure, ambivalent. It is the purpose of the present paper to explore several of them.

Defund public police

The left is intent upon defunding the police. That is because they oppose jailing criminals. They have gone so far in blue state California as to actually legalize theft, insofar as the amount stolen is less than \$950. That is actually true, but only de facto, not de jure. Theft of this amount can no longer count as a felony; it is now merely a misdemeanor. However, the Soros type attorney generals rarely prosecute people found guilty of these crimes, so in effect, there has been a legalization of robbery.⁵

³ Rothbard (1977) on reparations: Consider the “abolition of slavery in the United States. The slaves gained their freedom, it is true, but the land, the plantations that they had tilled and therefore deserved to own under the homestead principle, remained in the hands of their former masters. Furthermore, no reparations were granted the slaves for their oppression out of the hides of their masters. Hence the abolition of slavery remained unfinished, and the seeds of a new revolt have remained to intensify to the present day. Hence, the great importance of the shift in Negro demands from greater welfare handouts to ‘reparations, reparations for the years of slavery and exploitation and for the failure to grant the Negroes their land, the failure to heed the Radical abolitionist’s call for ‘40 acres and a mule’ to the former slaves. In many cases, moreover, the old plantations and the heirs and descendants of the former slaves can be identified, and the reparations can become highly specific indeed.” For further elaboration, see Alston and Block, 2007; America, 1993; Arceneaux, 2005; Bittker, 1972; Block, 1993, 2001B, 2002B; Block and Yeatts, 1999-2000; Robinson, 1998, 2000, 2002; Rothbard, 1977; Ward, 2014; Westley, 1998; Williams, 2009.

⁴ This claim, unlike the previous few, is so well-known it needs no citations in its behalf.

⁵ As a result, numerous stores have gone bankrupt; others have shut down before being overtaken by this eventuality.

Why then defund the police? That is because they are dedicated to capturing and helping imprison robbers and other such malefactors. Why does the left favor such miscreants? That is due to the fact that they disproportionately represent black,⁶ indigenous, and people of color (BIPOC) folks. It is no longer acceptable to use the phrase “colored people” even though there is still a functioning group called the National Association for the Advancement of Colored People. We must not now use the phrase “colored people.” That is racist. People of color is now acceptable. Who knew? Do they make this up as they go along, to purposefully confuse the unwary?

Were straight white males to be found, disproportionately amongst the criminal class, it is exceedingly unlikely they would be defended, let alone revered, by our friends on the left.

What is the libertarian view on all of these matters, in contrast? It is one of ambivalence. On the one hand, we maintain that criminals richly deserve punishment. We also adhere to the notion that the police do indeed function as a thin blue line to quell lawlessness. Thanks to their efforts there are fewer murders, rapes, arsons, kidnappings, frauds, assaults, car-jackings, etc. This is all to the good on the libertarian – meter.

On the other hand they also interdict victimless crimes, behavior between consenting adults, concerning such activities involving drugs, gambling, pornography, prostitution, etc. When they do so, they violate rights that libertarians hold dear. Further, we oppose public police, no matter what they do, in favor of the private version thereof. The former are paid on the basis of taxes mulcted on an involuntary basis, unlike the latter.

⁶ The powers that be amongst the wokesters have recently decreed that “black” must be spelled with a capital b, while white can continue along with a lower case w. Equity, it would appear, does not mean equality of equal treatment in this particular case.

Thus, when it comes to attacking public police, demeaning them, cancelling them, defunding them, etc., we find ourselves between a rock and a hard place. We do, and also do not, wish to support/undermine public police. Speaking as a libertarian, if I had to come down on one side or the other on this matter, it would be to support defunding these governmental employees. But it would be for the very opposite reasons of those socialists who advocate this public policy.

Public sector labor unions

What is the position of libertarians vis a vis labor unions? Ambivalence is once again the order of the day here too. Organized labor engages in not one but two practices, one of which libertarians support, the other we oppose.

The first is the mass quit. If one worker has the right to down tools and walk off the job, he does not lose it when others, too, exercise that right. In the absence of a contract voluntarily signed that precludes such behavior, they may all, together, leave the premises. If such a worker cannot do so, he is in effect a slave,⁷ since that is the most salient characteristic of the “curious institution.” So far, libertarians are pro union.

But the second arrow in the quiver of these organizations is viewed very differently. Not only does the rank and file walk off the job, en masse, but they also prevent competing workers from taking their places.⁸ Further, they set up a picket line around the factory or place of employment and do not allow raw materials in, nor finished good out. This violates private property rights of the employer, as trespass is the order of the day. It is also incompatible with the libertarian law of free association, given that the employer is prevented

⁷ And not a voluntary one, either.

⁸ They are denigrated as labor thieves and “scabs.”

from hiring new employees. Labor legislation requires the former to “bargain fairly” with the latter, when what he wishes to do is to no longer be associated with them at all.

With regard to the first practice, mass quits, libertarians support unions. Insofar as trespass and picket lines are concerned, the very opposite position is taken. Hence, one level of ambivalence.

This is exacerbated when we consider public sector unions, such as teachers in public schools, government policemen, firemen, postal workers, bureaucrats of all types and varieties, etc.

The libertarian view here is even more complicated. First, these jobs should all be abolished and the private sector should take responsibility for those tasks which are compatible with liberty. But public sector unions undermine the capacity of government to do these jobs. When they strike, libertarians can do nothing but applaud. At least for the moment, both of these institutions grind to a halt. It is similar to when the Nazis and the Communists fight: libertarians root for both sides to inflict damage on the other.

Taking a knee

Football player Colin Rand Kaepernick started the practice of “taking a knee” instead of standing tall when the Star Spangled Banner was played before a sports event (Kay, 2017). He was protesting against a whole host of what he regarded as injustices: racism, inequality, the usual panoply of left wing wokist grievances. His example was copied by other football players, and then this practice took hold amongst basketball players as well. It spread from professional athletes to those in colleges.

What is the libertarian assessment of all this? We, too, have abuses against which to protest: taxes, inflation, regulation, victimless criminal laws, foreign aid, the welfare system, compulsory affirmative

action, mandated Diversity, Equity and Inclusion programs, etc. The Star Spangled Banner, and the Pledge of Allegiance, to us, too, represent these injustices.

Hence, the ambivalence. If libertarians “take a knee” at sporting events, we will be giving aid and comfort to these socialists, since there are many more of them than of us, and they are far more famous. We are highly tempted to do so in any case as a means of protest. Should we then do so, and risk supporting policies we oppose? Or, refrain, and thus eschew an eminently reasonable way of protesting? We could take a knee with 500 word essays in signs on our backs distinguishing ourselves from all other such protestors, but that does not seem to fit this bill. Happily, this practice seems to have disappeared, so we can be spared making this decision.

Immigration

This is a hotly debated issue in libertarian circles. Only open border libertarians, however, will come under the sway of ambivalence in this matter. What is that position?

Suppose that a Martian, or an African, or a South American or an Asian, touches down with his rocket ship or helicopter in a desolate part of the US. Think mid Alaska or somewhere in the Rocky Mountains in Wyoming. With no by your leave from anyone, he begins homesteading this virgin land, previously untouched by any human being.

Along comes a border guard⁹ who arrests this undocumented immigrant. He is entirely justified in so doing, according to US law.¹⁰ But we are not now interested in American legislation. Rather, our focus is on the libertarian philosophy. Has any libertarian law been broken? Of course not. The essence of libertarianism is the non-aggression

⁹) They range widely.

¹⁰) We now implicitly assume a Republican Administration. If the Democrats are in control, it is unlikely that any arrest will be made.

axiom and private property rights based on homesteading, so all is copacetic on that front.

However that is not the be all and end all of the matter. Libertarians full well recognize that some immigrants are murderers, rapists, and other types of vicious criminals. Even if they were all well behaved, there might be just too many of them for the country to accommodate. For example an Octillion of peaceful, productive Martians.

How could we protect ourselves, while maintaining strict libertarian principles from both these challenges? One way would be to privatize every square inch of the country. Then if unwanted immigrants for any reason were knocking at our door, we could refuse them on the ground that they would be trespassers.

There is one difficulty with this solution. The aforementioned lands in Wyoming and Alaska are sub-marginal. This means it would not be economical to settle on them, homestead them, live on them. The only solution here would be private charity: groups concerned with being overrun with unwanted immigrants would have to occupy these lands, at a financial loss.

But what about at present? Thousands of immigrants are crossing our southern border. Not all of them, by any means, are innocent. Many are criminals. What should be the libertarian response? Once again, matters are not so clear. Ambivalence is the order of the day. There is no clear libertarian answer to this puzzle.

Statutory rape laws

Should there be any such legislation. Yes, indeed, there should be. If you go to bed with a five year old girl, you are a statutory rapist, even if the child agrees, and gives her consent. We as a society have

determined, very properly, that youngsters of that age are simply not able to agree to any such behavior.

Now, suppose that you co-habit with a 25 year old woman who is of sound mind. Whatever you are, you are not a statutory rapist. We hold that females of that age are perfectly competent, responsible and capable of making such voluntary decisions.

But at what age should the cut off point be? Should it be 16? 17? 18? Maybe 15? Perhaps 19? Again, ambivalence arises. There is simply no libertarian principle from which a proper age can be deduced. Take 17 for example. This is not a totally unreasonable age. But there are some females below this age who are more mature than some over this stage in life. Again, there is no clear cut answer emanating from the philosophy of libertarianism.

Moreover there are such continuum problems that exist all throughout the law. How close does my fist have to be to your nose, and in what context, for you to be justified in undertaking harsh physical defensive violence against me? We must perforce rely upon a jury of our peers to make all such determinations. Ambivalence strikes, yet again.

Torturing animals

Consider some really horrific, nasty, evil, repulsive ways that man treats animals. I am no talking about research on them to cure cancer. Nor, even, to create a better lipstick. Nor, yet, allowing evenly matched dogs or chickens to fight each other, even to the death. Nor, loading up thoroughbred horses with drugs to make them run faster at the risk of their lives. No, I am talking about pouring gasoline on a cat and then burning him alive. Such despicable acts do indeed occur. There is surely a low level in hell reserved for monsters, human monsters, that is, who indulge in such abominations.

Where does ambivalence enter into this picture? It does so, at least for libertarians, since there is no remedy at law to stop such depredations. If there were any justice, such people deserve harsh punishments. Very harsh penalties. But there is nothing in all of libertarianism that can justify meting out any punishment at all, let alone severe ones.

I, unhappily, stick to thin libertarianism in this case, much as I am tempted to take on a thick position. The only remedy is to boycott such people, even though boycotts of an economic variety are not very powerful at all. They are not because they drive prices down, and thus make the targets more competitive.

References:

Alston, Wilton D. and Walter E. Block. 2007. "Reparations, Once Again." *Human Rights Review*, Vol. 9, No. 3, September, pp. 379-392; <http://tinyurl.com/2b75fl>

America, Richard. 1993. *Paying the Social Debt: What White America Owes Black America*. New York, N.Y.: Praeger

Andersson, Anna-Karin. 2007. "An alleged contradiction in Nozick's entitlement theory." *Journal of Libertarian Studies*, Vol. 21, No. 3, Fall: 43-63; http://mises.org/journals/jls/21_3/21_3_3.pdf

Arceneaux, Taniecea. 2005. "Reparations for Slavery: A Cause for Reparations, A Case Against David Horowitz" *The Review of Black Political Economy*, Vol. 32, No. 3-4, Winter-Spring, pp. 141-148

Babka, Jim. 2016. "I want Lew Rockwell to be libertarian on immigration." January 19; <https://www.zeroaggressionproject.org/jim-babka/lew-rockwell-be-libertarian-immigration/>

Bittker, Boris I. 1972. *Reparations: The Case for Black Reparations*. Boston: Beacon Press

Berg, Chris. 2010. "Open the borders." Policy. Vol. 26, No. 1, Autumn, pp. 3-7; <http://www.cis.org.au/images/stories/policy-magazine/2010-autumn/26-1-10-chris-berg.pdf>

Block, Walter E. 1969. "Voluntary Slavery." The Libertarian Connection, Vol. I, No. 3, April 13, pp. 9-11

Block, Walter E. 1979. Book review of Nancy C. Baker, *Baby Selling: the Scandal of Black Market Adoptions*, New York: The Vanguard Press, 1978; *Libertarian Review*, January, Vol. 7, No. 12, pp. 44-45

Block, Walter E. 1988. "Rent-a-womb market," *Thunder Bay Ontario Daily*; June 26

Block, Walter E. 1993. "Malcolm X," *Fraser Forum*, January, pp. 18-19; <http://mises.org/Community/forums/t/5361.aspx>

Block, Walter E. 1998. "A Libertarian Case for Free Immigration," *Journal of Libertarian Studies: An Interdisciplinary Review*, Vol. 13, No. 2, summer, pp. 167-186; http://www.mises.org/journals/jls/13_2/13_2_4.pdf

Block, Walter E. 1999. "Market Inalienability Once Again: Reply to Radin," *Thomas Jefferson Law Journal*, Vol. 22, No. 1, Fall, pp. 37-88; http://www.walterblock.com/publications/market_inalienability.pdf

Block, Walter E. 2001A. "Alienability, Inalienability, Paternalism and the Law: Reply to Kronman," *American Journal of Criminal Law*, Vol. 28, No. 3, Summer, pp. 351-371; http://www.walterblock.com/publications/reply_to_kronman.pdf

Block, Walter E. 2001B. "The Moral Dimensions of Poverty, Entitlements and Theft," *The Journal of Markets and Morality*, Vol. 4, No. 1, pp. 83-93

Block, Walter E. 2002A. "On Reparations to Blacks for Slavery," *Human Rights Review*, Vol. 3, No. 4, July-September, pp. 53-73

Block, Walter E. 2002B. "A Libertarian Theory of Secession and Slavery," June 10; <http://www.lewrockwell.com/block/block15.html>; <http://libertariantruth.wordpress.com/2006/12/08/a-libertarian-theory-of-secession-and-slavery/>

Block, Walter E. 2003. "Toward a Libertarian Theory of Inalienability: A Critique of Rothbard, Barnett, Gordon, Smith, Kinsella and Epstein," *Journal of Libertarian Studies*, Vol.17, No. 2, Spring, pp. 39-85

Block, Walter E. 2004. "Are Alienability and the Apriori of Argument Logically Incompatible?" *Dialogue*, Vol. 1, No. 1. <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2004/256gord6.pdf>

Block, Walter E. 2004. "The State Was a Mistake." Book review of Hoppe, Hans-Hermann, *Democracy, The God that Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order*, 2001 May 25. <http://www.mises.org/fullstory.asp?control=1522>

Block, Walter E. 2005. "Ayn Rand and Austrian Economics: Two Peas in a Pod." *The Journal of Ayn Rand Studies*. Vol. 6, No. 2, Spring, pp. 259-269

Block, Walter E. 2006. "Epstein on alienation: a rejoinder" *International Journal of Social Economics*; Vol. 33, Nos. 3-4, pp. 241-260

Block, Walter E. 2007A. "Secession," *Dialogue*. No. 4; pp. 1-14; <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2007/4.07.WB.pdf>

Block, Walter E. 2007B. "Alienability: Reply to Kuflik." *Humanomics* Vol. 23, No. 3, pp. 117-136

Block, Walter E. 2009. *The Privatization of Roads and Highways: Human and Economic Factors*; Auburn, AL: The Mises Institute

Block, Walter E. 2009A. “Yes, Sell Rivers! And Make Legal Some Slave Contracts” *The Tyee*. July 25; <http://thetyee.ca/Opinion/2009/07/24/SellRivers/>

Block, Walter E. 2009B. “Privatizing Rivers and Voluntary Slave Contracts.” July 27; <http://www.lewrockwell.com/block/block134.html>

Block, Walter E. 2011A. “Hoppe, Kinsella and Rothbard II on Immigration: A Critique.” *Journal of Libertarian Studies*; Vol. 22, pp. 593–623

Block, Walter E. 2011B. “Rejoinder to Hoppe on Immigration,” *Journal of Libertarian Studies* Vol. 22: pp. 771–792

Block, Walter E. 2013. “Rejoinder to Todea on the ‘Open’ Contract of Immigration.” *The Scientific Journal of Humanistic Studies*, Vol. 8, No. 5, March

Block, Walter E. 2016. “Contra Hoppe and Brat on immigration.” *Management Education Science Technology journal*; http://www.mest.meste.org/MEST_Najava_clanaka.html

Block, Walter E. and Gene Callahan. 2003. “Is There a Right to Immigration?” *Human Rights Review*. Vol. 5, No. 1, October-December, pp. 46-71

Block, Walter E. and Peter Lothian Nelson. 2015. *Water Capitalism: The Case for Privatizing Oceans, Rivers, Lakes, and Aquifers*. New York City, N.Y.: Lexington

Block, Walter E. and Guillermo Yeatts. 1999-2000. “The Economics and Ethics of Land Reform: A Critique of the Pontifical Council for Justice and Peace’s ‘Toward a Better Distribution of Land: The

Challenge of Agrarian Reform,” *Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 15, No. 1, pp. 37-69

Boldrin, Michele and David K. Levine. 2008. *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge: Cambridge University Press

Boudreaux, Donald, 2002. “Absorbing Immigrants: Does America Have the Space and Resources to Allow Open Borders?” *The Freeman*, 1 June 2002

Boudreaux, Donald, 2013. “Immigration: The Practice of Principle” *Café Hayek*, 22 June 2013; <http://cafehayek.com/2013/06/immigration-the-practice-of-the-principle.html>

Caplan, Bryan, 2012. “Why Should We Restrict Immigration?” *Cato Journal*, Vol. 32, No. 1, winter

Caplan, Bryan, 2013. “My Path to Open Borders” *Open Borders: The Case*, 2 Jan 2013; <http://openborders.info/blog/my-path-to-open-borders/>

Caplan, Bryan. 2014. “America Should Open Its Borders: My Opening Statement for the Reason Immigration Debate.” April 23; http://econlog.econlib.org/archives/2014/04/america_should.html

Ebeling, Richard. 2015A. “Freedom To Move: Personal Liberty or Government Control, Part I.” July 20; <http://www.epictimes.com/richardebeling/2015/07/freedom-to-move-personal-liberty-or-government-control-part-i/>

Ebeling, Richard. 2015B. “Practicing Freedom: Markets, Marriage, and Migration.” August 3; <http://www.epictimes.com/richardebeling/2015/08/practicing-freedom-markets-marriage-and-migration/>

Ebeling, Richard M. and Jacob G. Hornberger, eds. 1995. *The Case for Free Trade and Open Immigration*. Future of Freedom Foundation

Esplugas, Albert and Manuel Lora. 2010. "Immigrants: Intruders or Guests? A reply to Hoppe and Kinsella" *Journal of Libertarian Studies*, Vol. 22: 185–218

Fisher, Max, 2010. "How Ending Birthright Citizenship Would Change Immigration" *The Wire*, 11 Aug 2010; <http://www.thewire.com/politics/2010/08/how-ending-birthright-citizenship-would-change-immigration/23397/>

Frederick, Danny. 2014. "Voluntary Slavery," *Las Torres de Lucca* 4: 115-37, http://www.latorresdelucca.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=145:laesclavitud-voluntaria&Itemid=24&lang=en

Friedman, David D. [1973] 1995. "Open the Gates." *The Machinery of Freedom: A Guide to Radical Capitalism*. La Salle, Ill.: Open Court

Friedman, David. 2006. "Welfare and Immigration—The Other Half of the Argument," *Ideas*, April 1; http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Welfare_and_Immigration.html

Friedman, David. 2012. "Immigrants and Welfare." November 15; <http://daviddfriedman.blogspot.ca/2012/11/immigrants-and-welfare.html>

Gregory, Anthony and Walter E. Block. 2007. "On Immigration: Reply to Hoppe." *Journal of Libertarian Studies*, vol. 21, No. 3, Fall, pp. 25-42

Henderson, David, 2012. "Tear Down These Walls" *The Freeman*, 30 May

Hornberger , Jacob G. 2014. "End Immigration Socialism." September 22; <http://fff.org/2014/09/22/end-immigration-socialism/>

Hornberger , Jacob G. 2015. "There Is Only One Libertarian Position on Immigration." August 25; <http://fff.org/2015/08/25/one-libertarian-position-immigration/>

Hudson, James L. 1986. "The Philosophy of Immigration," *The Journal of Libertarian Studies*, Vol. 8, No. 1, Winter, pp. 51-62

Huemer, Michael, 2012. "Is There a Right to Immigration?" *Social Theory and Practice*, Vol. 36, No. 3, pp. 429-461; <http://spot.colorado.edu/~huemer/immigration.htm>

Huemer, Michael, 2013. "Citizenism and open borders" *Open Borders: The Case*, 18 Feb 2013; <http://openborders.info/blog/citizenism-and-open-borders/>

Kay, Stanley. 2017. "Every NFL Player Who Has Protested During the National Anthem This Season. Momentum only seems to be growing for the national anthem protest that Colin Kaepernick started." August 22; <https://www.si.com/nfl/2017/08/22/national-anthem-protests-list-players-kneel>

Kershnar, Stephen. 2003. "A Liberal Argument for Slavery," *Journal of Social Philosophy*, 34 (4): 510-36

Krepelka, Jan. 2010. "A pure libertarian theory of immigration." *Journal of Libertarian Studies*; Vol. 22: pp. 35-52

Lee, John, 2015A. "Confusing public and private: the nonsensical private property argument against open borders" *Open Borders*, 31 March 2015; <http://openborders.info/blog/confusing-public-private-nonsensical-private-property-argument-open-borders/>

Lee, John, 2015B. “The claim that open borders inevitably leads to homogeneity is incredibly weak” Open Borders, 14 July 2015; <http://openborders.info/blog/claim-open-borders-inevitably-leads-homogeneity-incredibly-weak/>

Lester, Jan Clifford. 2000. *Escape from Leviathan*. St. Martin’s Press

Mosquito, Bionic. 2014. “The Sanctity of Contract.” April 19; <http://bionicosquito.blogspot.com/2014/04/the-sanctity-of-contract.html>

Niskanen, William. 2006. ‘Build a Wall around the Welfare State, Not around the Country,’ Cato Policy Report. September/October

Nowrasteh, Alex, 2012. “Could Our Immigration Laws Prevent the Next Google?” Huffington Post, 27 Jan 2012, updated 28 March 2012

Nowrasteh, Alex, 2015. “Alex Nowrasteh Critiques Donald Trump’s Immigration Plan” The Federalist, 4 Sep 2015; <http://thefederalist.com/2015/09/04/alex-nowrasteh-critiques-donald-trumps-immigration-plan/>

Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State and Utopia*, New York: Basic Books

Richman, Sheldon. 2010. Border control bogey; What’s next? Internal passports.” July 2; <http://fee.org/freeman/border-control-bogey/#axzz2TOF3I1IZ>

Richman, Sheldon. 2013. “What the Immigration Bill Overlooks.” July 9; <http://fff.org/explore-freedom/article/what-the-immigration-bill-overlooks/>

Richman, Sheldon. 2014A. “TGIF: In Praise of ‘Thick’ Libertarianism.” April 4.

<http://fff.org/explore-freedom/article/tgif-in-praise-of-thick-libertarianism/>

Richman, Sheldon. 2014B. "Libertarianism is more than just rejecting force: the 'thick' and 'thin' of libertarian philosophy." April 6; <http://reason.com/archives/2014/04/06/a-libertarian-opposition-to-racism>

Richman, Sheldon. 2014C. "TGIF: Libertarianism Rightly Conceived." May 2; <http://fff.org/explore-freedom/article/tgif-libertarianism-rightly-conceived/>

Richman, Sheldon. 2014D. "What Social Animals Owe Each Other." July 1; <http://fff.org/explore-freedom/article/what-social-animals-owe-each-other/>

Richman, Sheldon. 2014E. "Let the Immigrants Stay." July 9; <http://fff.org/explore-freedom/article/let-the-immigrants-stay/>

Richman, Sheldon. 2015A. "TGIF: Gun Control and Immigration Restrictions Are Enemies of Liberty." October 23; <http://sheldonfreeassociation.blogspot.ca/2015/10/tgif-gun-control-and-immigration.html>

Richman, Sheldon. 2015B. "TGIF: Let the Refugees In." November 20; <http://sheldonfreeassociation.blogspot.ca/2015/11/tgif-let-refugees-in.html>

Richman, Sheldon. 2016. "Immigrants Are Less Criminal Than Natural-Born Americans." January 14; <https://reason.com/blog/2016/01/14/immigrants-are-less-criminal-than-natura>

Rothbard, Murray N. 1977. *Power and Market: Government and the Economy*, Menlo Park CA: Institute for Humane Studies.

Salin, Pascal. 2000. "L'immigration dans une société libre" [Immigration In A Free Society]. *Libéralisme*. Paris: Odile Jacob.

Schoolland, Ken, 2002A. "Immigration: An Abolitionist Case" Ideas on Liberty, January, pp. 10-14; <http://fee.org/files/doclib/schoolland0102.pdf>

Schoolland, Ken, 2002B. "Why Open Immigration?" World Conference of the International Society for Individual Liberty. México, Puerto Vallarta. 29 July 2002. Speech. <http://www.jonathangullible.com/content/why-open-immigration>

Shikha, Dalmia. 2014. "On immigration, Obama may be cynical, but he's not breaking the law." August 7; http://www.washingtonexaminer.com/on-immigration-obama-may-be-cynical-but-hes-not-breaking-the-law/article/2551807%22%20target=%22_blank

Simon, Julian. 1989. *The Economic Consequences of Immigration*, Oxford: Basil Blackwell

Simon, Julian. 1998. "Are there grounds for limiting immigration?" *Journal of Libertarian Studies*; 13:2, Summer: 137-152

Somin, Ilya. 2014. "Obama, immigration, and the rule of law." November 20; <https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/11/20/obama-immigration-and-the-rule-of-law/>

Steiner, Hillel. 1994. *An Essay on Rights*, Oxford: Blackwell Publishers

Steiner, Hillel. 2013. "Directed Duties and Inalienable Rights." *Ethics* 123 (January): pp. 230–244

Thomson, Judith Jarvis. 1990. *The Realm of Rights*, Cambridge, MA, Harvard University Press

Todea, Diana V. 2010. "A libertarian account of freedom of movement and open borders," 2(2), *The Scientific Journal of Humanistic Studies*; http://www.academia.edu/1151049/A_libertarian_account_of_freedom_of_movement_and_open_borders

Ward, Victor J. 2014. "The Curious Case Of Reparations." September 15; http://www.economicpolicyjournal.com/2014/09/the-curious-case-of-reparations.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+economicpolicyjournal%2FKpwH+%28EconomicPolicyJournal.com%29

Wellman, Christopher. 2011. "The Libertarian Case for Open Borders." <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199731732.003.0004>
Pages 79–92

Westley, Robert. 1998. "Many billions gone: is it time to reconsider the case for black reparations?," 40 *Boston College Law Review* 429-476

Wilkinson, Will, 2008. "Milton Friedman's Argument for Illegal Immigration" *The Fly Bottle: The Sweet Release of Reason*, 11 June; <http://www.willwilkinson.net/flybottle/2008/06/11/milton-friedmans-argument-for-illegal-immigration/>

Wilkinson, Will, 2010. "Liberalism and Birthright Citizenship" *The Fly Bottle: The Sweet Release of Reason*, 9 August; <http://www.willwilkinson.net/flybottle/2010/08/09/liberalism-and-birthright-citizenship/>

Williams, Walter E. 2019. "Reparations for Slavery." June 26; <https://www.creators.com/read/walter-williams/06/19/reparations-for-slavery>

Note e interventi

Guglielmo PIOMBINI*
Oltre la globalizzazione
Come nazionalismo e unionismo continentale stanno
*favorendo il presente degrado***

Le profezie sbagliate degli Eurofili

Nel titolo dell'argomento di oggi, dove si parla di "attuale degrado", c'è una valutazione sulla situazione europea che oggi è condivisa da molti. Ma fino a qualche tempo fa le cose non stavano affatto così. Le previsioni sul futuro dell'Europa e soprattutto

* Brillante e vivace intellettuale, Guglielmo Piombini (1968) è una figura insolita e feconda di pensatore: imprenditore, giornalista, saggista, conferenziere e promotore culturale, infine editore. Tra i suoi libri: *Privatizziamo il chiaro di luna. le ragioni dell'ecologia di mercato* (1996), *La teoria liberale della lotta di classe* (1999), *La proprietà è sacra* (2001), *Il libro grigio del sindacato. Origini e natura dell'oppressione corporativa in Italia* (2002), *Prima dello Stato, il medioevo delle libertà* (2004), *Riscoprire la Scuola Austriaca di economia* (2018), *Il medioevo delle libertà* (2020), *L'epopea libertaria del Far West* (2020) *50 classici del pensiero liberale e libertario* (2020) e *La Croce contro il Leviatano. Perché il Cristianesimo può salvarci dallo Stato onnipotente* (2021). Conduce la Libreria del Ponte (www.libreriadelponte.com), specializzata in libri sul pensiero liberale e libertario, sul cui sito sono raccolti molti articoli suoi e di altri esponenti della cultura libertaria contemporanea. È fondatore e gestore del sito «Trame d'oro. I grandi libri delle scienze sociali in pillole» (www.tramedoro.eu).

** Intervento al Festival della Libertà, Piacenza, 28 gennaio 2023.

dell'Unione Europea erano decisamente trionfalistiche. Nel 2005 il politologo progressista americano Jeremy Rifkin pubblicò un libro, intitolato *Il sogno europeo. Come l'Europa ha creato una nuova visione del futuro che sta lentamente eclissando il sogno americano*. In questo libro Rifkin affermava che il Sogno americano era finito, e che in tutto il mondo si stava affermando un nuovo sogno, il Sogno europeo, che privilegiava lo sviluppo sostenibile, l'integrazione sociale, la responsabilità collettiva. Letto oggi, meno di vent'anni dopo, ci fa sorridere per quanto è invecchiato male. Si tratta dell'ennesima profezia socialista sbagliata, a dimostrazione della continua incapacità degli intellettuali di Sinistra di comprendere la realtà che accade intorno a loro a causa dell'applicazione di schemi ideologici sbagliati.

Rifkin fa parte di quella larga schiera di progressisti americani che il politologo conservatore americano David Harsanyi chiama polemicamente "eurofili", i quali vorrebbero che l'America abbandonasse il proprio sistema economico e politico più liberale, federale e decentralizzato, e adottassero il modello socialdemocratico europeo e un super-Stato centralizzato analogo all'Unione Europea. Politici come Barack Obama, Hillary Clinton o Bernie Sanders hanno dichiarato in diverse occasioni di essere grandi sostenitori delle politiche sociali che ci sono in Europa. Molti altri intellettuali di Sinistra, a partire da Paul Krugman, negli anni passati ci avevano assicurato che l'Europa avrebbe dominato il XXI secolo e assunto le leadership mondiale non con la forza militare, ma grazie al suo superiore sistema sociale. Facendo eco a queste diffuse convinzioni, nel marzo del 2000 i primi ministri dei governi europei si incontrarono a Lisbona per discutere delle strategie per i successivi 10 anni. Il consenso generale era che l'Europa sarebbe diventata l'economia più competitiva e dinamica del mondo.

Oggi ci chiediamo come siano potute nascere queste allucinazioni. È evidente che l'Europa sta declinando rispetto al resto

del mondo. La condizione attuale dell'Europa è fatta di bassa crescita economica, di elevata tassazione e disoccupazione, di una crisi energetica che ha cause esclusivamente politiche, da un crescente centralismo e autoritarismo delle istituzioni europee, di immigrazione di massa, di declino demografico. L'invecchiamento della popolazione e il calo della forza-lavoro giovanile suonano come una condanna a morte per il tanto celebrato sistema assistenziale europeo. Nessuno di questi eurofili, a quanto pare, aveva preso in considerazione gli effetti negativi derivanti dal crollo delle nascite, dall'esplosione della spesa sociale, dall'eccessiva regolamentazione dell'economia, dalla mancata integrazione di milioni di musulmani.

Oggi appare chiaro che le aziende europee non hanno alcuna possibilità di competere con gli Stati Uniti sul piano economico, e che faticano persino a reggere la concorrenza della Cina e dell'India. Se prendiamo le 150 aziende tecnologiche più grandi del mondo, il 65% sono americane, il 20% sono cinesi, mentre l'Europa è molto più indietro. L'America è la più grande economia del mondo, e la sua quota, circa il 25% del PIL mondiale, è rimasta più o meno la stessa dal 1980 a oggi, malgrado l'ascesa della Cina e dell'India. Nello stesso periodo, la quota europea del PIL mondiale è scesa dal 34,6% al 22%.

Il declino demografico dell'Europa

Ma il segnale più grave, triste e doloroso della decadenza europea è dato dal suo collasso demografico. La storia sembra essere arrivata a un punto di inversione: per molti secoli l'Europa ha esportato la propria popolazione nel mondo. Il periodo che va dalla Rivoluzione industriale alla Prima guerra mondiale, cioè quella che possiamo chiamare epoca liberale classica, è stata quella del trionfo demografico dell'Europa. In quest'arco di tempo non solo la popolazione europea aumentò di cento milioni di abitanti, ma esportò nel mondo altri 60 milioni di immigrati,

di cui 43 milioni negli Stati Uniti. Agli inizi del Novecento, un abitante della terra su tre era di origine europea. Oggi, al contrario, la popolazione europea si sta rapidamente contraendo. La sua popolazione sta invecchiando e riducendo e i non nati vengono sostituiti da immigrati non assimilabili.

Lo scenario dell'Eurabia evocato da Oriana Fallaci o da Bat Ye'or si sta rivelando sempre più realistico, dato che in molte aree d'Europa sono ormai state colonizzate da popolazioni musulmane non integrate e spesso radicalizzate. Oggi, ad esempio, metà della popolazione della città svedese di Malmö è islamica. A Oslo, Anversa, Bruxelles, Birmingham o a Vienna già oggi i musulmani sono più numerosi dei cattolici nelle scuole medie e superiori, e fra vent'anni un viennese su tre sarà musulmano. Basta visitare molte città della Germania, della Francia, dell'Inghilterra o del Belgio per rendersi conto che interi quartieri hanno già assunto un aspetto mediorientale e sono già terra d'islam. Vi son già mille aree ad accesso vietato in Europa, dove si applica la *sharia* e dove nemmeno la polizia ha il coraggio di entrare.

Il ritorno del comunismo sotto altre forme

Dopo questa deprimente diagnosi è giunto il momento di chiedersi: come siamo arrivati a questo punto? Facciamo un passo indietro di qualche decennio. L'amico Leonardo Facco, in un libro uscito nel 2019, nel trentennale dell'abbattimento del Muro di Berlino, intitolato *Il Muro di Berlino e i suoi calcinacci. Cosa c'è da festeggiare?*, si è posto questo interrogativo: siamo sicuri che l'Occidente abbia vinto la Guerra Fredda? L'autore ritiene le celebrazioni trionfistiche siano fuori luogo, perché la caduta dei regimi socialisti dell'Europa orientale non ha determinato anche la fine dell'ideologia comunista. A ben guardare, sembra che il crollo del Muro abbia, paradossalmente, portato l'Occidente ad abbassare la guardia nei

confronti delle idee marxiste, che hanno così potuto ripresentarsi indisturbate sotto altre forme (multiculturalismo, politicamente corretto, ambientalismo, ideologia *woke*).

Il marxismo-leninismo ha edificato le peggiori tirannie della storia e assassinato brutalmente più di cento milioni di esseri umani, eppure nessuno stigma è rimasto attaccato ai suoi simpatizzanti. Il fatto che i politici e gli intellettuali filo-comunisti non siano stati accusati di complicità o collaborazionismo, e che continuino a vantare una propria superiorità morale, è il segno evidente che l'Occidente ha perduto la Guerra Fredda sul piano culturale.

Purtroppo non è stata fatta, nei confronti del comunismo, un'opera di delegittimazione culturale analoga alla denazificazione postbellica. Bisognava istituire un processo analogo a quello di Norimberga per i crimini del comunismo, raccoglierne tutte le testimonianze, produrre documentari, film e romanzi sul gulag, il terrore, gli stermini dei contadini e le carestie di massa. L'Occidente ha fatto l'errore di non dare il colpo di grazia all'ideologia comunista, ma questo è avvenuto perché le leve del potere culturale hanno continuato ad essere in mano alla Sinistra. Tutto questo lavoro indispensabile per la memoria storica non è stato fatto, e oggi ne paghiamo le conseguenze.

Un tentativo di rivincita

Il fatto che dopo la fine del socialismo reale gli intellettuali filomarxisti siano saliti in massa sul carro del multiculturalismo dimostra chiaramente che quest'ultimo non è altro che la prosecuzione del comunismo con altri mezzi. Probabilmente è un tentativo di rivincita di coloro che ai tempi della Guerra Fredda militavano dalla parte dell'Unione Sovietica, e che non hanno mai accettato la caduta del Muro di Berlino. Hanno cambiato le parole d'ordine, dato che non parlano più di piani quinquennali o di abolizione della proprietà privata,

ma il loro obiettivo finale è rimasto lo stesso: l'edificazione di una società socialista ed egualitaria soggetta al potere assoluto di uno Stato totalitario.

Come si spiega l'appassionato filo-islamismo dei neo-marxisti, a prima vista inconcepibile, dato che le due ideologie non hanno nulla in comune? Questa Sinistra ha perso tutto ciò che aveva: l'URSS, il Terzo Mondo, la classe operaia, e ora vede l'islam radicale come un proletariato surrogato per mobilitare il mondo contro il libero mercato e l'Occidente. Avendo fallito nel loro primo tentativo di realizzare una rivoluzione in Occidente, oggi sperano che gli immigrati islamici, con la loro attitudine per le azioni violente e distruttive, formino una nuova massa rivoluzionaria. La Sinistra occidentale sta importando un nuovo tipo di proletariato, dopo essere stata delusa dal primo, nella speranza che facciano la pelle all'odiato Occidente.

Nel XX secolo il marxismo si è dimostrato il più mortale sistema di credenze del pianeta. Era riuscito a demolire le basi della civiltà in gran parte dell'Europa e dell'Asia, prima di arrendersi all'inizio degli anni Novanta. Oggi la sua minaccia è tornata ancora più insidiosa, e stavolta potrebbe essere letale. I liberali classici, i libertari e i conservatori hanno già confutato il marxismo sul piano intellettuale, ma sul piano politico la vittoria non è stata completa, e ora va portata a termine. Il comunismo, nella sua nuova veste postmoderna e multiculturalista, deve essere definitivamente sconfitto se l'Occidente vuole sopravvivere.

Riccardo RENZI*

*Due esempi di Monti di Pietà: Jesi, Urbania, Osimo.
Breve riflessione sulla nascita dell'istituzione*

Introduzione

Nell'Osservanza francescana, nata fundamentalmente come riforma pauperistica delle decadenti istituzioni francescane del Trecento, germinò ben presto, con l'ingresso nell'ordine di uomini come Bernardino da Siena¹, Giovanni da Capestrano², Giacomo della Marca³ e altri, l'elemento a reale fondamento dell'ideale francescano: lo slancio apostolico. Nella predicazione francescana comparvero immediatamente gli aspetti catechetici e morali, ma non risulta ancora chiaro quando su tali aspetti prevalsero quelli della morale sociale. Naturalmente il germe della morale sociale risedeva nell'Osservanza fin dai suoi albori, che fin da subito si contrappone con una fervida

* Riccardo Renzi (1994). Laurea triennale in Lettere classiche e laurea magistrale in Ricerca storica e risorse della memoria. Membro del Centro Studi Sallustiani dell'Unipop di Fermo e vicedirettore della rivista di filologia greca e latina «Scholia». Ha pubblicato numerose monografie di carattere storico-filologico e collabora con diverse riviste. Ha pubblicato libri di poesie e di storia classica e medioevale.

¹ Si consiglia la lettura di: P. BARGELLINI, *S. Bernardino da Siena*, Padova, Banca Antoniana, 1988.

² G. SARTORELLI, *San Giovanni da Capestrano atleta di Cristo*, L'Aquila, L. U. Iapadre, 1986.

³ G. FIORI, *San Giacomo della Marca*, Roma, Ed. di Fiamma nova, 1964.

lotta oratoria ai vizi e all'ignoranza religiosa del popolo. Già questo è un rilievo di massima importanza: cioè la sensibilità sociale popolare dei Francescani dell'Osservanza, una cui radice è facilmente individuabile nel loro essere *minores*, popolari e umili per eccellenza, vicini ai poveri e agli ultimi per scelta⁴. Tale sensibilità istintiva si muta in presa di coscienza così che i Francescani divengono quasi gli interpreti e i mediatori delle esigenze della collettività, in particolare di quella umile, fino ad ora lasciata a tacere in disparte e mai ascoltata da nessuno. Dallo stato della presa di coscienza si passa all'azione con il capeggiare un movimento di riforma sociale, unito strettamente alla riforma religiosa e morale degli altri settori⁵. Solo partendo da tale concezione è possibile realmente comprendere il perché e in che maniera i francescani spinsero molte città a fondare un loro Monte di Pietà.

I Francescani passarono dalla predicazione alla pratica quando si resero conto che una delle principali cause di povertà erano i tassi di interesse nei prestiti. Uno dei motivi che infatti li spinse a fondare i Monti di Pietà fu quello di frenare, o almeno cercare di rallentare l'attività chirografaria degli ebrei, che stava "appestando" le maggiori città della Penisola⁶, riducendo molta gente in uno stato di miseria assoluta⁷. È qui allora che si apre quella pagina della storia della Chiesa e dell'Ordine Franciscano, che vede questi ultimi contrapporsi

⁴ G. GARRANI, *Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigenii Monti di pietà: riflessi della tecnica bancaria antica su quella moderna*, Milano, Giuffrè, 1957, p. 27-34.

⁵ A. GHINATO, *Vita religiosa nel Quattrocento italiano: apostolato religioso e sociale di S. Giacomo della Marca in Terni*, Roma, Edizioni francescane, 1956, p. 62-63.

⁶ D. D'INGECCO, *Monti di pietà e monti frumentari tra Umbria e Marche*, Foligno 2006, p. 105-109.

⁷ R. SCURO, *Il credito gestito dai non-cittadini: i banchieri ebrei a Vicenza e Bassano nel Quattrocento*, in *Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2007, p. 54-72.

duramente all'usura ebraica nelle varie città italiane. La documentazione sulla questione risulta essere avara per quasi tutto il Quattrocento, ma con lo scavallare del secolo si fa improvvisamente abbondante e attenta alle minuzie. L'invenzione dei Monti di Pietà fu tutta Francescana com'è ben esplicitato da Bernardinus de Bustis nel suo *Defensorium*: «inventato e raccomandato dai francescani»⁸. Con tutta probabilità i portatori di tale idea così rivoluzionaria furono i grandi nomi dell'Osservanza socialmente impegnata, quali Giacomo della Marca, Michele da Milano, Marco da Montegallo, Barnaba da Terni e Fortunato da Perugia. Dall'idea astratta alla concreta fondazione dell'istituto, il passaggio fondamentale si ebbe attraverso un'azione collegiale e corale che portò alla fondazione del Monte di Pietà di Perugia⁹. Sono proprio questi predicatori, la parte attiva dell'Osservanza, che passando nelle varie città della Penisola, spingono i loro governatori a fondare tale istituzione. Questo lo si evince chiaramente da una lettura attenta delle fonti storiche, quasi sempre, qualche mese dopo il passaggio del predicatore, nella città andrà a sorgere il Monte di Pietà. Questo è un dato ricorrente e di un'evidenza folgorante. L'Holzapfel elenca un'ottantina di nomi¹⁰, oggi se ne conoscono quasi il doppio. L'importante non è conoscere i nomi dei predicatori più importanti, ma sapere che intorno a questi ne ruotavano centinaia di minori. Tale esercito, sembra questa l'immagine più appropriata da dare a tale orda di predicatori, dal punto di vista storico cronologico, ci si presenta distribuito in una triplice ondata d'assalto: un primo periodo che va dalle origini sino all'inizio dell'opera

⁸ G. CASELLI, *Studi su S. Giacomo della Marca: pubblicati in occasione del 2. centenario della sua canonizzazione*, Offida, N. P. De Sanctis, 1926, p. 133.

⁹ G. CASELLI, *Studi su S. Giacomo*, cit., p. 110.

¹⁰ H. HOLZAPFEL, *Le origini dei Monti di Pietà (1462-1515)*, in *La Verna, rivista illustrata sanfrancescana storico-sociale*, anno 1904-5, n. 20.

montuaria di Bernardino da Feltre, il periodo successivo a questo sino al 1515 e quello sino alla metà del Cinquecento¹¹.

Jesi

Il caso del Monte di Pietà di Jesi fa parte del primissimo periodo del sorgere di tali istituzioni. Nella città di Jesi la lotta all'usura ebraica, prima della nascita del monte, fu più aspra che in altre città marchigiane. Il primo ebreo che troviamo menzionato è Benedetto al quale il Comune faceva ricorso nel 1431, 1434 e 1435, rispettivamente per un prestito di 19, 3 e 50 ducati¹². Tra il 1435 e il 1450 le menzioni a ebrei nei Consigli Comunali si fanno sempre più fitte, la città pullula infatti di usurai e sempre più spesso il Comune si trova costretto a scendere a compromessi con quest'ultimi. Il clima cambiò repentinamente il 18 aprile del 1470, quando venne portata in Consiglio di credenza la seguente proposta: «super facto ebrei an expelli debeat vel retineri et de Monte fiendo»¹³. In tale Consiglio il suo esame venne rinviato, ma essa venne ripresentata, sotto evidenti pressioni esterne, al Consiglio di credenza il 29 dello stesso mese, che però la girò al Consiglio Generale, che il 6 maggio del 1470, la respinse, nonostante l'esortazione di padre Francesco da Urbino¹⁴. Venne respinta con 43 voti a favore e 47 contrari, poiché assieme alla proposta di fondazione del Monte di Pietà, il Frate voleva far passare l'espulsione immediata di tutti gli ebrei dalla città, allora molti consiglieri temendo nefaste ripercussioni economiche, la respinsero¹⁵. Ci si rendeva infatti conto

¹¹ Ivi, p. 11.

¹² Archivio Comunale di Jesi, *Camerlengato, exitus stt.* 1431, c. 67 v; Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1434-39, cc. 134v e 166. Il denaro prestato serviva per pagare 25 famuli al fratello di Francesco Sforza, Alessandro.

¹³ Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1468-70, c. 182.

¹⁴ Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1470 – 72, cc. 2v, 3r.

¹⁵ Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1470 – 72, cc. 13v, 15v.

che gli ebrei, da una parte recavano danno all'economia, ma dall'altra facevano circolare denaro. La proposta, dopo riflessioni e discordie, venne nuovamente portata davanti al Consiglio il 15 marzo del 1472, senza però la sezione relativa alla cacciata degli ebrei¹⁶. Fu presentata da Marco *predicator*, che molto probabilmente va identificato con Marco da Montegallo¹⁷. Di quest'ultimo è lo schema che sta alla base della costituzione del Monte. La proposta venne approvata con 132 voti a favore e 22 contro¹⁸. Nacque così il Monte di Pietà di Jesi. Vi si stabiliva che il capitale d'impianto fissato in ducati 124 venisse costituito con i vari introiti del Comune, di cui si elencano voci e quote; che il salario dell'ufficiale del Monte di 24 ducati si ricavasse dai fondi del Gonfaloniere e dei Priori; che la mercede dei salariati addetti al Monte si ricavasse dalle ritenute sugli stipendi dei medici, dei maestri di scuola e del cancelliere.

Si noti, anche in luce della precedente pubblicazione su questa rivista, R. Renzi, *Breve storia del Monte di Pietà della città di Osimo*, in *Il Sentiero Francese*, anno XII, Numero 47, 2022, come la Marca meridionale abbia giocato un ruolo chiave nella nascita e nello sviluppo dei Monti di Pietà. I Monti marchigiani, infatti, appartengono quasi tutti a quella prima fase della diffusione dell'istituzione, quasi tutti sorgono tra il 1470 e il 1485. Probabilmente il ruolo giocato da San Giacomo della Marca e dai suoi predicatori è molto più imponente e onnipotente, di quanto realmente ci si renda storicamente conto.

Urbania

La reale portata economica e sociale di tali Enti (Monti di Pietà) nelle Marche ancora non è stata ben definita, anche se, per quanto

¹⁶ Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1470 – 72, cc. 42v.

¹⁷ Cfr. con Zonghi e Nicolini.

¹⁸ Archivio Comunale di Jesi, *Riformanze*, 1470 – 72, cc.88v.

concerne questa regione, dei bagliori di luce vi sono stati, si pensi all'opera di Anselmi sul Monte di Pietà di Arcevia¹⁹, oppure a Liburdi e alle ricerche sui Monti di Pietà di Offida e Acquaviva²⁰.

Già nei precedenti lavori pubblicati sulla presente rivista²¹ ci si era resi conto come tale Ente tendesse a svilupparsi in città dove fossero presenti comunità ebraiche, poiché il Monte nacque proprio in opposizione alla dilagante usura ebraica. Per quanto concerne la zona dell'ex Ducato di Urbino, il fenomeno è ancor più accentuato. Qui i Monti sorsero solo ed esclusivamente nelle città ospitanti le maggiori comunità ebraiche: Urbino, Pergola, Fossombrone, Sant'Angelo in Vado, Cagli, Castel Durante (attuale Urbania)²², che sarà oggetto del nostro studio.

Il primo personaggio di stirpe giudaica menzionato nei documenti di Urbania è un Simone ebreo che il 18 novembre 1396 è in lite per una mancata restituzione del credito con Giovanni di Ritio di Deoteguardi²³. L'attività lucrativa ebraica risulta evidente da un documento del febbraio 1424, nel quale Pietro Salvi nomina procuratore Ser Ciccio Ferri duratino nella causa contro l'ebreo Angelo di Maestro Aleontio²⁴. Egli svolgeva la sua attività presso Castel Durante. Presso Casteldurante sono gli ebrei che gestiscono il banco del prestito. Vari sono i maestri ebrei a capo del banco riportati nei

¹⁹ A. ANSELMI, *Il Monte di Pietà di Arcevia*, Foligno 1891.

²⁰ E. LIBURDI, *Della fondazione dei Monti di Pietà di Offida (1556) e di Acquaviva P. (1561)*, in *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, IV (1964-1965), Ancona 1966, p. 157-176.

²¹ Studi di Riccardo Renzi sui Monti di Pietà di Osimo e Jesi.

²² E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche della Diocesi di Urbania*, Urbania 1938, p. 16-25. Urbania era conosciuta fino al 1636 con il nome di Casteldurante, cambiò la propria denominazione in quella attuale in onore di papa Urbano VIII dopo esser stata elevata a città e diocesi.

²³ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B.3, n. 2.

²⁴ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B. 17, n. 3.

documenti: maestro Allevutio ebreo²⁵ e Manuele Musetti «hebreo de Perugia»²⁶. Il Banco era stato dato in gestione agli ebrei dal conte

²⁵ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B. 15, n. 4, c. 121.

²⁶ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B. 15, n. 4, anno 8 gennaio 1444.

Oddantonio di Urbino²⁷, per la cifra di 25 ducati l'anno²⁸. Per molti decenni l'amministrazione del banco del prestito venne sempre

²⁷ Oddantonio da Montefeltro nacque il 18 gennaio 1427 dal conte di Urbino Guidantonio da Montefeltro e dalla seconda moglie di costui, Caterina Colonna. Oddantonio fu l'unico figlio maschio legittimo del conte di Urbino e superò nel diritto di successione il fratellastro maggiore Federico, nato nel 1422 e legittimato nel 1424. Nel 1442 Oddantonio e Cecilia Gonzaga mandarono a vuoto il tentativo promosso dai genitori di combinare il loro matrimonio; successivamente Cecilia entrerà in convento (1444). Il 17 febbraio 1443, pochi giorni prima della morte del padre, Oddantonio venne investito del vicariato apostolico in temporalibus, e associato così al governo dei domini paterni. Il 25 aprile 1443 a Siena il papa Eugenio IV, anche grazie ai buoni uffici dello zio, il potente cardinale Prospero Colonna (che consentiva così il ritorno a Roma del papa dopo l'allontanamento di quasi dieci anni prima), elevava Oddantonio al grado di duca di Urbino, titolo trasmissibile agli eredi. Al suo ritorno a Urbino incaricò lo zio Antonio di Niccolò da Montefeltro di recarsi a Ferrara a chiedere, per suo conto, la mano di Isotta d'Este, sorella di Lionello Marchese di Ferrara. L'atto di matrimonio con Isotta d'Este fu firmato per procura a Ferrara il 6 luglio 1443 e pubblicato a Urbino il 14 dello stesso mese. La nomina a duca si inquadra anche nell'azione pontificia di contrasto a Francesco Sforza nelle Marche, nella quale i Montefeltro erano comunque impegnati militando da tempo nell'esercito del duca di Milano, alleato del papa nella lotta allo Sforza. La guerra alle porte dello Stato, le ingenti spese per sostenerla, unite alle spese sostenute per pagare la nomina ducale, costrinsero il giovanissimo duca a un'inedita stretta fiscale che accrebbe il malumore della popolazione. Lo scontento fu alimentato anche dal discredito gettato sulla corte comitale dal comportamento di alcuni consiglieri, accusati di vita dissoluta e di gravi molestie ad alcune donne urbinati. Così, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 1444 un manipolo di congiurati entrò nel palazzo signorile e fece scempio del duca, di Manfredo Pio di Carpi e Tommaso di Guido d'Agnello. Alla congiura parteciparono anche esponenti della corte, come Pierantonio Paltroni, ed è assai probabile che ebbe motivazioni esclusivamente politiche. Oddantonio doveva apparire inadatto a governare lo Stato in quel difficile frangente, specialmente a fronte della forte presenza di Federico, tenuto ai margini del governo. In più il duca di Urbino era pienamente sotto l'influenza del signore di Cesena Domenico (Novello) Malatesta, esponente di una casata storicamente avversaria dei Montefeltro.

assegnata ad ebrei, ma le liti tra loro per aggiudicarselo andarono aumentando sempre di più nel corso degli anni. Un caso emblematico è quello del 1454 quando Ser Francesco di ser Ludovico de Ruffis fece causa ad Abeventino di Salomone²⁹. Oltre a queste continue diatribe, l'altro grande problema di tale banco era costituito dai tassi di interesse troppo elevati. La soluzione era da tempo palesata dai frati francescani minori osservanti che avevano presso Castel Durante un grande convento fondato da San Giacomo della Marca durante il suo passaggio in Urbania. Presso tale convento era conservato anche un manoscritto con i sermoni domenicali del frate³⁰. L'istituto del Monte di Urbania rimarrà profondamente legato a tale convento e il Padre Guardiano, per statuto, avrà sempre un ruolo di primissimo piano nella sua gestione. Tale legame accredita ancor più la tesi del Rossi³¹, secondo il quale gli Osservanti Minori furono gli unici veri promotori della nascita dell'istituzione presso Castel Durante. Stando a ciò il Monte fu fondato dai frati Antonio da Montemilone³², Giovanni Pili da Fano e Filippo da Parma.

Per un approfondimento su tale figura si veda: R. Renzi, *Nota sulle corti rinascimentali dei Montefeltro, degli Sforza di Pesaro e dei Della Rovere*, in *Marca/Marche*, n. 16, 2021.

²⁸ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B. 7, n. 2.

²⁹ Archivio del comune di Urbania, Archivio Antico, *Civilia*, B. 15, n. 4, c. 119.

³⁰ Il manoscritto oggi è conservato presso la Biblioteca Franciscana del Convento di S. Antonio di Falconara Marittima. R. LIOI, *Situazione degli studi su S. Giacomo della Marca*, in *Picenum Seraphicum*, IV 1969.

³¹ E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche*, cit., p. 19.

³² Attuale Pollenza. Il nome in età romana era *Pollentia*, mutò durante il medioevo in Montemilone, per poi tornare ad essere Pollenza. Le prime tracce dell'uomo compaiono nell'VIII secolo a.C., epoca a cui risale un'estesa necropoli rivenuta a Monte Franco, a nord dell'abitato. Risulta dagli scritti di Tito Livio, Strabone, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane e Svetonio, una cittadina nominata *Pollentia* o *Pneuentia* descritta come uno dei principali centri del Piceno posti lungo l'Itinerarium Antonini. Della cittadina romana

Una prima attestazione dell'esistenza del Monte, dall'esame dei documenti, si ha nelle Riformanze del 14 aprile 1506. Nel documento si afferma che il Consiglio Comunale è stato riunito dietro richiesta di Fra Antonio da Montemilone, che propone come argomento «eiectionem ebreorum de terra durantis et confectionem Montis Pietatis»³³. La trattativa però non si concluse qui, ma durò ben un anno. Fra Antonio doveva infatti far la spola tra Castel Durante e Fossombrone dove appunto nella Quaresima del 1505 sprona i cittadini durantini a dare vita al Monte³⁴. L'anno dopo, dopo aver tenuto discorsi in pubblico per diversi mesi, torna alla carica, fa convocare il consiglio generale il 19 aprile e chiede la erezione del Monte³⁵. Il 10 maggio 1506 venne riunito nuovamente il consiglio che confermò la cancellazione dei Capitoli con gli ebrei, deliberando un contributo a favore del nuovo

non si conosce però l'esatta collocazione; certamente ebbe una vita florida in epoca repubblicana per essere poi oscurata dalla vicina Urbs Salvia in epoca imperiale. In nome potrebbe derivare dal verbo latino pollere e dalla divinità Pollentia, simbolo di vitalità e forza. Dopo le invasioni barbariche l'abitato venne distrutto, per essere poi ricostruito intorno prima dell'anno Mille dal condottiero carolingio Milone, che riceve questo feudo dal Papa e da Carlo III; a lui si collega il toponimo Monte Milone utilizzato fino all'epoca moderna. Nel 1248, divenuto un Comune indipendente, il paese si trova fa parte di una confederazione di comuni composta da Cingoli, Tolentino, Matelica, Camerino e Treia. In quest'epoca l'impianto urbanistico si presenta già a schema radiocentrico secondo i dettami dell'urbanistica romana, con a nord i quartieri di Santa Maria e San Salvatore, a sud quelli di Sant'Andrea e San Bartolomeo. Intorno al Castello di Monte Milone (attuale centro storico) sorgono gli altri quattro castelli raffigurati sullo stemma comunale: il Cassero o Borgo Piazza vecchia (Colle La Croce-Mont Franco-Molino), Castel Gualdo (zona Santa Lucia), Gagliano (Palombarette) e Castel Franco (Monte Fanco).

³³ Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1506, c. 191.

³⁴ Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1506, c. 197. Si veda pure: P. MANZI, *La cinta fortificata di Montemilone (oggi Pollenza)*, Roma, 1967, a p. 103 si parla di Fra Antonio.

³⁵ Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1507, c. 81.

Ente di 25 ducati per ogni colletta³⁶. Da questo momento in poi il Monte iniziò a crescere e prosperare grazie alle tante iniziative in suo favore, in *primis* ricordiamo quella del duca Guidobaldo I³⁷. Anche Fra Antonio

³⁶ Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1506, c. 193.

³⁷ Guidobaldo era figlio di Federico da Montefeltro e di Battista Sforza, assunse il dominio di Urbino alla morte del padre in momenti di grande incertezza politica alla sola età di dieci anni, guidato e assistito dallo zio paterno, il conte Ottaviano Ubaldini (figlio di Bernardino Ubaldini della Carda), nominato suo tutore, e dal fratello Antonio da Montefeltro. Il 1° maggio 1483 fu nominato Capitano Generale degli eserciti della lega tra il re di Napoli e il duca di Milano. Ebbe alcune divergenze con il pontefice a proposito del Castello di Petroia, ma le ripianò subito e già al tempo della congiura dei baroni militò per la Chiesa contro il regno di Napoli, divenendo uno degli alleati più fedeli del papa. Fu al soldo di Alessandro VI durante l'infausta discesa in Italia di Carlo VIII e la caduta del regno di Napoli (21 febbraio 1495). In seguito marciò contro lo stesso re francese militando per la Serenissima. Acquisita in tutta Italia la fama di valente capitano, fu chiamato dai fiorentini contro Pisa, ma non ebbe fortuna in questa guerra, a causa per l'abilità strategica del suo avversario Lucio Malvezzi. Nella battaglia di Valerano fu fatto prigioniero da Battista Tosi, che militava nelle file degli Orsini. Quando il duca Valentino si diede all'occupazione della Romagna, Imola e Forlì, le città di Caterina Sforza, caddero l'una dopo l'altra. Guidobaldo abbandonò in tutta fretta il ducato invaso da nord, per salvarsi la vita, rifugiandosi prima a Ravenna, poi a Mantova. Il duca non poté tornare a Urbino se non quando salì al soglio pontificio il papa Giulio II. Venne pienamente reintegrato nei suoi possessi dal Pontefice che entrò solennemente insieme a lui nel Ducato, passando di città in città. Venne nominato dal papa anche Capitano Generale e Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, ruoli già ricoperti dal padre Federico. A soli trentasei anni soccombette alla gotta che lo aveva lungamente tormentato e morì nell'aprile del 1508, pochi mesi prima del fratellastro Antonio. La salma fu portata solennemente a Urbino e sepolta nella chiesa di San Bernardino, il mausoleo ducale, accanto a quella di suo padre Federico. Con la morte di Guidobaldo si estinse la discendenza dei da Montefeltro e Francesco Maria I Della Rovere divenne duca e signore di Urbino.

Su Guidobaldo I si veda: R. Renzi, *Nota sulle corti rinascimentali dei Montefeltro, degli Sforza di Pesaro e dei Della Rovere*, in *Marca/Marche*, n. 16, 2021.

da Montemilone per raccogliere fondi, tutti gli anni in tempo di quaresima organizzava una fiaccolata³⁸. Il duca Guidobaldo I ne ordina un'altra per le feste di natale e impone che ogni ufficiale sborsi mezzo bolognino per ogni fiorino di guadagno a favore delle casse del Monte³⁹. All'opera di Fra Antonio si aggiunse, come anticipato in precedenza, quella dei frati Giovanni Pili da Fano⁴⁰ e Paolo da Saulo, quest'ultimo morto presso il convento di S. Francesco il marzo 1539⁴¹. Fu proprio quest'ultimo che nel Consiglio dell'8 aprile 1509 implorò i presenti affinché si mettesse un freno al gioco d'azzardo, si riconoscesse la festa di San Lazzaro, che si imponesse agli ebrei di indossare un segno distintivo e che si vendessero certi mantelli affinché il loro ricavato venisse versato nelle casse del Monte di Pietà⁴².

Da questo mio umile lavoro si evince immediatamente quanto ad Urbania, rispetto ad Osimo e Jesi, la componente francescana sia stata l'unica vera promotrice della fondazione dell'istituzione e quanto essi abbiano contribuito, nei primi anni, attraverso varie iniziative al suo mantenimento e alla sua crescita. Inoltre ad Urbania maggiore fu anche l'avversione nei confronti dell'attività ebraica di lucro, infatti mentre nelle altre due città si cercò sempre un compromesso, qui fin da subito essi vennero messi all'angolo.

³⁸ E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche*, cit., p. 18.

³⁹ Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1507, cc. 243-244.

⁴⁰ Nacque a Fano nel 1469, terzo figlio di Ugolino Pili e Brigida di Luigi Arnolfi, entrambi discendenti da famiglie patrizie del luogo. Entrò nell'Ordine dei frati minori della Regolare Osservanza, probabilmente nella provincia picena, intorno al 1485. Presumibilmente dopo un anno di noviziato e un corso di filosofia e teologia della durata di sei anni, fu ordinato sacerdote e destinato alla predicazione.

Si veda: *Giovanni da Fano*, di Dagmar Von Wille - *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 56 (2001).

⁴¹ E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche*, cit., p. 290-291; Archivio del comune di Urbania, *Archivio Segreteria*, cassa. I, n. 1.

⁴² «Ut mons pietatis augeatur et non minuatur». Archivio del comune di Urbania, *Riformanze*, 1509, c. 299.

Seconda riflessione sull'Ente

Uno dei motivi che spinse i Francescani a fondare i Monti di Pietà fu quello di frenare, o almeno cercare di rallentare l'attività chirografaria degli ebrei, che stava "appestando" le maggiori città della Penisola⁴³, riducendo molta gente in uno stato di miseria assoluta⁴⁴. La documentazione sulla questione risulta essere avara per quasi tutto il Quattrocento, ma con lo scavallare del secolo si fa improvvisamente abbondante e attenta alle minuzie. Analizzando i documenti dell'Archivio Comunale di Osimo di quel periodo, si evince come le lamentele relative all'attività degli ebrei in Città fossero ricorrenti: «*Devorant cives usque ad ossa cum eorum nefandis usuris*»⁴⁵. La frase naturalmente è riferita agli ebrei che praticando l'attività dell'usura riducono la cittadinanza in povertà. Neanche l'Amministrazione comunale era esente da questo trattamento, infatti spesso doveva ricorrere a prestiti per far sì che il bilancio quadrasse. Uno dei casi più celebri fu quello del 1517, quando il comune su un prestito di 148 ducati ne dovette sborsare 58 di interesse⁴⁶.

In tutto ciò c'è però da sottolineare un fatto non di poca importanza, cioè che gli ebrei a loro volta erano vessati dalla tassazione comunale, dunque l'unico modo per sopravvivere era quello di alzare i tassi di interesse sui prestiti⁴⁷.

⁴³ D. D'INGECCO, *Monti di pietà e monti frumentari tra Umbria e Marche*, Foligno 2006, p. 105-109.

⁴⁴ R. SCURO, *Il credito gestito dai non-cittadini: i banchieri ebrei a Vicenza e Bassano nel Quattrocento*, in *Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2007, p. 54-72.

⁴⁵ Archivio del Comune di Osimo, *Riformanze*, vol. XII, c. 20.

⁴⁶ Archivio del Comune di Osimo, *Registri*, Lettera del Vicelegato C. Gamba, vol. IV, cc. 155.

⁴⁷ E. TRANIELLO, *Gli ebrei e le piccole città: economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004, p. 108-109. Questa vessazione

Osimo

La fondazione del Monte di Pietà di Osimo è legata indissolubilmente al superamento del problema dei tassi di interesse troppo elevati imposti dagli usurai ebrei e ad un predicatore che ha segnato profondamente l'evoluzione culturale nell'Umbria e nelle Marche: San Giacomo della Marca⁴⁸. Egli predicò in Osimo per almeno

tributaria avveniva in egual modo in tutte le città italiane. Per quanto concerne il Comune di Osimo si veda Archivio del Comune di Osimo, *Riformanze*, vol. XXXVI, cc. 68-70.

⁴⁸ Giacomo della Marca nacque a Montepandone il 1° settembre 1393, ossia in una regione molto influenzata dalla spiritualità francescana, come mostra ad esempio la vita del beato Giovanni della Verna e di santa Camilla Battista da Varano. Compiuti gli studi liberali ad Ascoli si laureò in Diritto a Perugia intorno al 1412 e lo troviamo poi a Bibbiena, in Toscana come giudice e poi come notaio nella segreteria comunale di Firenze. Entrato in amicizia con i francescani del luogo e meditando intorno ai misteri redentivi che suscitava in lui la visione del Monte Verna, lasciò l'avvocatura ed entrò nell'Ordine dei Frati Minori nel luglio del 1416. Fu allievo con Giovanni da Capestrano e con Bernardino da Siena. Nel 1423 venne ordinato sacerdote. Nel 1430 fondò, insieme allo stesso san Bernardino da Siena, il Santuario di Maria Santissima del Lattani a Roccamonfina. Grazie al suo intervento in veste di pacificatore, le città di Fermo e Ascoli, eterne nemiche, stipularono una storica pace nel 1446 e poi nel 1463. A suggello di ciò nello stemma di ciascuna delle due città è rappresentato lo stemma dell'altra ex nemica. Abile predicatore, fu impiegato dal suo ordine nel contrasto dell'eresia bogomil in Bosnia e delle dottrine degli ussiti in Austria e Boemia. Su invito di papa Pio II partecipò al Concilio di Mantova del 1459, convocato per indire una crociata contro i Turchi. Fondò alcuni conventi nell'Europa centrale, diffondendo anche la devozione del nome di Gesù. Prese parte al Concilio di Firenze per la riunione fra la Chiesa latina e quelle orientali. Pur immerso in tante fatiche, si prodigò a costruire basiliche, conventi, biblioteche, pozzi e cisterne pubbliche; diede Statuti Civili - lui frate - ad undici città mentre attendeva a fondare nuove confraternite - figurando come un precursore dell'associazionismo cattolico - trova anche il tempo per scrivere 18 libri, mostrandosi così di ingegno universale. Morì a Napoli il 28 novembre 1476.

tre volte, nel 1441, nel 1452 e nel 1461⁴⁹. Spesso nella predicazione San Giacomo era accompagnato da qualche confratello, come nel caso di Giacomo da Ischia, suo fedelissimo discepolo.

Il Monte di Pietà di Osimo fu fondato nel 1470 per volere del comune, ma la spinta fondamentale si ebbe per iniziativa di San Giacomo e dei suoi confratelli⁵⁰. Ciò lo si evince anche dall'autorità che venne conferita dal comune al Guardiano dell'Annunziata⁵¹. Dalla fondazione del Monte di Pietà i poteri dei francescani del Convento dell'Annunziata vennero di molto accresciuti.

Passando allo studio degli statuti, ad una prima lettura sembra evidente che il privilegio del prestito non fosse riservato solamente ai cittadini di Osimo, ma anche a quelli del vicino castello di Montefano, erano invece escluse le comunità di Albanesi e Slavi⁵².

Gli Statuti del Monte di Pietà di Osimo sono contenuti in un fascicolo cartaceo di otto fogli, dei quali sono scritti solo quelli da 5 a 8. Quelli lasciati in bianco con tutta probabilità avrebbero dovuto contenere gli atti preliminari del primo Consiglio⁵³. Un'ulteriore informazione che si può ricavare da una prima lettura è che sembrano scritti di getto, sotto dettatura incalzante. Le correzioni sono numerose, soprattutto quelle riguardanti i beneficiari, come se chi stava dettando

Su San Giacomo della Marca si veda: S. BACCI, *San Giacomo della Marca, divino predicatore*, Cascine Vica 2010; M. BUCCOLI, *San Giacomo della Marca: la vita, la riforma religiosa e l'opera sociale*, Jesi 2020.

⁴⁹ C. GRILLANTI, *Storia di Osimo*, 2 ed. I, Pinerolo 1969, p. 298.

⁵⁰ G. PAGNANI, *S. Giacomo della Marca pacificatore della Marca maceratese*, in *Annali della Accademia dei Catenati*, (1967-68), p. 121-130.

⁵¹ Si tratta del Guardiano del Convento dell'Annunziata vecchia, situato lungo la strada che da Osimo va a Campocavallo. Il convento nel 1494 venne sostituito da quello dell'Annunziata in località Montefiorentino. Si veda: L. EGIDI, *Osimo: una storia per immagini*, Osimo 1993, p. 27.

⁵² Dopo la caduta di Costantinopoli, le Marche si erano riempite di comunità greco-slave sfuggite all'invasione turca.

⁵³ Archivio del Comune di Osimo, *Statuti del Monte di Pietà*, ms. II, cc. 1-8.

non avesse avuto le idee ben chiare. Importante risulta il fatto che tutti coloro che prestavano denaro al Monte di Pietà, nel caso lo avessero richiesto indietro prima dei tempi prestabiliti, gli sarebbe stato restituito entro quindici giorni⁵⁴. Anche questa parte però è stata prima cancellata e poi riscritta, perciò anche questo fa intendere che ci fosse incertezza sulle regole da stabilire.

Dai registri dell'istituto risulta che la prima dote ad esso affidata nel 1502 fu la rendita che si ricavava dal forno pubblico e da un locale in affitto ad esso antistante per un totale di 43 scudi. Nel 1509 la dotazione fu accresciuta di 10 ducati, per un totale di 53 ducati. Nel 1515 con l'elezione a vescovo di Osimo di Giambattista Sinibaldi⁵⁵, vennero destinate al Monte le rendite della chiesa e del monastero degli Olivetani⁵⁶. Nel 1521 il Comune di Osimo affida al Monte le ritenute dell'1% sugli stipendi dei dipendenti comunali⁵⁷. Il 1° aprile 1525 per iniziativa del Comune venne costituita una commissione avente incarico il reperimento dei fondi necessari ad accrescere le casse del Monte⁵⁸. La commissione decretò che:

- fosse vietato agli ebrei di aprire nuovi mutui;
- che il giorno di Pasqua fosse organizzata una colletta a favore del Monte;
- la questua dell'olio, del vino e del grano;
- assegnazione al Monte degli introiti quinquennali della raccolta delle olive⁵⁹.

⁵⁴ Ivi, c. 6r.

⁵⁵ Quella dei Sinibaldi era la famiglia più facoltosa della città. Si veda G. CECCONI, *La famiglia Sinibaldi di Osimo: memoria storico-genealogica*, in *Giornale araldico-genealogico*, anno 5., 1877, p. 67-68.

⁵⁶ Archivio del Comune di Osimo, *Riformanze*, vol. XX, c.17.

⁵⁷ Per un totale di 11 ducati al mese.

⁵⁸ Archivio del Comune di Osimo, *Riformanze*, vol. XX, c. 23.

⁵⁹ Archivio del Comune di Osimo, *Riformanze*, vol. XX, c. 63.

Ulteriori donazioni il Monte le ricevette dal vescovo Sinibaldi che donò cinque salme di grano per cinque anni⁶⁰.

Per i successivi due secoli e mezzo il Monte di Pietà di Osimo continuò a crescere e a prosperare, ampliando sempre più il suo raggio di azione. Il Monte vide il suo tramonto con l'arrivo dei napoleonici e il depauperamento degli istituti che la presenza francese si portò dietro. Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, ci furono delle importanti donazioni che cercarono di risollevarne le casse del Monte, come quella del 1906 ad opera del vescovo Scotti, o quella del 1913 da parte del conte Eduardo Soderini⁶¹. Nel 1918 la gestione del Monte di Pietà passò sotto l'amministrazione della Banca Popolare di Osimo. Il Monte cessò ogni sua attività nell'agosto del 1964⁶².

Appendice con trascrizione degli statuti

Infrascripte sunt ordinationes, statutu seu decreta montis pietatis magnifice civitatis Auximi edita in anno 1470 per dictam Comunitatem in subventionem⁶³ pauperum et aliorum quorumcumque dicte civitatis, eiusque Comitatus fortie et districtus ad laudem Dei et beate Virginis Marie et Sancti Leopardi et sanctorum omnium curie celestis.

Primo quod denarii dicti montis recludantur in una cassa tribus vel quinque clavibus clausa: quarum una sit penes Guardianum Annuntiate, alia penes notarium officialium deputatorum super dicto Monte et alia penes officiales deputatos: que cassa constitui et locari et contineri debeat cum denariis deponi pro presente anno penes ipso deputatos: eo loco tutiori quo eis videbitur et quod facta consignatione

⁶⁰ M. TALLEONI, *Istoria dell'antichissima città di Osimo*, Osimo 1808, p. 202-203.

⁶¹ Il Soderini fece la donazione in occasione della sua elezione a deputato.

⁶² C. GRILLANTI, *Storia di Osimo*, 2 ed. I, Pinerolo 1969, p. 515-518.

⁶³ Risulta cancellato «populi et».

et depositione pecuniarum Montis, intelliatur dictis deputatis commissa et translata, omnis diligens custodia⁶⁴.

Secudo quod Magnifici domini Confalonierus, priores et Rector⁶⁵ cum illis quatuor deputatis super dicto Monte quolibet anno de mense Januarii teneantur eligere tres alios cives et Guardianum Adnuntiate super cura et gubernatione dicti Montis quorum officium duret per annum, qui vocentur officiales Montis, qui sint cives bone conscientie et Deum timentes et unum legalem notarium qui teneat computum dicti Montis diligentia et faciat bullectas illis qui pecunias capiunt et pignora deponunt, continentes diem et nomen et qualitatem mutui et pignora spensia et clara, quod notarius habeat pro suo salario bol. XX quolibet mense a Communi et non aliud, quod electi per prefatos M. d. Conf. Priores et Rectorem et deputatos teneantur acceptare, pena decem ducatorum auri pro quolibet Monti applicandorum⁶⁶.

Et quando Magnificis d. Confalonerio, prioribus et dedeputatis officialibus videretur melius eligere unum notarium de dicta Civitate loco alterius notarii qui teneat computum cum dicto notario possint: quod electus teneat computum cum dicto notario et electus acceptet sub dicta pena contrafaceiando.

Qui officiales et notarius debeat mutuare de dictis pecuniis Montis cuilibet civi et habitatori civitatis Auxomi ac etiam hominibus et massariis Castri nostri Montisfani, exceptis Sclavis et Albanensibus⁶⁷ non possidentibus in stabilibus usque ad quantitatem quinque ducatorum in dicta civitate pro hoc anno uni solummodo pro quolibet domo et per tempus sex mensium sine merito et pretio aliquo, hoc est

⁶⁴ Anche in questo tratto molte parole sono cancellate e poi riscritte, sintomo di indecisione organizzativa durante la stesura degli statuti.

⁶⁵ La parola *Rector* è cancellata e riscritta.

⁶⁶ Inizialmente la multa prevista è di 5 ducati d'oro, poi cancellata e accresciuta.

⁶⁷ Come si è detto in precedenza Slavi e Albanesi non posso usufruire dei prestiti.

cum pignoribus que sint sufficientia iudicio prefatorum officialium et notarii, que pignora redimi debeant per pignorantem in termine sex mensium predictorum, infra que terminum si non redimerentur tunc officiales et notarius predicti teneantur septimo mense facere quatuor bandimenta diebus domencialibus de pignoribus supra recadutis in platea Communis ante palatium residentie Magnif. D. Conf. Et priorum de octo diebus in octo dies et ultimo bandimento transactare plus offerenti:

infra que bandimenta si patronus pignoris veniret, posset redimere, si non autem detur plus offerenti et de pretio pignoris satisfiat Monti de prestito seu mutuo et residuum restitutor patrono.

Finitio tempore unius anni dictorum officialium et notarii et computum retinientis sindicetur per dominos potestates et collaterales Civitatis Auxumi et quatuor cives de regimine imbussolandos per M. d. Confalonerium et priores tempore per quatuor annos, qui sindicatus duret decem diebus infra quos dicti potestas, collaterales et sindici reveideant eorum jura et pignora et repertos culpabiles in predixtis vel aliquo predictorum condannent et puniant in dictis penis. Et si contrafecerint potestas et collaterales perdant totum eorum salarium et applicetur Monti predicto.

Et dicti Sindici cives subiaceant penis dictorum officialium Montis, declarantesque quando contigat extrahi cartutiam dictorum Sindicorum, in qua essent unus vel plures mortui vel absentes vel infirmi vel essent de numero dictorum officialium Montis et notarii vel attinerent dictis officialibus Montis vel notario usque in secundum gradum consanguinitatis vel affinitatis, tunc Magnifici d. Confalonerius et priores loco predictorum alium vel alios ydoneos deputent.

Cancellarius communis faciat unum librum in cancelleria in quo annotet omnem quantitatem pecuniarum que mitterentur in dicto Monte tam per communem quam per speciales personas, nec officiales et

notarius Montis aliter recipiant dictas pecunias quam per bullectam dicti cancellarii, subiacendo pene eis statute.

Item quod volentes de dictis pecuniis teneantur iurare quod ipsis indigeant et quod pro se et non pro alio volunt. Et quod bis in anno pauperes possint habere regressum, satisfacto Monte, secundum ordines prefatos; et cum ultra ad dictum Montem possit recurrere nisi satisfacto Monti de primo prestito, habita consideratione ad qualitatem recurrentis⁶⁸.

Item quosque fiat nova provisio dictus Mons non possit mutuare nisi quantitatem quinque florenorum in semestri pauperibus et aliiscunque personis servata forma juramenti quod pro alio non recurat ut sopra. Et ultra quantitatem predictam officiales montis non possint mutuare numque prestare de denariis dicti Montis etc.

Si quis autem vellet donare dicto Monti rem mobilem vel immobilem titulo donationis irrevocabiliter in terminos, et dicta donatio fuerit facta cum rogatione unius notarii et duorum testium adminus, valeat et possit, quibuscumque statutis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus etc.

Si vero ad evidentia scandala aliquois [...] vel quod [...] [...] omina [...] Monti quantum fuit dicta donatio.

Si testes revelarent incurrant penem decem ducatorum Monti applicandorum. Aurifex qui tenet pondera communis gratis sagiet argenta et si non bene sagiaret ipse teneatur de suo refundere.

Magnifici domini Confalonerius et priores et officiales deputati eligant de tribus mensibus in tres menses unum sutorem de civitate qui gratis et cum juramento exstimet pignora pannorum.

Item decreverunt et ordinaverunt quod notarii dicte Civitatis Auximi teneatur et debeant testaoribus seu testantibus in futurum quando se rogat de testamentis facere memoriam ut aliquid relinquunt

⁶⁸ Il capoverso successivo è stato cancellato il presente rigo: «*Item quod de elemosinis que fierent dicto Monte quolibet anno de mense Januarii*».

dicto Monti pro augmento ipsius. Et relicta que fierent dicto Monti teneantur dicti notari infra terminium quindicem dierum dare in scriptis officialibus, notario Montis ac Cancellario in scriptis dicta relicta sub pena decem librar. Den. Dicto Monti applicandorum etc.

Item veniret seu accideret casus quod aliquis dictorum officialium Montis esset aliqua legitima causa impeditus infirmitate, absentia vel alio justo impedimento possit et valeat impeditus huius modi alio loco ejus subrogari ad curam et gubernium dicti Montis durante dicto impedimento.

Postremo decreverunt et ordinaverunt quod qolibet anno de mense Januarii fiat specialis propositio in Consilio generali si quid videtur addere Capitulis et ordinationibus Montis pro conservatione et augmento ipsius et non aliter.

Mario ASCHERI
I Comuni leopoldini

1. Una riforma di lunga durata

Il granduca Pietro Leopoldo nel forte impegno riformatore che si era proposto investì anche il problema, cui si pone meno attenzione tradizionalmente, della riforma degli enti locali.

Quelli che noi chiamiamo Comuni, e che allora si dicevano ‘comunità’ dal tempo mediceo per non evocare il deprecato e litigiosissimo Medioevo, furono al centro di un suo intervento molto importante, perché dette un nuovo volto amministrativo alla Toscana.

Mario Ascheri (1944) è Professore a riposo, già ordinario a Siena, Sassari e Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, di Storia del diritto medievale e moderno. Ha tenuto conferenze e corsi in università europee, nord-americane e a Gerusalemme. Oltre 200 collaboratori, dal Giappone agli USA, stanno predisponendo 4 volumi di studi per i suoi 70 anni: oltre alla edizione cartacea, i lavori sono liberamente consultabili nel sito di Reti Medievali. Le sue pubblicazioni sono state indicizzate in due file caricati in academia.edu. Si segnalano comunque: *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all’Età moderna* (il Mulino, Bologna 1995), *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo* (Giappichelli, II ed. riv., Torino 2008), *Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche* (il Mulino, Bologna 2000), A Roma da Aracne dirige la collana di Storia del diritto e delle istituzioni. Laurea *h. c.* dall’Université de l’Auvergne (Clermont-Ferrand); per un decennio al Max-Planck-Institut di Frankfurt/Main come consigliere del suo Beirat; è Senior Fellow della Robbins Collection for Religious Studies a Berkeley, University of California.

E fu un volto grosso modo definitivo, come si può seguire in particolare da un'opera specifica come *La Toscana dal Granducato alla Regione*, pubblicato dalla Marsilio editori nel 1992 per conto della Giunta regionale toscana con cura editoriale di Stefano Bortoli. Il sottotitolo *Atlante delle variazioni amministrative territoriali dal 1790 al 1990* dice tutto invitando a seguire i dettagli delle riforme susseguitesi dopo l'intervento decisivo di Pietro Leopoldo. Fu lui, con molti atti emessi nel corso del suo lungo governo, espressivi del pragmatismo riformatore graduale che era imposto dalle difficoltà dell'intervento, a dare alla Toscana il profilo davvero moderno di regione con Comuni relativamente ampi, frutto della drastica unificazione delle comunità preesistenti, ereditate da molti secoli di storia.

Pietro Leopoldo riuscì a realizzare quello che altrove non fu neppure tentato e che rimase invece fondamento del governo territoriale, avviando la Toscana verso il positivo futuro che tutti conosciamo. Spesso riprodotta è la fondamentale carta della Toscana di Cosimo I de' Medici disegnata per il CNR da Elena Fasano. Ebbene, delle circa 800 unità da lei rintracciate ne risultarono nel 1790, alla fine della straordinaria esperienza toscana di Pietro Leopoldo, solo 201.

I secoli avevano creato un intrico che già i riformatori della Reggenza lorenese avevano bollato come ancora 'medievale', arretrato rispetto a quanto praticato nell'Europa delle riforme.

Il caso della 'Provincia Superiore dello Stato di Siena', distinta dallo stesso Pietro Leopoldo da quella Inferiore della Maremma per avviarla a provvedimenti straordinari fu regolato nel 1777, dopo anni di studi e di sperimentazioni avviate innanzi tutto per Volterra ed Arezzo nel 1772. Infatti i *Nuovi regolamenti per le comunità della Provincia Superiore dello Stato di Siena del 2 giugno 1777*, stampati in Siena nello stesso anno 'per Francesco Rossi stampatore del Pubblico', sono molto dettagliati tanto da costituire un libro di 239 pagine.

I numerosi centri abitati, spopolati da una crisi più che secolare, anche se non grave come in Maremma, furono unificati in pochi e grandi Comuni con un provvedimento che ha oggi dell'incredibile, calato come fu dall'alto in modo autoritario. Senza contare i comunelli, furono ben ottantaquattro i Comuni della provincia «superiore» a essere soppressi e ridotti a ventotto, esclusa Siena la cui complessa stratificazione politico-sociale consigliava un rinvio della riforma a tempi migliori (1786).

Alla molteplicità e varietà degli uffici locali, riflesso degli autonomi sviluppi medievali, subentrava un'uniformità fino ad allora sconosciuta. Ovunque come esecutivo di governo si sarebbero avuti un *gonfaloniere* e dei *priori* mentre un *consiglio generale* collegiale avrebbe deliberato per tutta la collettività.

Si eliminavano d'un colpo i comunelli già ricordati, terre di nessuno dal punto di vista amministrativo (ma per lo più inclusi ormai entro grandi proprietà nobiliari), e si creavano dunque Comuni di buone dimensioni demografiche e territoriali, che costringevano alla collaborazione le comunità locali spesso in furibondi contrasti plurisecolari per conflitti sui confini. I loro gruppi dirigenti sarebbero stati profondamente segnati dalla novità per un motivo decisivo: nelle comunità si sarebbe governato non già per esser membri di ristrette oligarchie, ma in quanto proprietari, “possessori di beni stabili compresi nel territorio”.

Il Comune leopoldino è pertanto un ente rappresentativo dei *proprietari* del territorio, che non può oscurare l'aspetto elitario della società del tempo. Tanto è vero che le borse da cui — ancora secondo la tradizione medievale — sarebbero stati estratti a sorte i componenti della giunta di governo e gli altri consiglieri comunali, contenevano appunto i nomi di coloro “che possiedono beni stabili situati nel circondario”. Per la giunta erano i possidenti più rilevanti, descritti “nella tassa prediale dell'Ufficio delle strade di Siena”, mentre solo per

il Consiglio anche i minori. Ma ulteriore conseguenza del criterio proprietario fu che anche gli enti potevano essere estratti. Così non solo si sarebbe agevolata l'amministrazione e il movimento delle merci, ma anche razionalizzato il sistema, perché i carichi fiscali venivano inglobati entro un'unica tassa di *redenzione* (dai carichi antichi).

Non si intenda infatti la riforma comunale in direzione anti-nobiliare. Per Pietro Leopoldo, anche nel Senese non era tanto la nobiltà in sé il problema, quanto quello di stimolarla ad assumere una presenza più attiva nella società. Essa doveva ritornare ad essere un elemento propulsivo come in un passato ormai lontano. In quanto proprietari locali, i nobili senesi acquisivano ora una presenza amministrativa in campagna mai avuta prima e che è comprovata anche dalla maggiore attenzione da essi rivolta alle proprie dimore signorili.

La maggiore visibilità locale dei nobili serviva a controbilanciare una contemporanea assunzione di responsabilità nuove, soprattutto in materia tributaria. Il granduca pensò a una specie di concessione per preparare l'indebolimento formale dello *status* nobiliare, che sarebbe stato presto sancito dalla riforma per la città di Siena. Non a caso questa fu portata a compimento solo dopo che c'era stata la possibilità di far verificare in concreto che cosa significasse allargare il ruolo istituzionale della nobiltà nelle campagne.

Insomma, la riforma consentì per la prima volta di equiparare grosso modo il potere politico-amministrativo locale al potere economico. Oltre a ciò, dando una nuova configurazione anche territoriale ai Comuni ponendo fine alla tradizionale frammentazione, essa sconvolgeva le micro-oligarchie di paese, offrendo un nuovo spazio ai cittadini di Siena che divenissero possidenti locali. Essi non furono più costretti a governare solo con l'aiuto delle clientele assicurate dal prestigio e dall'egemonia socio-economica, rilevantissima nelle comunità più vicine a Siena.

Ora una maggiore presenza in loco e una partecipazione diretta ai «magistrati comunitativi» o tramite il ‘naturale’ ascendente sugli estratti, volevano dire acquisire un nuovo motivo di egemonia nelle campagne. Lo stesso Pietro Leopoldo ce lo testimonia. Negli organi deliberanti, scriveva il granduca nel 1780, a pochi anni quindi dalle riforme per la provincia superiore del Senese, i nobili continuavano ad avere la meglio, cercando di recuperare sentendosi gravati dalla tassa dalle novità, anche fiscali. Perciò, ad esempio, ostacolavano la vendita dei beni comunali in modo da utilizzarli loro come pascoli gratuiti.

Nonostante questo, sui tempi lunghi la spinta livellatrice ed egualitaria qualche effetto dovette produrlo. Tutti gli amministratori erano tenuti, ad esempio, a indossare un lucco nero, probabilmente per evitare che nobili e signorotti potessero ostentare la loro anacronistica diversità. Inoltre, quell’imborsazione di tutti assieme, grandi e piccoli proprietari, assumeva un significato profondo. Qui, alla periferia del potere reale, lontani dalle complicazioni cittadine, in microsocietà semplici e sostanzialmente monoculturali, l’itinerario dalla società dell’onore alla società della proprietà poteva dirsi saldamente avviato. Grazie, come si capisce, al provvido paternalismo granducale e con l’ausilio del suo vigile funzionario, il cancelliere.

2. I Comuni e i loro territori

Quanto ai confini comunali, la riforma non operò in modo radicale in tutte le situazioni. Alcuni Comuni del Senese già in passato si erano costruiti un territorio (relativamente) cospicuo ancora prima di entrare a far parte della Repubblica.

Da Montalcino ad Abbadia, da Chianciano a Piancastagnaio, da Casole a Chiusdino e Radicondoli nel tempo i gruppi dirigenti locali avevano potuto allargare il loro potere ben oltre il perimetro murato. Per questi Comuni, quindi, la riforma fu essenzialmente istituzionale. Ad esempio, ci fu l’eliminazione nei loro statuti (confermati

implicitamente) dei capitoli che davano ad essi una fisionomia amministrativa particolare e ribadito il loro inquadramento entro strutture uniformi. Ma per certe aree del Senese, quelle in cui la frammentazione era stata massima per la pesante penetrazione del capitale e della proprietà dei cittadini senesi, la riorganizzazione comunale fu molto importante.

Castelnuovo Berardenga, ad esempio, assunse solo allora la notevole estensione a farfalla vicina a quella attuale, mentre la comunità di Murlo cominciò ad allargarsi oltre i ristretti confini del feudo vescovile, anch'essa avvicinandosi alla configurazione attuale.

In altre aree la riforma fu anche più incisiva. Si pensi a Castiglione d'Orcia, il cui territorio cominciò allora a prender forma. In quell'anno in un unico ente si raccolsero i precedenti Comuni di Castiglione e di Rocca, oltre a molti comunelli, pur senza raggiungere ancora la configurazione del Comune attuale. Si tentò almeno, comunque, di avviare a soluzione il problema del degrado demografico, fortissimo in aree come questa, intermedie. Esse partecipavano sia della pianura che della montagna, essendo 'marginali', ma erano comunque vicine alle grandi arterie di transito.

Anzi, c'erano aree, per di più, anche troppo facilmente raggiungibili e inseribili nel sistema nobiliare-ecclesiastico d'*Ancien régime*. Al Vivo c'erano i Cervini, della famiglia papale di origine poliziana, ad esempio, mentre a Castiglione avevano governato i bolognesi Roario. A Campiglia, la Rocca e i comunelli avevano continuato la loro difficile esistenza nello Stato nuovo fronteggiando, quando potevano, la grande proprietà dilagante. Un po' quello che avveniva a Spedaletto e a Ripa. Insomma, Castiglione e Rocca stavano probabilmente toccando allora il 'fondo' del degrado economico-sociale. I dati a disposizione di Pietro Leopoldo erano forse anche più drammatici di quelli risultanti per il 1745, quando su tutta l'area venivano contati 1.214 abitanti.

Il punto di partenza del nuovo Comune era quindi difficile. L'avventura recente di Castiglione cominciava allora con pesanti connotati pastorali-agrari e montani. Tuttavia, già soltanto una decina d'anni dopo la riforma degli enti locali, il granduca esprimeva un giudizio favorevole sulla comunità. C'era ora, notava, un 'inconveniente' ecclesiastico che richiedeva un pronto intervento, ma la situazione abitativa era già positivamente cambiata. Forse, con riferimento alle vendite di beni comunali da lui promosse, Pietro Leopoldo si era potuto rallegrare del fatto che questo Comune avesse "alienato molto [...] e non è molto aggravato" (di tasse e di debiti). Certo, aveva anche dovuto notare che "il castello però è in cattivo stato; vi sono varie case rovinate".

Insomma, c'erano situazioni molto differenziate anche solo a pochi chilometri di distanza. Pensiamo a Radicofani, che nel 1777 inglobò il Comune di Contignano fino ad allora autonomo e dismise la sua storica funzione militare. Il suo territorio non fece affatto brutta impressione ai viaggiatori illustri e meno illustri che vi pernottarono, nonostante alcune disavventure all'osteria della posta e la criminalità diffusa. Nel 1740, un inglese, venendo da Siena in compagnia del famoso primo ministro Robert Walpole, aveva osservato una campagna "con la più bella vista di questo mondo". Qualche anno più tardi, un suo connazionale attento osservatore notò le case contadine ben costruite con pietra e mattoni (quando ancora in Francia e in Inghilterra avevano tetti di paglia e mura di fango) e abitate da gente piena di salute, vivace e felice, a differenza di quanto aveva verificato nei territori del papa e del re di Napoli. Egli faceva risalire la differenza già al tempo dei Medici — e la cosa non sarebbe piaciuta ai Lorenese — «allorché la campagna attorno a Firenze era rinomata ovunque per essere la più ricca d'Europa e la gente che vi abitava la più felice del mondo».

Un letterato inglese al confine di Centeno, al limite tra due mondi, rifletté sul libero commercio dei grani decretato dai Lorenese in

Toscana. Con quale conclusione? A suo avviso la decisione aveva arricchito soltanto i contadini e piuttosto impoverito i cittadini, costretti talora a comprare a prezzo maggiorato il grano esportato e poi reimportato.

Proseguendo sulla Francigena verso Siena, un provvedimento molto innovatore riguardò Buonconvento, perché le si fecero ereditare i Comuni di Lucignano e di Serravalle e la miriade di comunelli attorno ad essi ruotanti. Ad essa avrebbero fatto ora riferimento sia località poi entrate nel Comune di Murlo, sia, soprattutto, centri oggi ricompresi nel Comune di Monteroni.

Novità importanti, quindi, che toccarono anche il capoluogo.

A Siena era pacifico da secoli che i comunelli delle Masse non dovessero avere alcuna reale fisionomia, essendo mere dipendenze della città. Essere giuridicamente distinti e separati l'uno dall'altro era anzi un vantaggio per i cittadini *intra moenia*. Con provvedimento molto innovativo Pietro Leopoldo riunì quei borghi in soli due Comuni detti "delle Masse", quello di Città e quello di San Martino. In questo modo avrebbero avuto un'amministrazione autonoma dalla città, imperniata sui possidenti locali. Dacché però essi erano per lo più cittadini senesi, i due Comuni ebbero grandi difficoltà a decollare. Un segnale preciso ce lo danno i registri originali. Sono infatti registrate addirittura delle riunioni dei loro consigli in città, a Siena.

In ogni caso però il granduca un risultato importante lo raggiunse. Con questo distacco preparò psicologicamente i Senesi a veder limitata la «Siena dei Senesi» alla sola area entro le mura. Proprio quello che puntualmente e coerentemente avvenne nel 1786, suscitando non poche polemiche, come si può immaginare.

Il Comune abituato a dominare i grandi spazi, addirittura a immaginare il proprio 'reame' dalla loggia del proprio Palazzo, spaziando verso la Chiana, le valli dell'Arbia e dell'Orcia fino all'Amiata, era stato soppresso.

Documenti e testimonianze

Murray N. ROTHBARD
*I libertari sono “anarchici”?**

A cura e traduzione di Beniamino Di Martino**

Il testo giovanile del filosofo americano Murray Newton Rothbard (1926-1995) che viene ora nuovamente presentato in lingua italiana merita una particolare attenzione in relazione alla storia del movimento libertario. Anche questa nuova traduzione propone inalterato il titolo originale: *Are Libertarians Anarchists?*. Si tratta di un breve scritto di cui non si conosce il preciso momento della stesura (può essere datato nella metà degli anni Cinquanta) e che è stato recuperato dagli archivi solo nel 2010. Per quanto non manchino riferimenti alle proprie posizioni, il trentenne Rothbard preferì firmare il pezzo come “Aubrey Herbert”, lo pseudonimo che lo studioso utilizzò sulla rivista libertario-conservatrice «Faith and Freedom». L’articolo, però, non fu mai pubblicato. A dispetto di ciò, il testo deve essere ritenuto significativo considerando sia l’itinerario intellettuale del filosofo sia l’intera scuola di pensiero da lui scaturita a causa di un costante parallelismo con la denominazione anarchica.

* Pubblicato in David GORDON (edited by), *Strictly Confidential. The Private Volker Fund Memos of Murray N. Rothbard*, [Ludwig von Mises Institute, Auburn \(Alabama\)](#) 2010, p. 25-32. Una precedente traduzione in italiano — a opera di Paolo Amighetti — era stata presentata già su «StoriaLibera» (n. 12, anno 2020).

** Direttore di «StoriaLibera».

Nonostante una certa suggestione nell'essersi sempre definito "anarco-capitalista", Rothbard, nella disamina svolta in questo testo, conclude in modo quasi inappellabile. Per quanto si tratti di un'analisi sintetica, le motivazioni sono espresse in modo compiuto e preciso dando la dimensione di un ragionamento tutt'altro che estemporaneo o contingente. Prove sul piano sia etimologico, sia storico, sia soprattutto dottrinale impediscono ogni abbinamento tra il libertarismo realista di Rothbard e alcuna delle varie anime dell'anarchismo.

Il libertario che è felicemente impegnato a esporre la sua filosofia politica in tutta la gloria delle sue convinzioni è quasi certamente destinato a essere fermato da un'infalibile mossa dello statalista. Mentre il libertario sta denunciando l'istruzione pubblica o l'amministrazione postale, o definisce la tassazione una rapina legalizzata, lo statalista lo sfida invariabilmente. "Bene, allora sei un anarchico?". Il libertario è costretto a balbettare: "no, no, certo che non sono un anarchico". "Bene, allora, a quali misure governative sei favorevole? Che tipo di tasse desideri siano imposte?". Lo statalista ha irrimediabilmente vinto l'offensiva e, non avendo risposta alla prima domanda, il libertario si ritrova ad arrendersi.

Pertanto, di solito, il libertario risponderà: "beh, credo in un governo *limitato*, il governo limitato alla difesa della persona, della proprietà, dell'individuo contro l'invasione con la forza o la frode". Ho cercato di dimostrare nel mio articolo [*The Real Aggressor*](#) su «Faith and Freedom» nell'aprile 1954 che questo lascia il conservatore impotente di fronte all'argomento "necessario per la difesa" quando viene utilizzato per gigantesche misure di statalismo e spargimento di sangue.

Ci sono altre conseguenze altrettanto o più gravi. Lo statalista può approfondire la questione: "se si ammette che è legittimo che le persone si uniscano e permettano allo Stato di costringere gli individui a pagare le tasse per un certo servizio — la 'difesa' — perché non è altrettanto morale e legittimo che le persone si uniscano in modo simile e

permettano allo Stato il diritto di fornire altri servizi come gli uffici postali, il ‘welfare’, l’acciaio, l’energia, ecc.? Se uno Stato sostenuto dalla maggioranza può moralmente fare una cosa, perché non può moralmente fare le altre?”.

Confesso di non vedere alcuna risposta a questa domanda. Se è corretto e legittimo costringere un riluttante Henry Thoreau a pagare, per la propria “protezione”, le tasse a un monopolio statale coercitivo, non vedo perché non dovrebbe essere altrettanto corretto costringerlo a pagare lo Stato per qualsiasi altro servizio, che si tratti di generi alimentari, beneficenza, giornali o acciaio. Non ci resta che concludere che il puro libertario deve sostenere una società in cui un individuo possa volontariamente non sostenere nessuna o alcune amministrazioni (agenzie di polizia o giudiziaria) che ritenga efficiente e degna della sua attenzione di cliente.

Non intendo, qui, addentrarmi in un’esposizione dettagliata di questo sistema, ma solo rispondere alla domanda: si tratta di anarchismo?

Questa domanda apparentemente semplice è in realtà molto difficile da rispondere in una frase, o con una breve risposta sì o no. In primo luogo, per la parola “anarchismo” non esiste un significato accettato. La persona media può *pensare* di sapere cosa significhi, soprattutto che sia negativo. Ma in realtà non è così. In questo senso, la parola è diventata qualcosa di simile alla compianta parola “liberale”, solo che quest’ultima ha connotazioni “positive” nelle emozioni dell’uomo medio.

Le distorsioni e le confusioni quasi insuperabili provengono sia dagli oppositori che dai seguaci dell’anarchismo. I primi hanno completamente distorto i principi anarchici e mosso varie accuse fallaci, mentre i secondi si sono divisi in numerosi rissosi schieramenti, con filosofie politiche letteralmente distanti quanto il comunismo e l’individualismo. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto

che, spesso, gli stessi vari gruppi anarchici non riconoscevano l'enorme conflitto ideologico tra di loro.

Un'accusa molto diffusa contro l'anarchismo è che esso "significa caos". Se uno specifico tipo di anarchismo possa portare al "caos" è questione di analisi. Nessun anarchico, tuttavia, ha mai deliberatamente voluto provocare il caos. Qualunque cosa fosse, nessun anarchico ha mai deliberatamente voluto il caos o la distruzione del mondo. Anzi, gli anarchici hanno sempre creduto che l'istituzione del loro sistema avrebbe eliminato gli elementi caotici che ora turbano il mondo. Un episodio divertente, che illumina questo equivoco, accadde dopo la fine della guerra, quando un giovane sostenitore del governo mondiale scrisse un libro intitolato *One World or Anarchy* e il principale anarchico canadese rispose con un'opera intitolata *Anarchy or Chaos*. La principale difficoltà in qualsiasi analisi dell'anarchismo è che il termine comprende dottrine estremamente contrastanti. La radice del termine deriva dal termine *anarché*, che significa opposizione all'autorità o al comando. Questo termine è sufficientemente ampio da comprendere una serie di dottrine politiche diverse. Generalmente, queste dottrine sono state raggruppate sotto il nome di "anarchiche" a causa della loro comune ostilità all'esistenza dello Stato, monopolista coercitivo della forza e dell'autorità. L'anarchismo nacque nel secolo XIX e da allora la dottrina anarchica più attiva e dominante è stata quella del "comunismo anarchico". Questo è un termine appropriato per una dottrina che è stata anche chiamata "anarchismo collettivista", "anarco-sindacalismo" e "comunismo libertario". Potremmo definire questo insieme di dottrine correlate "anarchismo di Sinistra". Il comunismo anarchico è principalmente di origine russa, forgiato dal principe Petr Kropotkin e da Michail Bakunin, ed è questa forma che ha connotato l'"anarchismo" in tutto il continente europeo.

La caratteristica principale del comunismo anarchico è che attacca la proprietà privata con la stessa forza con cui attacca lo Stato.

Il capitalismo è considerato una tirannia, “in ambito economico”, tanto quanto lo Stato in ambito politico. L’anarchico di Sinistra odia il capitalismo e la proprietà privata con forse ancora più fervore del socialista o del comunista. Come i marxisti, l’anarchico di Sinistra è convinto che i capitalisti sfruttino e dominino i lavoratori e che i proprietari terrieri sfruttino invariabilmente i contadini.

Le concezioni economiche degli anarchici pongono loro un dilemma cruciale, il *pons asinorum* dell’anarchia di Sinistra: come possono essere abolite il capitalismo e la proprietà privata, abolendo contemporaneamente anche lo Stato? I socialisti proclamano la gloria dello Stato e l’uso dello Stato per abolire la proprietà privata: per loro il dilemma non esiste. Il comunista marxista ortodosso, che a parole si attiene all’ideale dell’anarchia di Sinistra, risolve il dilemma ricorrendo alla dialettica hegeliana: quel misterioso processo attraverso il quale qualcosa si converte nel suo opposto. I marxisti vorrebbero ampliare lo Stato al massimo e abolire il capitalismo, per poi sedersi fiduciosi ad attendere la “decomposizione” dello Stato.

La logica spuria della dialettica non è accessibile agli anarchici di Sinistra, che desiderano abolire simultaneamente Stato e capitalismo. Il modo più vicino per risolvere il problema per questi anarchici è stato sostenere il sindacalismo come ideale. Nel sindacalismo, ogni gruppo di lavoratori e contadini dovrebbe possedere i propri mezzi di produzione in comune e pianificare autonomamente, cooperando con altri collettivi e comuni. Un’analisi logica di questi schemi dimostrerebbe facilmente che l’intero programma è un’assurdità. Si verificherebbero due situazioni: un’agenzia centrale pianificherebbe e dirigerebbe i vari sottogruppi, oppure i collettivi stessi sarebbero realmente autonomi. Ma la questione cruciale è se queste agenzie sarebbero autorizzate a usare la forza per attuare le loro decisioni.

Tutti gli anarchici di Sinistra hanno concordato sul fatto che la forza sia necessaria contro i recalcitranti. Ma allora la prima possibilità

non significa altro che comunismo, mentre la seconda conduce a un vero e proprio caos di comunismi diversi e contrastanti, che probabilmente porterebbe infine a un qualche comunismo centrale dopo un periodo di guerra sociale. Pertanto, l'anarchismo di Sinistra deve in pratica significare o comunismo regolare o un vero caos di sindacati comunisti. In entrambi i casi, il risultato effettivo deve essere *la ricostituzione dello Stato sotto un altro nome*. È la tragica ironia dell'anarchismo di Sinistra che, nonostante le speranze dei suoi sostenitori, non è affatto anarchismo. È comunismo o caos.

Non c'è da stupirsi, quindi, che il termine "anarchismo" abbia ricevuto una cattiva spinta. I principali anarchici, soprattutto in Europa, sono sempre stati di Sinistra, e oggi gli anarchici appartengono esclusivamente al campo di Sinistra. Se a ciò si aggiunge la tradizione di violenza rivoluzionaria derivante dalle condizioni europee, c'è poco da stupirsi che l'anarchismo sia screditato. L'anarchismo era politicamente molto potente in Spagna e, durante la Guerra Civile Spagnola, gli anarchici fondarono comuni e collettivi che esercitavano un'autorità coercitiva. Uno dei loro primi passi fu l'abolizione dell'uso del denaro, con pena di morte per i trasgressori. È ovvio che il presunto odio anarchico per la coercizione era completamente andato. La ragione era l'insolubile contraddizione tra i principi antistatali e antiproprietà dell'anarchia di Sinistra.

Come mai, allora, nonostante le fatali contraddizioni logiche dell'anarchismo di Sinistra, esiste un gruppo molto influente di intellettuali britannici che attualmente appartengono a questa scuola, tra cui il critico d'arte Sir Herbert Read e lo psichiatra Alex Comfort? La risposta è che gli anarchici, forse inconsciamente consapevoli della disperazione della loro posizione, si sono prefissati di rifiutare completamente la logica e la ragione. Sottolineano la spontaneità, le emozioni, gli istinti, piuttosto che una logica presumibilmente fredda e

disumana. Così facendo, possono ovviamente rimanere ciechi all'irrazionalità della loro posizione.

Dell'economia, che mostrerebbe loro l'impossibilità del loro sistema, sono completamente ignoranti, forse più di qualsiasi altro gruppo di teorici politici. Il dilemma sulla coercizione che tentano di risolvere con l'assurda teoria secondo cui il crimine scomparirebbe semplicemente se lo Stato venisse abolito, quindi non sarebbe necessario ricorrere alla coercizione.

L'irrazionalità permea infatti quasi tutte le opinioni degli anarchici di Sinistra. Rifiutano l'industrialismo e la proprietà privata, e tendono a favorire il ritorno all'artigianato e alle semplici condizioni contadine o al Medioevo. Sono fanaticamente favorevoli all'arte moderna, che considerano arte "anarchica". Nutrono un profondo odio per il denaro e per i miglioramenti materiali. Vivere una semplice esistenza contadina, nelle comuni, è esaltato come "vivere la vita anarchica", mentre una persona civile dovrebbe essere considerata brutalmente borghese e non-anarchica.

Così, le idee degli anarchici di Sinistra sono diventate un guazzabuglio insensato, molto più irrazionale di quelle dei marxisti, e giustamente considerate con disprezzo da quasi tutti come irrimediabilmente "pazze". Purtroppo il risultato è che le buone critiche che a volte muovono alla tirannia statale tendono a essere anch'esse considerate "pazze".

Considerando gli anarchici dominanti, è ovvio che alla domanda "i libertari sono anarchici?" si debba rispondere senza esitazione in senso negativo. Ci troviamo a poli completamente opposti. La confusione, tuttavia, sorge a causa dell'esistenza in passato, in particolare negli Stati Uniti, di un piccolo ma brillante gruppo di "anarchici individualisti" guidato da Benjamin R. Tucker. Qui arriviamo a una razza diversa.

Gli anarchici individualisti hanno contribuito notevolmente al pensiero libertario. Hanno fornito alcune delle migliori dichiarazioni di individualismo e antistatalismo mai scritte. In ambito *politico*, gli anarchici individualisti erano generalmente libertari solidi. Favorivano la proprietà privata, esaltavano la libera concorrenza e combattevano ogni forma di intervento governativo. Politicamente, gli anarchici di Tucker avevano due difetti principali: (1) non sostenevano la difesa delle proprietà terriere private al di là di ciò che il proprietario utilizzava personalmente; (2) si affidavano troppo alle giurie dei tribunali e non riuscivano a vedere la necessità di un *corpus* di leggi costituzionali libertarie che i tribunali privati avrebbero dovuto sostenere.

In contrasto con i loro piccoli fallimenti politici, tuttavia, caddero in gravi errori economici. Credevano che interessi e profitti fossero sfruttatori, a causa di una presunta restrizione artificiale dell'offerta di moneta. Se lo Stato e le sue regolamentazioni monetarie fossero rimossi e si instaurasse un libero sistema bancario, credevano, ognuno avrebbe stampato tutta la moneta di cui aveva bisogno, e interessi e profitti sarebbero scesi a zero.

Questa dottrina iperinflazionistica, ereditata dal francese Proudhon, è un'assurdità economica. Dobbiamo ricordare, tuttavia, che l'economia "rispettabile", allora come oggi, è stata permeata di errori inflazionistici e pochissimi economisti hanno colto l'essenza dei fenomeni monetari. Gli inflazionisti semplicemente prendono l'inflazionismo più raffinato dell'economia di moda e lo spingono coraggiosamente alle sue logiche conclusioni.

L'ironia di questa situazione era che, mentre gli anarchici individualisti ponevano grande risalto alle loro assurde teorie bancarie, l'ordine politico da loro sostenuto avrebbe portato a risultati economici direttamente contrari a ciò in cui credevano. Pensavano che il *free banking* avrebbe portato a un'espansione indefinita dell'offerta di

moneta, mentre la verità è esattamente l'opposto: avrebbe portato alla "moneta forte" e all'assenza di inflazione.

Le fallacie economiche dei seguaci di Tucker, tuttavia, sono di un ordine completamente diverso da quelle degli anarchici collettivisti. Gli errori dei collettivisti li portarono a sostenere un comunismo politico di fatto, mentre gli errori economici degli individualisti ancora permisero loro di sostenere un sistema quasi libertario. In modo superficiale, i due potrebbero essere facilmente confusi, perché gli individualisti furono portati ad attaccare i "capitalisti", che ritenevano sfruttassero i lavoratori attraverso la restrizione statale dell'offerta di moneta.

Questi anarchici "di Destra" non assunsero la sciocca posizione secondo cui la criminalità sarebbe scomparsa nella società anarchica. Tuttavia, tendevano a sottovalutare il problema della criminalità e, di conseguenza, non riconobbero mai la necessità di una costituzione libertaria consolidata. Senza una tale costituzione, il processo giudiziario privato avrebbe potuto diventare veramente "anarchico" in senso popolare.

L'orientamento tuckeriano dell'anarchismo fiorì nel XIX secolo, ma si estinse durante la Prima Guerra Mondiale. Molti pensatori libertari in quell'età dell'oro del liberalismo lavoravano su dottrine simili sotto molti aspetti. Questi autentici libertari, tuttavia, non si definirono mai anarchici; probabilmente la ragione principale era che tutti i gruppi anarchici, persino quelli di Destra, condividevano dottrine *economiche* socialiste.

Qui dovremmo notare ancora una terza versione del pensiero anarchico, completamente diversa sia dai collettivisti che dagli individualisti. Si tratta del pacifismo assoluto di Lev Tolstoj. Questo predica una società in cui la forza non sarebbe usata nemmeno per difendere la persona e la proprietà, né dallo Stato né da organizzazioni private. Il programma di nonviolenza di Tolstoj ha influenzato molti presunti pacifisti odierni, principalmente attraverso Gandhi, ma questi

ultimi non si rendono conto che non può esserci un pacifismo autenticamente completo senza l'eliminazione dello Stato e di altre agenzie di difesa. Questo tipo di anarchismo, più di ogni altro, si basa su una visione eccessivamente idealistica della natura umana. Potrebbe funzionare solo in una comunità di santi.

Dobbiamo concludere che alla domanda “i libertari sono anarchici?” non si può semplicemente rispondere su basi etimologiche. La vaghezza del termine stesso è tale che il sistema libertario sarebbe considerato anarchico da alcuni e archista da altri. Dobbiamo quindi rivolgerci alla storia per avere un'illuminazione; qui scopriamo che nessuno dei gruppi anarchici proclamati corrisponde alla posizione libertaria, che persino i migliori di loro presentano elementi irrealistici e socialisti nelle loro dottrine. Inoltre, scopriamo che tutti gli anarchici attuali sono collettivisti irrazionali, e quindi agli antipodi della nostra posizione.

Dobbiamo, quindi, concludere che *non* siamo anarchici, e che coloro che ci chiamano anarchici non hanno solide basi etimologiche e sono completamente antistorici. D'altra parte, è chiaro che non siamo nemmeno *archisti*: non crediamo nell'istituzione di un'autorità centrale tirannica che coarterà sia chi non è aggressivo che chi è aggressivo.

Forse, allora, potremmo chiamarci con un nuovo nome: *nonarchici*. Allora, quando, nella gara del dibattito, si sentirà l'inevitabile sfida “sei anarchico?”, potremo, forse per la prima e ultima volta, permetterci il lusso della “via di mezzo” e dire: “signore, non sono né anarchico né archista, ma mi trovo decisamente nella via di mezzo *nonarchica*”.

Murray N. ROTHBARD
Diritto, diritti di proprietà e inquinamento (1982)

A cura e traduzione di Piero Vernaglione*

Il saggio qui proposto (*Law, Property Rights, and Air Pollution*) è centrale nella produzione di Murray Rothbard, in quanto mai con tanta nettezza è affrontata la questione giuridica e mai con tanta completezza è proposta una tassonomia dei tipi di invasione della proprietà altrui. In un'ottica normativa, il diritto è considerato il sottoinsieme dell'etica che identifica le azioni vietate. Il diritto ha a che fare con la *forza*, ma, lungi dall'interpretazione positivista, non con una forza arbitraria esercitata dal legislatore: il diritto deve essere rintracciabile in base a proprietà valutative, di contenuto, non descrittive o procedurali. In un contesto libertario è assente la statualità del diritto, non l'obbligatorietà. In un ipotetico sistema ad adesione libera, la volontarietà della partecipazione a una data comunità non va confusa con la discrezionalità nel seguirne le norme giuridiche: il diritto di quella data comunità diventa obbligante. Tuttavia, esistendo il diritto soggettivo di *exit*, a livello metagiuridico gli individui hanno un grado di libertà in più rispetto a un assetto statale-giuspositivista. Dunque si può parlare di "imperatività interna" del diritto libertario, nel senso che l'elemento imperativo del diritto è esercitato su chi sceglie di aderire a quel dato ordinamento

* Studioso di filosofia politica, insegnante di diritto ed economia, saggista. Si occupa con particolare attenzione del pensiero libertario americano. Collabora con diverse riviste. Ha tradotto in italiano e prefato *Lo Stato falsario* (2005) di Murray N. Rothbard. Tra le sue pubblicazioni: *Il libertarismo. La teoria, gli autori, le politiche* (2003) e *Paleolibertarismo. Il pensiero di Hans-Hermann Hoppe* (2007). È curatore del sito «[Rothbardiana](#)».

giuridico (chi è interno a esso), non, come avviene nel giuspositivismo, in maniera indiscriminata.

L'aspetto deontologico è assicurato dall'ampia rassegna dei criteri in base ai quali qualificare i tipi di aggressione alla persona e alla proprietà, facendo confluire il diritto penale negli illeciti civili. Le *molestie* visibili, cioè percepibili dai sensi umani (rumori eccessivi, odori sgradevoli, fumi) rappresentano sempre aggressione; invece quelle invisibili, lo sono solo se provocano un danno alla persona, da provare oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle acquisizioni scientifiche del momento. L'autore irrobustisce tale interpretazione sottoponendo a critica visioni giuridiche alternative come quelle utilitariste di Ronald Coase e Harold Demsetz.

Il saggio *Law, Property Rights, and Air Pollution* apparve sul «Cato Journal» (vol. 2, n. 1, Spring 1982, p. 55-99).

Il diritto è un insieme di comandi; i principi del diritto inerente all'illecito civile o quelli del diritto penale, dei quali ci occuperemo, sono comandi negativi o proibizioni, del tipo “è vietato” compiere le azioni X, Y o Z¹. In breve, alcune azioni sono considerate sbagliate a un livello tale da considerare appropriato usare la sanzione della violenza (perché il diritto è l'attuazione della violenza a livello sociale) per contrastare i trasgressori, difendersi da essi e punirli.

Vi sono molte azioni contro le quali non è ritenuto giusto usare la violenza, individuale o organizzata. La semplice menzogna (purché non siano violati i contratti che trasferiscono titoli di proprietà), il

¹ I principi giuridici che stabiliscono divieti, come la responsabilità civile o i crimini, devono essere distinti dalle leggi ordinarie o dai regolamenti amministrativi che stabiliscono richieste positive, del tipo «devi pagare la somma X di imposta» o «devi presentarti per il reclutamento in tale data». In un certo senso, ovviamente, *tutti* i comandi possono essere formulati in una maniera tale da apparire come comandi negativi, ad esempio «non devi rifiutarti di pagare la somma X di imposta», o «non devi disubbidire l'ordine di presentarti per il reclutamento». Perché questa riformulazione è inappropriata sarà discusso in seguito. Vedi più oltre anche per una discussione di “torti” *vis-a-vis* “crimini”.

tradimento, l'ingratitude meschina, essere maleducati con gli amici o i colleghi, non presentarsi agli appuntamenti, sono atteggiamenti in genere considerati sbagliati, ma poche persone ritengono opportuno usare la violenza per proibirli o combatterli. Gli individui o gruppi di individui possono utilizzare comportamenti simili alle sanzioni, come il rifiuto di vedere una persona o frequentarla, escluderla e così via, ma usare la violenza del diritto per proibire tali azioni è considerato eccessivo e inappropriato.

Se l'etica è una disciplina normativa che identifica e classifica certi tipi di azione come buoni o cattivi, giusti o sbagliati, allora il diritto civile o penale è il sottoinsieme dell'etica che identifica le azioni contro le quali è corretto usare la violenza. Il diritto dice che l'azione X dovrebbe essere illegale e quindi *dovrebbe* essere combattuta dalla violenza del diritto. Il diritto è un insieme di proposizioni del tipo "si deve", o normative.

Molti saggisti e giuristi hanno sostenuto che il diritto è una disciplina avalutativa, "positiva". Naturalmente è possibile esclusivamente elencare, classificare ed esaminare il diritto vigente senza ulteriori valutazioni su ciò che il diritto dovrebbe o non dovrebbe essere². Ma quel tipo di giurista non sta assolvendo il suo compito fondamentale. Dal momento che il diritto è in ultima istanza un insieme di comandi normativi, il vero giurista o filosofo del diritto non ha assolto il suo compito finché non ha stabilito che cosa il diritto debba essere, per quanto difficile tale compito possa risultare. Se non lo fa, vuol dire che abdica al suo ruolo a vantaggio degli individui o dei gruppi

² Ronald Dworkin, comunque, ha affermato che anche l'analisi giuridica positiva coinvolge necessariamente questioni morali e standard morali. Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977), cap. 2, 3, 12, 13. Si veda anche Charles Fried, *The Law of Change: The Cunning of Reason in Moral and Legal History*, in «Journal of Legal Studies» (March 1980), p. 340.

ignari dei principi giuridici, che possono stabilire i propri comandi in base ad un semplice ordine e ad un capriccio arbitrario.

Pertanto, i giuristi seguaci di Austin proclamano che spetta al re, o al sovrano, stabilire il diritto, e il diritto è semplicemente un insieme di comandi che promanano dalla sua volontà. Ma allora sorge la domanda: in base a quali principi il re opera o dovrebbe operare?³ Si può dire che il re sta emanando un decreto “cattivo” o “erroneo”? Appena il giurista ammette ciò, è oltre il volere arbitrario, e inizia a elaborare un insieme di principi normativi che dovrebbero guidare il sovrano. E allora si trova di nuovo davanti al diritto normativo.

Varianti moderne della teoria giuridica positivista affermano che il diritto dovrebbe essere ciò che i legislatori proclamano tale. Ma quali principi devono guidare i legislatori? E se diciamo che i legislatori dovrebbero essere i portavoce dei loro elettori, allora spostiamo semplicemente il problema all’indietro, e la domanda diventa: quali principi devono guidare i votanti?

O il diritto, e quindi la libertà d’azione di ciascuno, dev’essere governato dal capriccio arbitrario di milioni di persone anziché di una sola o di poche?⁴

Anche il più antico concetto per cui il diritto dovrebbe essere determinato dai giudici della tribù o da quelli di *common law*, che si limitano ad applicare le consuetudini della tribù o della società, non può eludere i giudizi normativi essenziali per la teoria. *Perché* bisogna obbedire alle norme consuetudinarie? Se la consuetudine di una tribù

³ I seguaci di Austin, ovviamente, introducono di soppiatto nella loro teoria positiva un assioma normativo: il diritto deve essere ciò che il re ha proclamato tale. Questo assioma non viene discusso e non è basato su alcun insieme di principi etici.

⁴ Di nuovo, queste varianti moderne e democratiche della teoria giuridica positivista introducono di soppiatto l’indimostrato assioma normativo secondo cui le leggi devono avere qualsiasi contenuto i legislatori o gli elettori desiderino.

impone l'omicidio di tutte le persone più alte di un metro e ottanta, bisogna comunque obbedire ad essa? Perché la ragione non può fissare un insieme di principi che sfidano e rovesciano le mere consuetudini e tradizioni? Allo stesso modo, perché la ragione non può essere usata per sconfiggere il mero capriccio arbitrario del sovrano o dell'opinione pubblica?

Come vedremo, il diritto che disciplina l'illecito civile e il diritto penale sono costituiti da un insieme di proibizioni all'invasione — aggressione — dei diritti di proprietà privata; cioè, le sfere di libertà di azione di ogni individuo. Se è così, allora il comando «è vietato interferire con il diritto di proprietà di A» implica che il diritto di proprietà di A è giusto e quindi non dovrebbe essere invaso. Le proibizioni giuridiche, quindi, lungi dall'essere in qualche senso avalutative, in realtà implicano un insieme di teorie sulla giustizia, in particolare sulla giusta assegnazione dei diritti di proprietà e dei titoli di proprietà. “Giustizia” non è altro che un concetto normativo.

Di recente, comunque, giuristi ed economisti della Scuola di Chicago hanno cercato di sviluppare teorie dei diritti di proprietà avalutative, in cui i diritti sono definiti e difesi non sulla base di norme etiche come la giustizia, bensì di qualche forma di “efficienza sociale”. In una di tali varianti, Ronald Coase e Harold Demsetz hanno affermato che, in caso di conflitti fra soggetti, “non conta” come sono assegnati i diritti di proprietà, è sufficiente che alcuni diritti di proprietà siano assegnati a *qualcuno* e poi difesi. Nel suo famoso esempio, Coase esamina una locomotiva che danneggia i terreni agricoli e i frutteti adiacenti alla ferrovia. Per Coase e Demsetz, questo danneggiamento delle colture dell'agricoltore da parte della ferrovia è un'“esternalità” che, in base ai principi dell'efficienza sociale, deve essere internalizzata. Ma per questi economisti non conta quale dei due possibili corsi di azione venga adottato. O si dice che l'agricoltore ha un diritto di proprietà sul suo frutteto; allora la compagnia ferroviaria

deve pagare i danni per la perdita da lui subita, e l'agricoltore deve poter proibire le azioni invasive della ferrovia. Oppure la compagnia ha il diritto di emettere fumo dovunque voglia, e, se l'agricoltore vuole interrompere le emissioni, deve pagare affinché la compagnia installi un dispositivo che limita il fumo. Dal punto di vista dell'impiego di risorse produttive, non importa quale strada venga scelta.

Ad esempio, supponiamo che la compagnia ferroviaria provochi un danno pari a 100.000 dollari, e, nel Caso 1, questa azione sia considerata una violazione della proprietà dell'agricoltore. In tal caso, la compagnia deve pagare 100.000 dollari all'agricoltore o investire in un dispositivo che limita il fumo, purché sia più economico della somma da pagare. Ma nel Caso 2, in cui la compagnia ha il diritto di emettere fumo, l'agricoltore deve pagare alla compagnia fino a 100.000 dollari per far cessare i danneggiamenti al suo terreno. Se il dispositivo costa meno di 100.000 dollari, diciamo 80.000, allora sarà installato indipendentemente da chi possiede il diritto di proprietà. Nel Caso 1, la compagnia preferirà pagare gli 80.000 per il dispositivo piuttosto che i 100.000 all'agricoltore; nel Caso 2 l'agricoltore preferirà pagare alla compagnia una somma compresa fra 80.000 e 100.000 dollari per installare il dispositivo. Se invece il dispositivo antifumo costa più di 100.000 dollari, diciamo 120.000, allora il dispositivo non verrà proprio installato, indipendentemente da quale delle due soluzioni sia stata scelta. Nel Caso 1, la compagnia continuerà ad emettere fumo e a risarcire i 100.000 dollari di danni all'agricoltore anziché spendere 120.000 dollari per il dispositivo; nel Caso 2, l'agricoltore non pagherà la somma di 120.000 dollari per indurre la compagnia a comprare il dispositivo, perché per lui è una perdita superiore al danno di 100.000 dollari. Dunque, indipendentemente dal modo in cui i diritti di proprietà sono assegnati — secondo Coase e Demsetz — l'allocazione delle

risorse sarà la stessa. La differenza fra le due è solo una questione di “distribuzione”, cioè di reddito o ricchezza⁵.

Questa teoria evidenzia molti problemi. Innanzi tutto, il reddito e la ricchezza sono importanti *per le parti coinvolte*, anche se non lo sono per i non coinvolti economisti. Per entrambe le parti fa una grande differenza se deve pagare l’una o l’altra. In secondo luogo, la tesi funziona solo se ignoriamo deliberatamente i fattori psicologici. I costi non sono solo monetari. L’agricoltore potrebbe provare un attaccamento per il frutteto di gran lunga superiore al danno monetario. Di conseguenza, per lui i danni al frutteto potrebbero valere molto più di 100.000 dollari, potrebbe servire un milione di dollari per compensarlo della perdita. Ma allora la supposta indifferenza viene completamente meno. Nel Caso 1, l’agricoltore non sarà contento di ricevere solo 100.000 dollari come risarcimento. Richiederà l’emissione di un’ingiunzione contro qualsiasi ulteriore aggressione della sua proprietà, e anche se la legge consente alle parti di trattare per rimuovere l’ingiunzione, egli insisterà per ottenere almeno un milione di dollari dalla compagnia ferroviaria, somma che la compagnia non vorrà pagare⁶. Al contrario, nel Caso 2, è improbabile che l’agricoltore

⁵ Vedi l’articolo che dà il via a questo tipo di analisi: Ronald H. Coase, *The Problem of Social Costs*, in «Journal of Law and Economics», n. 3 (October 1960), p. 10. Per una critica vedi Walter Block, *Coase and Demsetz on Private Property Rights*, in «Journal of Libertarian Studies», Spring 1977, p. 111-115.

⁶ Attualmente è illegale negoziare l’estinzione di un’ingiunzione accordandosi con la parte danneggiata. In tal caso, ovviamente, l’internalizzazione del costo di Coase e Demsetz salta completamente. Ma probabilmente mancherebbe anche se la negoziazione fosse consentita. Inoltre, possono esistere agricoltori così affezionati ai loro frutteti che *nessun prezzo* potrebbe ricompensarli, nel qual caso l’ingiunzione sarebbe imperativa, e nessuna contrattazione del tipo Coase-Demsetz potrebbe eliminarla. Sulla possibilità di negoziare per eliminare le ingiunzioni vedi Barton H. Thompson Jr., *Injunctions negotiations: An Economic, Moral and Legal Analysis*, in «Stanford Law Review», 27 (July 1975), p. 1563-1595.

trovi un modo per ottenere il milione di dollari necessario per far cessare l'invasione di fumo nel frutteto.

L'affetto che lega l'agricoltore al suo frutteto è parte della più larga difficoltà cui va incontro la dottrina Coase-Demsetz: i costi sono puramente soggettivi e non misurabili in termini monetari. Coase e Demsetz pongono una condizione preliminare, che consiste nella loro tesi dell'indifferenza secondo cui tutti i "costi di transazione" sono pari a zero. Se non lo sono, i due autori sostengono che l'assegnazione dei diritti di proprietà deve avvenire nel modo che minimizza i costi di transazione sociali. Ma, assodato che i costi sono soggettivi e quindi non misurabili, essi non possono essere sommati. E se tutti i costi, compresi i costi di transazione, non possono essere sommati, allora non esiste l'entità "costi di transazione sociali", e questi non possono essere confrontati né nel Caso 1 né nel Caso 2 né in qualsiasi altra situazione⁷.

Un altro serio problema dell'approccio Coase-Demsetz è che pretende di essere avalutativo, ma in realtà introduce la norma etica dell'"efficienza", e afferma che i diritti di proprietà devono essere assegnati sulla base di tale criterio. Ma anche se il concetto di efficienza sociale avesse significato, essi non spiegano perché l'efficienza debba essere l'elemento prioritario nella definizione dei principi giuridici o perché l'internalizzazione delle esternalità debba prevalere su tutte le

⁷ Sulla infondatezza del concetto di costo sociale e sulla sua applicazione qui, vedi Mario J. Rizzo, *Uncertainty, Subjectivity, and the Economic Analysis of Law*, e Murray N. Rothbard, *Comment: the Myth of Efficiency*, in Mario Rizzo (edited by), *Time, Uncertainty, and Disequilibrium: Exploration of Austrian Themes* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1979), p. 71-95. Vedi anche John B. Egger, *Comment: Efficiency is not a Substitute for Ethics*, in *ibid.*, p. 117-125.

altre considerazioni. Ora siamo fuori dal *Wertfreiheit* e di nuovo alle questioni etiche non vagliate^{8 9}.

Un altro tentativo, da parte degli economisti della Scuola di Chicago, di dare suggerimenti sulle politiche giuridiche pubbliche nascondendosi dietro la maschera del *Wertfreiheit* è rappresentato dalla tesi secondo cui con il passare del tempo i giudici di *common law* perverranno sempre all’allocazione socialmente efficiente dei diritti di proprietà e della responsabilità civile per i danni procurati. Demsetz enfatizza i diritti che minimizzano i costi di transazione sociale; Richard Posner privilegia la massimizzazione della “ricchezza sociale”. Tutto ciò aggiunge un arbitrario determinismo storico, che funziona come una specie di mano invisibile che conduce i giudici sul sentiero tracciato dall’attuale scuola di Chicago, verso gli altri errori esaminati in precedenza¹⁰.

Se il diritto è un insieme di principi normativi, ne segue che non si può semplicemente registrare e seguire ciecamente qualunque diritto

⁸ L’efficienza sociale è un concetto privo di significato perché l’efficienza riguarda il modo in cui concretamente un individuo impiega dei mezzi per conseguire determinati fini. Ma esistendo più di un individuo, chi determina i fini in funzione dei quali i mezzi devono essere impiegati? I fini di individui differenti sono soggetti a conflitti, rendendo assurdo qualsiasi concetto di somma o ponderazione dell’efficienza collettiva. Su questo vedi anche Rothbard, *Myth of Efficiency*, p. 90.

⁹ Charles Fried ha fatto notare che cercare di porre l’efficienza come criterio morale è, volenti o nolenti, sbagliato e incoerente, anche senza un esame approfondito. Fried, *The Law of Change*, p. 341.

¹⁰ Il concetto di ricchezza sociale soffre degli stessi limiti del modello Coase-Demsetz, più altri problemi specifici. Per una critica devastante di Posner, vedi Ronald M. Dworkin, *Is Wealth a Value?* e Richard A. Epstein, *The Static Conception of the Common Law*, in «Journal of Legal Studies» (March 1980), p. 191-226, 253-276. Vedi anche Anthony J. Rizzo, *Law Amid Flux: The Economics of Negligence and Strict Liability in Tort*; Fried, *The Law of Change*; e Gerald O’Driscoll, Jr., *Justice, Efficiency, and the Economic Analysis of Law: A Comment on Fried*, in *ibid.*, p. 227-242, 291-318, 335-354, 355-366.

positivo o consuetudinario esista. Questo diritto dev'essere sottoposto ad una critica approfondita sulla base di tali principi. Quindi, se esistono diversità fra il diritto vigente e i giusti principi, come quasi sempre accade, bisogna intraprendere le azioni necessarie a rendere il diritto conforme ai principi giuridici corretti.

Invasione fisica

Il principio normativo che io propongo per il diritto è semplicemente questo: nessuna azione deve essere considerata illecita o illegale a meno che non invada, cioè aggredisca, la persona o la giusta proprietà altrui. Solo le azioni che consistono in invasioni devono essere dichiarate illegali e combattute con tutto il potere del diritto. L'invasione dev'essere concreta e fisica. Di essa esistono gradi diversi di gravità e quindi specifici diversi gradi di risarcimento e punizione. Il “furto con scasso”, cioè la semplice violazione della proprietà per sottrarre beni, è meno grave della “rapina”, in cui è probabile che contro la vittima venga impiegata la forza sostenuta dalle armi. Comunque, in questa sede non siamo interessati alla questione dei diversi gradi di invasione o punizione, ma semplicemente all'invasione *in se stessa*.

Se nessun uomo può invadere la “giusta” proprietà di un'altra persona, quale dev'essere il nostro criterio di giustizia?¹¹ Non c'è spazio qui per elaborare una teoria della giustizia relativa ai titoli di proprietà. È sufficiente dire che l'assioma fondamentale della teoria politica libertaria afferma che ogni uomo è proprietario di se stesso e possiede sovranità assoluta sul proprio corpo. Di fatto, ciò significa che nessuno

¹¹ La qualificazione che la proprietà sia “giusta” va fatta. Supponiamo, ad esempio, che A rubi l'orologio di B e che alcuni mesi dopo B catturi A e si riprenda l'orologio. Se A denunciasse B per il furto del “suo” orologio, la difesa di B sarebbe tutta incentrata sul fatto che l'orologio non era — realmente e secondo il criterio di giustizia — di A perché A lo aveva in precedenza rubato a B.

può legittimamente invadere — aggredire — un'altra persona. Ne segue allora che ogni persona è legittimamente proprietaria di qualsiasi risorsa, precedentemente inutilizzata, di cui si appropria, cioè “con cui mescola il proprio lavoro”. Da questi due assiomi — autoproprietà e “occupazione originaria” — deriva la giustificazione dell'intero sistema di diritti di proprietà in una società di libero mercato. Questo sistema stabilisce il diritto di ogni uomo alla propria persona, il diritto di effettuare donazioni, di trasferire l'eredità (e, parimenti, il diritto di ricevere donazioni o eredità) e il diritto di scambiare tramite contratti i titoli di proprietà¹².

La teoria giuridica e quella politica, non riuscendo a individuare nell'invasione fisica l'unica azione umana da considerare illegale e che giustifica l'uso della violenza fisica per contrastarla, hanno provocato molti danni. Il vago concetto di “danno” è sostituito dal preciso concetto di violenza fisica¹³. Consideriamo i due esempi seguenti. Jim corteggia Susan e sta per ottenerla in sposa, quando improvvisamente compare Bob e gliela porta via. Bob ha certamente procurato un grosso “danno”

¹² Per approfondire questa prospettiva libertaria, o “neo-lockiana”, vedi Murray N. Rothbard, *Justice and Property Rights*, in Samuel Blumenfeld (edited by), *Property in a Humane Economy* (LaSalle, Ill.: Open Court, 1974), p. 101-122. In un certo senso, Percy B. Lehning ha ragione quando osserva che più che rappresentare due assiomi indipendenti, il principio di *homesteading* in realtà segue dall'unico assioma di autoproprietà. Lehning, *Property Rights, Justice and the Welfare State*, in «Acta Politica», 15 (Rotterdam 1980), p. 323, 352.

¹³ A tale proposito, John Stuart Mill reclama la completa libertà di azione individuale «senza impedimenti da parte degli altri, purché ciò che facciamo non li danneggi». Mill, *On Liberty*, in *Utilitarianism, Liberty, and Representative Government* (New York: E. P. Dutton, 1944), p. 175. Hayek, dopo aver correttamente definito la libertà come assenza di coercizione, purtroppo non arriva a definire la coercizione come invasione fisica e quindi permette e giustifica un'ampia gamma di interferenze statali sui diritti di proprietà. Vedi Murray N. Rothbard, *F.A. Hayek and the Concept of Coercion*, «Ordo» 31 (Stuttgart 1980), p. 43-50.

a Jim. Se si utilizza un significato di danno esteso a un'invasione non fisica, si potrebbe dimostrare illegale quasi ogni azione. Jim deve poter "comandare" sulla vita di Bob?¹⁴

Analogamente, A è un venditore di lamette da barba di successo. Ma poi arriva B e mette in vendita una lametta migliore, teflonata per prevenire i tagli alla pelle. Il valore della proprietà di A è fortemente pregiudicato. Egli deve poter essere risarcito per i danni da B, o meglio ancora, vietare a B la vendita della lametta migliore? La risposta corretta non è che i consumatori sarebbero danneggiati se fossero costretti a comprare la lametta di peggior qualità, anche se questo è sicuramente ciò che avviene. Certamente nessuno ha legalmente il diritto di impedire, o rivalersi per, i danni subiti dalla sua proprietà, a meno che non sia un atto di invasione fisica. Ognuno ha il diritto di mantenere inviolata l'integrità fisica della sua proprietà; nessuno ha il diritto di proteggere il valore della sua proprietà, perché quel valore è semplicemente il risultato di ciò che le persone vogliono pagare per essa. Tale desiderio dipende soltanto dal modo in cui *esse* decidono di usare il loro denaro. Nessuno può vantare un diritto sul denaro di qualcun altro, a meno che l'altra persona non abbia in precedenza stipulato un contratto per trasferirglielo.

Nella parte del diritto che si occupa dell'illecito civile, "danno" è generalmente inteso come invasione fisica della persona o della proprietà. Il divieto di diffamazione (a mezzo stampa e verbale) ha sempre rappresentato un'evidente anomalia nel diritto civile. Le parole e le opinioni non sono invasioni fisiche. Come nel caso della perdita di valore della proprietà a causa di un prodotto migliore o di un mutamento nella domanda dei consumatori, nessuno possiede il diritto di proprietà

¹⁴ Robert Nozick sembra giustificare l'illegalità di tutti gli scambi volontari che egli definisce "non-produttivi", essenzialmente la situazione in cui A starebbe meglio se B non esistesse. Per una critica a Nozick su questo punto vedi Murray N. Rothbard, *Robert Nozick and the Immaculate Conception of the State*, in «Journal of Libertarian Studies» (inverno 1977), p. 52 e segg.

alla sua “reputazione”. La reputazione dipende strettamente dalle opinioni soggettive di altre menti, che hanno il diritto assoluto alle proprie opinioni, quali che siano. Per cui, il divieto di diffamazione è esso stesso una grave invasione del diritto alla libertà di espressione del diffamatore, diritto che è un sottoinsieme del diritto di proprietà sulla sua persona¹⁵.

Un’aggressione ancora maggiore alla libertà di espressione, ispirata dalla teoria di Warren e Brandeis, è la responsabilità per la violazione del presunto diritto alla “riservatezza”, che vieta le libere espressioni e le azioni compiute con le proprie risorse anche se non sono sleali o intenzionali¹⁶.

Nel diritto che disciplina l’illecito civile, in genere il “danno” è interpretato come l’invasione fisica della persona o della proprietà e di solito comporta il risarcimento dei danni di tipo “emotivo” se, e solo se, quei danni sono la conseguenza di un’invasione fisica. Quindi, nell’ambito dell’istituto giuridico tipo che è la *violazione di proprietà* [*trespass*] — un’invasione della persona o della proprietà — l’“aggressione” [*battery*] è l’effettiva invasione del corpo di qualcun

¹⁵ Possiamo quindi sostenere la posizione “assolutista” del giudice della Corte Suprema Black a favore dell’eliminazione delle norme sulla diffamazione. La differenza è che Black ha sostenuto una posizione assolutista sulla base del Primo Emendamento, perché esso è parte della Costituzione, mentre noi sosteniamo la medesima posizione perché il Primo Emendamento rappresenta una parte fondamentale del credo libertario. Sul significativo indebolimento delle norme sulla diffamazione negli ultimi due decenni, vedi Richard A. Epstein - Charles O. Gregory - Harry Kalven, Jr., *Cases and Materials on Torts*, 3rd ed. (Boston: Little, Brown, 1977), p. 977-1129 (da qui in poi citato come Epstein, *Cases on Torts*).

¹⁶ Non si dovrebbe affermare un diritto alla privacy che non può essere sussunto sotto la protezione del diritto di proprietà ad essere salvaguardati contro la violazione dei contratti. Sulla privacy, vedi *ibid.*, p. 1131-1190.

altro, mentre nell'“attacco” [*assault*] una persona induce in un'altra la paura, o l'apprensione, per un'aggressione¹⁷.

Perché un'aggressione sia illecita e quindi soggetta ad azione giudiziaria, il diritto opportunamente esige che la minaccia sia diretta e imminente. Semplici insulti e parole violente, vaghe minacce future o il semplice possesso di un'arma non possono rappresentare un'aggressione¹⁸; devono essere accompagnate da un'azione palese che

¹⁷ Per un'aggressione imminente “apprensione” è un termine più appropriato di “paura”, perché evidenzia la consapevolezza dell'aggressione in arrivo e dell'azione dell'aggressore che causa quella consapevolezza, più che lo stato psicologico soggettivo della vittima. A tale proposito, Dean Prosser: «l'apprensione non è la stessa cosa della paura, e al ricorrente non è impedita l'azione giudiziaria solo perché è troppo coraggioso per essere spaventato o intimidito». William L. Prosser, *Handbook of the Law of Torts*, 4th ed. (St Paul, Minn.: West Publishing, 1971), p. 39.

¹⁸ È un peccato che, a partire dal 1930 circa, i tribunali si siano piegati alla creazione di un nuovo tipo di illecito civile, «inflizione intenzionale di turbamento mentale in conseguenza di una condotta eccessiva e ingiuriosa». È chiaro che la libertà di espressione e personale dovrebbero consentire l'insulto verbale, per quanto oltraggioso possa essere; in più, non esiste alcun criterio rigoroso per distinguere un semplice abuso verbale dall'“oltraggio”. L'affermazione del giudice Magruder è notevolmente sensata: «contro la maggior parte delle frizioni, irritazioni e conflitti caratteriali insiti nella partecipazione alla vita sociale, un irrobustimento della scorza psichica è una protezione migliore di quella che può offrire la legge». Magruder, *Mental and Emotional Disturbance in the Law of Torts*, in «Harvard Law Review», 40 (1936), p. 1033, 1035; citato in Prosser, *Law of Torts*, p. 51. Vedi anche *ibid.*, p. 49-62; Epstein, *Cases on Torts*, p. 933-952. In generale, dobbiamo guardare con grande sospetto qualsiasi creazione di nuovi illeciti civili che non siano solamente l'applicazione di vecchi principi alle nuove tecnologie. Non vi è alcunché di nuovo o di moderno negli eccessi verbali. Entrambi gli illeciti, inflizione di un danno e invasione della privacy, sembrano parte integrante della tendenza, tipica del ventesimo secolo, a indebolire i diritti del convenuto a vantaggio di un'eccessiva tutela del ricorrente — una sistematica discriminazione che si è verificata più nei procedimenti civili che in quelli penali. Vedi Epstein, *Static Conception of the Common Law*, p. 253-275. Vedi anche più avanti.

faccia nascere l'apprensione per un'imminente aggressione fisica¹⁹. O, in altre parole, vi dev'essere la concreta minaccia di un'aggressione imminente perché la vittima possa legittimamente usare la forza e la violenza per difendersi.

Affinché si realizzi un illecito civile, non è necessario che l'invasione fisica o la molestia²⁰ siano effettivamente “dannose”, cioè infliggano un danno grave. I tribunali hanno correttamente stabilito che azioni come sputare in faccia o strappare via il cappello di qualcun altro costituiscono aggressioni. Le parole pronunciate nel 1704 dal Lord Giudice Capo Holt sembrano ancora attuali: «toccare in maniera anche lieve un'altra persona mentre ci si trova in uno stato d'ira è aggressione». Anche se il danno reale può non essere consistente, in termini assoluti possiamo concludere che il corpo della vittima è stato molestato, *ostacolato*, dall'aggressione fisica contro di esso, e che quindi queste azioni apparentemente minori sono diventate illeciti giuridici²¹.

¹⁹ Prosser, *Law of Torts*, p. 39-40.

²⁰ *Nota del curatore*. Qui, e nel resto del testo, viene tradotto con “molestia” il termine *molestation* impiegato da Rothbard, nel suo significato primario e generale di fastidio o disturbo che limita l'esercizio di diritti, tra cui il godimento di una cosa. Dunque il termine non è limitato all'accezione sessuale, frequente nel linguaggio comune.

²¹ Per cui va considerata saggia la decisione del tribunale nel caso *South Brilliant Coal Co. v. Williams*: «se Gibbs ha colpito il ricorrente con il piede, il fatto che non vi sia stato un danno fisico non può interessare il diritto. Da un punto di vista giuridico, vi è stato danno fisico, anche se non vi è stata sofferenza fisica e anche se la sensazione provata è durata un momento». *South Brilliant Coal Co. v. Williams*, 206 Ala. 637, 638 (1921). In Prosser, *Law of Torts*, p. 36. Vedi anche Epstein, *Cases on Torts*, p. 903 e segg.

Inizio di un'azione esplicita: responsabilità oggettiva

Se solo l'invasione fisica della persona o della proprietà costituisce un atto illecito, o illecito civile, allora diventa importante stabilire *quando* una persona può agire se tale invasione fisica è incombente. La teoria giuridica libertaria stabilisce che A non può usare la forza contro B tranne che per autodifesa, cioè solo se B sta dando inizio all'impiego della forza contro A. Ma quando l'uso della forza da parte di A contro B è legittima difesa e quando è *in sé* illegittima e rappresenta un'illecita aggressione contro B? Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare quale tipo di teoria sulla responsabilità per illecito civile vogliamo adottare.

Supponiamo, per esempio, che Smith veda Jones che lo guarda in cagnesco dall'altra parte della strada, e supponiamo che Smith abbia una paura anormale di coloro che lo guardano di traverso. Convinto che Jones gli stia per sparare, estrae una pistola e spara a Jones nella convinzione che si tratti di autodifesa. Jones reclama per Smith un'imputazione di aggressione. Smith è stato l'aggressore e quindi dovrebbe essere responsabile? Una teoria sulla responsabilità — la teoria ortodossa sulla “persona ragionevole” o sulla “condotta ragionevole” o sulla “negligenza” — dice che egli dovrebbe essere riconosciuto responsabile, perché in una “persona ragionevole” l'esser guardato di traverso non suscita l'apprensione per un'aggressione imminente. Una teoria concorrente, in voga in passato e oggi tornata in auge — quella della “responsabilità oggettiva” [*strict liability* o *strict causal liability*] — concorda perché dovrebbe essere chiaro a un giudice o a una giuria che Jones *non* era un aggressore in azione. E ciò varrebbe a prescindere da quanto sia sincera la paura di Smith per l'attacco.

Nella teoria della “persona ragionevole” vi sono due gravi difetti: la definizione di “ragionevole” è vaga e soggettiva; e gli aggressori colpevoli non vengono puniti, mentre le loro vittime non vengono risarcite. Nel caso proposto sopra le due teorie coincidono, ma in molti

altri casi no. Prendiamo, per esempio, il caso *Courvisier v. Raymond* (1896)²². In questo caso il convenuto, un negoziante, era minacciato da una folla tumultuante. Quando un uomo, guarda caso un poliziotto in borghese, si diresse verso il convenuto cercando di aiutarlo, il convenuto, scambiandolo per un facinoroso, sparò al poliziotto. Il negoziante avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile?

Il tribunale di prima istanza decise correttamente — sulla base della responsabilità oggettiva — e la giuria deliberò a favore del poliziotto. Perché è chiaro che il convenuto, sparando al ricorrente, commise un'aggressione. Nella teoria della responsabilità oggettiva, il problema è il rapporto di causalità: chi ha dato inizio all'illecito o al crimine? L'argomento difensivo prevalente del convenuto fu l'invito a valutare se il ricorrente *di fatto* aveva compiuto un attacco, minacciando un imminente inizio di aggressione contro di lui. Di solito la questione per le giurie diventa di tipo fattuale: il poliziotto in borghese di fatto minacciò un'aggressione contro il negoziante? La giuria decise a favore del poliziotto²³. La corte d'appello, comunque, capovolse la decisione del tribunale di primo grado. Secondo la corte il negoziante, quando valutò, sebbene erroneamente, che il poliziotto in borghese era intenzionato ad aggredirlo, agì secondo gli standard di un "uomo ragionevole".

Quando un'azione va considerata aggressione? Guardare in cagnesco difficilmente potrebbe esserlo. Ma se Jones avesse tirato fuori

²² *Courvisier v. Raymond*, 23 Colo. 113,47 Pac.284 (1896) e l'esame compiutone da Epstein in *Cases on Torts*, p. 21-23; e in Richard A. Epstein, *A Theory of Strict Liability*, in «Journal of Legal Studies», vol. 2, January 1973, p. 173.

²³ Con le parole di Epstein, «in base alla teoria della responsabilità oggettiva, la formulazione *prima facie* del caso è chiara: il convenuto sparò al ricorrente. L'unica difficoltà riguarda l'esistenza dell'argomento difensivo: il ricorrente aggredì il convenuto. Questa è una questione di fatto, e la giuria ritenne che in realtà il ricorrente non avesse spaventato il convenuto fino al punto di indurlo a sparare», *ibid.*

una pistola e l'avesse puntata nella direzione di Smith, anche senza fare fuoco, questa è chiaramente una minaccia di aggressione imminente, e sarebbe giusto se venisse contrastata dagli spari di Smith contro Jones per autodifesa. (In questo caso la nostra visione e la teoria dell'“uomo ragionevole” coinciderebbero di nuovo.) Il parametro di valutazione corretto per determinare se è stato raggiunto un livello tale da configurare l'aggressione è il seguente: Jones ha dato inizio a una “azione esplicita” di minaccia di aggressione? Come ha fatto notare Randy Barnett: «in una situazione in cui non vi è la completa certezza, il solo uso della forza giustificabile è quello impiegato per respingere un atto esplicito, che è qualcosa più della mera preparazione, lontana nel tempo e nello spazio, del crimine ideato. L'azione dev'essere più che “rischiosa”; deve essere compiuta con lo specifico intento di commettere un crimine e tendere direttamente a realizzarlo con un elevato grado di concretezza»²⁴.

Principi simili valgono per il terzo, innocente, che viene leso. Jones attacca e aggredisce Smith; Smith, per autodifesa, spara. Il colpo vagante accidentalmente colpisce Brown, un terzo innocente. Smith dev'essere considerato responsabile? Purtroppo i tribunali, aderendo alla tradizionale dottrina dell'“uomo ragionevole”, o della “negligenza”, hanno stabilito che Smith non è responsabile se ragionevolmente aveva l'intenzione di difendersi da Jones²⁵. Ma, per la teoria libertaria e per quella della responsabilità oggettiva, Smith in realtà ha aggredito Brown, anche se involontariamente, e deve pagare

²⁴ Randy E. Barnett, *Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice*, in R. Barnett - J. Hagel (edited by), *Assessing the Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process* (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1977), p. 377. Barnett successivamente ha rilevato che il suo articolo era errato sul punto in cui fa riferimento all'«intento specifico di commettere un crimine»; l'enfasi, più che sull'intenzione, va posta sull'azione che costituisce un crimine o un illecito civile.

²⁵ Vedi *Morris v. Platt*, 32 Conn. 75 (1864), e l'esame compiutone da Epstein in *Cases on Torts*, p. 22-23.

per il suo illecito. Quindi Brown ha diritto a un'azione legale specifica contro Smith: poiché Jones ha coartato o attaccato Smith, anche Smith ha diritto a un'azione legale distinta e indipendente contro Jones per aggressione. Presumibilmente la responsabilità o la sanzione di Jones sarebbero notevolmente più severe di quelle di Smith.

Uno dei grandi difetti dell'approccio ortodosso della negligenza è stato quello di *concentrare l'attenzione* sul diritto all'autodifesa di una vittima (Smith) che si trova a dover respingere un'aggressione, o sul suo errore in buona fede. Ma la dottrina ortodossa sfortunatamente trascura l'altra vittima — l'uomo che guarda di traverso sull'altro lato della strada, il poliziotto in borghese che cerca di salvare qualcuno, il terzo innocente. Il diritto all'autodifesa del *ricorrente* oggi è gravemente ignorato. In tutti questi casi il punto essenziale su cui soffermarsi è: il ricorrente avrebbe avuto il diritto di bloccare il convenuto nella *sua* autodifesa? L'uomo che guarda storto, il poliziotto in borghese, il terzo innocente, se avessero potuto farlo in tempo, avrebbero avuto il diritto di sparare ai convenuti che attuavano l'autodifesa in buona fede ma sbagliando? Quale che sia la nostra teoria della responsabilità, sicuramente la risposta deve essere "sì"; quindi la supremazia spetta alla teoria della responsabilità oggettiva, che *si concentra* sul diritto all'autodifesa di tutti e non solo su quello di un particolare convenuto. Perché è chiaro che se questi ricorrenti avevano il diritto di bloccare il convenuto durante la sua autodifesa, allora vuol dire che il convenuto era stato il colpevole aggressore, indipendentemente da quanto le sue azioni possano essere state in buona fede o "ragionevoli".

Da varie illuminanti analisi del professor Epstein, sembra evidente che nel nostro ordinamento giuridico sono intrecciate tre contrastanti teorie della responsabilità per illecito civile. La più antica, quella della *strict causal liability*, attribuiva la colpa e gli oneri in base a una causa identificabile: chi ha sparato a chi? chi ha assalito chi? Solo

la difesa della persona e della proprietà rappresentava la corretta difesa contro l'accusa di aver usato la forza. Durante il diciannovesimo secolo questa dottrina fu sostituita dalla teoria della negligenza o dell'"uomo ragionevole", la quale proscioglieva molti convenuti, in realtà colpevoli, se le loro azioni erano giudicate ragionevoli o non mostravano un'eccessiva negligenza. Di fatto, la teoria della negligenza faceva pendere la bilancia eccessivamente a favore del convenuto e contro il ricorrente. Per contrastare ciò, la teoria moderna affermata sempre più nel ventesimo secolo, ansiosa di aiutare i ricorrenti (specialmente se sono poveri), cerca i modi per pronunciarsi contro i convenuti anche se la causa diretta dell'invasione fisica non può essere provata. Se l'antica teoria è definita "strict causal liability", quella moderna potrebbe essere definita "responsabilità presunta", dal momento che la presunzione sembra essere contro il convenuto, in flagrante violazione del principio del diritto penale anglo-sassone secondo cui al convenuto spetta la presunzione di innocenza²⁶.

Estendendo la nostra analisi dai crimini contro la persona ai crimini contro la proprietà, possiamo applicare la medesima conclusione: ognuno ha il diritto di difendere la sua proprietà contro un'azione esplicita intrapresa contro di essa. Non si può usare la forza contro un presunto aggressore — un violatore dei confini della propria terra o dei propri beni mobili — finché costui non dà inizio alla violenza con un'azione esplicita.

Quanta forza può usare la vittima per difendere la sua persona o la sua proprietà contro l'invasione? Qui dobbiamo respingere come irrimediabilmente inadeguata la dottrina giuridica corrente secondo cui egli può usare solo una forza "ragionevole", un criterio che nella maggior parte dei casi ha ridotto a zero il diritto della vittima di

²⁶ Sulla relazione fra diritto penale e civile, vedi la sezione *Far confluire i crimini negli illeciti civili*.

difendere se stessa²⁷. Nel diritto oggi vigente, a una vittima di aggressione è consentito usare la forza massima, o “letale”, solo a) in casa sua, e solo se è in corso un attacco personale diretto; o b) se non c’è alcun modo di fuggire quando si è oggetto di un’aggressione personale. Tutto ciò è una pericolosa assurdità. *Qualsiasi* aggressione personale potrebbe risolversi in un’uccisione; la vittima non ha modo di sapere se l’aggressore si fermerà senza infliggerle una grave lesione oppure no. Alla vittima dovrebbe essere consentito di agire sul presupposto che *qualsiasi* attacco è implicitamente mortale, e quindi di usare in risposta una forza mortale.

Nel diritto contemporaneo, la vittima si trova in situazioni anche peggiori quando le capita di dover difendere l’integrità della sua terra o dei suoi beni mobili. In relazione a ciò, non le è nemmeno consentito di usare una forza letale per difendere la propria casa, e ancor meno per difendere la terra e gli altri beni. La ragione sembra essere la seguente: dal momento che a una vittima non sarebbe consentito di uccidere un ladro che le ruba l’orologio, quindi essa non dovrebbe poter sparare al ladro mentre compie l’azione del furto o durante l’inseguimento. Tuttavia sanzione e difesa della persona o della proprietà non sono la stessa cosa, e devono essere trattate in maniera differente. La sanzione è un atto punitivo compiuto dopo che il crimine è stato commesso e il criminale catturato, processato e condannato. La difesa mentre il crimine è in corso, o finché il bene non è stato recuperato e il criminale catturato, è una questione molto diversa. La vittima dovrebbe avere il diritto di usare una forza di qualsiasi entità, compresa la forza letale, per difendere o recuperare la sua proprietà, purché il crimine *sia in corso*

²⁷ Mentre il diritto contemporaneo discrimina contro i convenuti nelle questioni economiche, discrimina pesantemente contro la vittima quando usa personalmente la forza per scopi di autodifesa. In altre parole, allo Stato è consentito un uso eccessivo della forza, attraverso i tribunali, nelle questioni economiche (in cui le imprese o i ricchi sono i convenuti), ma alle singole vittime l’uso della forza, anche minima, è a malapena consentito.

— cioè finché il criminale non sia catturato e debitamente processato sulla base delle procedure stabilite dalla legge. In altre parole, la vittima dovrebbe poter sparare ai ladri²⁸.

Il giusto grado di rischio

Concludiamo dunque che nessuno può usare la forza per difendere se stesso o la sua proprietà finché non abbia inizio un esplicito atto di aggressione contro di lui. Si potrebbe obiettare: questa dottrina non impone a tutti un rischio eccessivo?

La risposta fondamentale è che la vita è sempre rischiosa e incerta e non v'è modo di eludere questo fatto primordiale. Qualsiasi alleggerimento dell'onere del rischio per una persona comporta semplicemente che esso si posi su qualcun altro. Quindi, se la nostra dottrina rende più rischioso aspettare che qualcuno dia inizio a un'aggressione contro di voi, rende anche la vita *meno* rischiosa, perché, se siete non-aggressori, siete più sicuri del fatto che nessuna presunta vittima impaurita vi balzerà addosso per una ipotizzata "autodifesa". Non v'è modo in cui il diritto possa ridurre il rischio in assoluto; allora diventa importante usare qualche altro principio per stabilire i limiti alle azioni consentite, e quindi distribuire gli oneri del rischio. L'assioma libertario secondo cui tutte le azioni sono permesse tranne gli atti espliciti di aggressione offre tale base teorica per la ripartizione del rischio.

²⁸ Per lo stato attuale della dottrina giuridica, vedi Prosser, *Law of Torts*, p. 108-125, 134 segg. Come rileva Epstein, basare i limiti all'autodifesa sulla punizione consentita dal sistema giuridico implicherebbe che, nelle giurisdizioni che hanno abolito la pena di morte, nessuno potrebbe usare una forza letale anche per autodifesa contro un'aggressione mortale. Finora i tribunali non hanno voluto accogliere questa *reductio ad absurdum* della loro posizione. Epstein, *Cases on Torts*, p. 30.

Vi sono ragioni più profonde per le quali i rischi nella loro totalità non possono essere ridotti o minimizzati attraverso un'azione giuridica esplicita. Il rischio è un concetto soggettivo, unico per ciascun individuo; quindi non può essere assegnato in una forma quantitativa misurabile. Per cui il grado quantitativo di rischio di una persona non può essere confrontato con quello di un'altra, e non si può ottenere una misura complessiva del rischio sociale. Come concetto quantitativo, il rischio complessivo o sociale non è meno privo di significato del concetto di “costi sociali” o “benefici sociali” proposto dagli economisti.

In un mondo libertario, allora, ognuno assumerebbe il “giusto grado di rischio”²⁹ in quanto essere umano libero e responsabile di se stesso. Sarebbe il rischio intrinseco a ogni persona e alla sua proprietà. Naturalmente gli individui potrebbero volontariamente condividere i loro rischi, come avviene nelle varie forme di assicurazione, in cui i rischi sono ripartiti e dal fondo conferito vengono prelevate le somme a beneficio degli sfortunati. Oppure gli speculatori potrebbero volontariamente assumere i rischi di cambiamenti nei prezzi futuri di cui altri si sono sbarazzati attraverso operazioni di copertura sul mercato. Oppure, una persona potrebbe assumere i rischi di un'altra dietro pagamento, come avviene nel caso della garanzia o delle altre forme di obbligazione. Ciò che non sarebbe possibile è che un gruppo

²⁹ Questo è lo stesso concetto, ma con un nome differente, contenuto nella pionieristica espressione di Williamson Ever, “la giusta assunzione di rischio”. L'espressione attuale evita la confusione con il concetto di “assunzione del rischio” nel diritto dell'illecito civile, che si riferisce al rischio volontariamente assunto da un ricorrente e che quindi blocca i tentativi di azione contro il convenuto. Il “giusto grado di rischio” è correlato a tale concetto giuridico ma si riferisce al livello di rischio che *dovrebbe* essere assunto da ciascun individuo in accordo con la natura dell'uomo e con una società libera, anziché al livello di rischio che sia stato volontariamente assunto dal ricorrente. Vedi Rothbard, *Nozick and the Immaculate Conception of the State*, p. 49-50.

si unisca e decida che un altro gruppo debba essere costretto ad assumere i suoi rischi. Se un gruppo, ad esempio, costringe un secondo gruppo a garantire i redditi del primo, i rischi del secondo gruppo vengono notevolmente aumentati, a danno dei loro diritti individuali. A lungo andare ovviamente l'intero sistema potrebbe crollare, perché il secondo gruppo può offrire garanzie solo al di fuori della propria produzione e dei propri redditi, che sono destinati a ridursi man mano che il peso del parassitismo sociale si estende e paralizza la società.

Il giusto onere della prova

Se il giusto grado di rischio di ogni uomo è di evitare la coercizione a meno che non sia stato intrapreso un atto esplicito contro la sua persona o la sua proprietà³⁰, allora qual è il giusto onere della prova contro un convenuto?

Per prima cosa, in base ai principi libertari deve operare qualche standard razionale relativo alla prova. Supponiamo che l'assioma fondamentale del libertarismo — nessun inizio della violenza contro la persona o la proprietà — venga rigorosamente applicato in tutti i procedimenti giudiziari. Ma supponiamo che l'unico criterio di prova sia che tutte le persone di altezza inferiore a un metro e ottanta centimetri siano considerate colpevoli mentre tutte le persone più alte di un metro e ottanta siano ritenute innocenti. È chiaro che questi standard procedurali di prova sarebbero in diretta e flagrante violazione dei principi libertari. Sarebbero tali anche criteri di prova in cui eventi irrilevanti o casuali decidessero la controversia, come i giudizi medievali tramite ordalia o i giudizi basati sulle foglie di tè o sulle carte astrologiche.

³⁰ O un atto esplicito contro qualcun altro. Se è legittimo che una persona difenda se stesso o la sua proprietà, allora è parimenti legittimo che egli si rivolga ad altre persone o agenzie che lo aiutino in tale difesa, o che paghi in cambio di tale servizio di difesa.

Da un punto di vista libertario, allora, la giusta procedura richiede una prova razionale ai fini della colpevolezza o dell'innocenza delle persone accusate di illecito civile o penale. I fatti devono essere prove che dimostrano una catena causale diretta di atti di invasione della persona o della proprietà. La prova deve configurarsi in maniera tale da dimostrare che l'aggressore A di fatto ha dato inizio a un'azione fisica esplicita di invasione della persona o della proprietà della vittima B³¹.

A chi, dunque, dovrebbe spettare l'onere della prova nei vari singoli casi? E quale criterio o standard probatorio dovrebbe essere soddisfatto?

Il principio libertario fondamentale è che ad ognuno dovrebbe essere consentito di fare ciò che vuole tranne che compiere un'azione esplicita di aggressione contro qualcun altro. Ma cosa dire delle situazioni in cui non è chiaro se una persona stia compiendo o no un'aggressione? In quei casi la sola procedura conforme ai principi libertari è di non fare nulla; fare l'impossibile per garantire che l'agenzia giudiziaria non stia coartando un innocente³². Se non siamo sicuri, è molto meglio lasciare che un atto aggressivo resti impunito anziché imporre la coercizione e quindi compiere noi un'aggressione³³.

³¹ Thayer, nel suo trattato sulla prova, un classico, scrisse: «c'è un principio [...] un presupposto implicito nella concezione di un sistema razionale di prova che impedisce di accogliere qualunque cosa sia irrilevante, non probativa sul piano logico», Thayer, *Preliminary Treatise on Evidence* (1898), p. 264 e segg. citato in E.W. Cleary (edited by), *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, 2nd ed. (St Paul, Minn.: West Publishing, 1972), p. 433.

³² Benjamin R. Tucker, il principale pensatore anarchico individualista della fine del diciannovesimo secolo, scrisse: «divieto dell'uso della forza, tranne che contro l'aggressore; e in quei casi in cui è difficile dire se il presunto reo sia un aggressore o no, ancora divieto dell'uso della forza tranne nei casi in cui la necessità della soluzione immediata è così stringente che dobbiamo usare la forza per salvare noi stessi». Benjamin R. Tucker, *Instead of a Book* (New York: B. R. Tucker, 1893), p. 98. Vedi anche *ibid.*, p. 74-75.

³³ Cleary fissa il punto molto bene, anche se purtroppo lo applica solo al diritto penale: «La società ha ritenuto che è molto peggio che un innocente sia

Un principio fondamentale del giuramento di Ippocrate, «come minimo, non recar danno», dovrebbe essere applicato anche alle agenzie giuridiche o giudiziarie.

In ogni caso giudiziario, quindi, vi deve essere la presunzione che ogni convenuto è innocente fino a prova contraria, e l'onere della prova deve spettare in pieno al ricorrente³⁴.

Se dobbiamo sempre enfatizzare il *laissez-faire*, allora ne segue che non bisogna consentire che uno standard probatorio attenuato come la “preponderanza dell'evidenza”³⁵ sia utilizzato per la dimostrazione di colpevolezza. Se il ricorrente produce prove giudicate in qualche senso corrispondenti a un semplice 51 per cento a favore della colpevolezza del convenuto, ciò, come giustificazione per l'uso della forza da parte del tribunale contro il convenuto, è poco più di una

giudicato colpevole di un crimine che non che un colpevole sia assolto [...] Di conseguenza, come ha stabilito la Corte Suprema riconoscendo l'ineluttabilità dell'errore nei processi penali [...] questo margine di errore è ridotto per il convenuto grazie al procedimento consistente nell'assegnare all'altra parte l'onere [...] di persuadere l'inquirente a conclusione del processo della sua colpevolezza oltre un ragionevole dubbio. Nel fare ciò, il tribunale ha davanti a sé il meritorio obiettivo di ridurre il numero di errori relativi alla condanna di un innocente” *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, p. 798-99.

³⁴ L'onere della prova ricade sul ricorrente anche nel diritto contemporaneo. Cleary scrive: «in relazione alla maggior parte dei fatti, gli oneri della persuasione e della prova sono stati e dovrebbero essere assegnati al ricorrente, che generalmente cerca di cambiare lo stato di cose presente e che quindi dovrebbe naturalmente assumere il rischio del fallimento della prova o della persuasione». *Ibid.*, p. 786. Cleary parla anche della «naturale tendenza di assegnare gli oneri alla parte che desidera il mutamento». *Ibid.*, p. 788-789.

³⁵ *Nota del curatore*. Il paradigma della *preponderance of evidence*, utilizzato per il diritto civile, è uno standard meno rigoroso di “al di là di ogni ragionevole dubbio” (*beyond any reasonable doubt*), richiesto invece nel diritto penale. Nella “preponderanza dell'evidenza”, per la colpevolezza è sufficiente un convincente ammontare di prove a carico (il criterio che vige è “più probabile che no”), anche se resta lo spazio per ragionevoli dubbi.

probabilità accidentale. La presunzione di innocenza, dunque, deve determinare uno standard probatorio di gran lunga superiore.

Oggi la “preponderanza dell’evidenza” è usata per deliberare in materia civile, mentre in materia penale è utilizzato uno standard molto più severo, perché le sanzioni penali sono molto più gravi. Ma, per i libertari, il metro della colpevolezza non dev’essere dato dal livello della sanzione; indipendentemente dalla sanzione, la colpevolezza riguarda una coercizione di qualche tipo imposta al convenuto condannato. I convenuti meritano la stessa protezione sia negli illeciti civili sia nei casi penali³⁶.

Alcuni giudici, giustamente impressionati dalla visione dominante secondo cui un semplice 51 per cento della prova può bastare per condannare, hanno cambiato il criterio per assicurare che chiunque giudichi la causa — giudice o giuria — sia *convinto* della colpevolezza in base alla prevalenza fra le fonti probatorie. Un criterio più soddisfacente, comunque, è che il giudice debba essere convinto della colpevolezza del convenuto in base a “prove chiare, forti e convincenti”³⁷. Fortunatamente negli ultimi anni nelle cause civili è stato usato questo criterio. Ancora migliori, perché più forti, erano le formulazioni di alcuni giudici, in genere respinte, come prove “chiare, positive e inequivocabili”, e la tesi di un giudice secondo cui l’espressione significa che i ricorrenti “devono... persuaderti al livello della certezza morale”³⁸.

Ma lo standard migliore per qualsiasi prova di colpevolezza è quello comunemente usato nel diritto penale: prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ovviamente, nel valutare le azioni umane,

³⁶ Vedi la sezione *Far confluire i crimini negli illeciti civili*.

³⁷ Vedi *McCormick’s Handbook of Evidence*, p. 794 e segg.

³⁸ *Ibid.*, p. 796. Qui dobbiamo plaudire ai disprezzati giudici dei processi *Molyneux v. Twin Falls Canal Co.*, 54 Idaho 619, 35 P. 2d 651, 94 A.L.R. 1264 (1934) e *Williams v. Blue Ridge Building & Loan Assn.*, 207 N.C. 362, 177 S.E. 176 (1934).

qualche dubbio quasi sempre resterà, così che uno standard tipo “al di là di un briciolo di dubbio” sarebbe irrimediabilmente irrealistico. Ma il dubbio deve rimanere così piccolo che qualsiasi “persona ragionevole” sarà convinta della colpevolezza del convenuto. La condanna per una colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” sembra lo standard più adeguato ai principi libertari.

Lysander Spooner, eminente costituzionalista libertario del diciannovesimo secolo, era un ardente sostenitore dello standard “al di là di ogni ragionevole dubbio” per tutti i tipi di colpevolezza: “le vite, le libertà e le proprietà degli uomini valgono tanto per loro, e la naturale presunzione a esse favorevole è troppo forte per giustificare la loro distruzione da parte di altri individui sulla base di un semplice equilibrio delle probabilità, *o su qualsiasi base diversa dalla certezza al di là di ogni ragionevole dubbio*” (corsivo di Spooner)³⁹.

Sebbene il criterio del ragionevole dubbio generalmente non sia stato utilizzato in materia civile, esistono però alcuni precedenti a sostegno di questa proposta apparentemente audace e scioccante. Ad esempio, in una causa di verifica dell'autenticità di un testamento, in cui si reclamava un regalo promesso oralmente, il tribunale stabilì che il presunto regalo «deve essere provato attraverso una testimonianza efficace, chiara e conclusiva che convinca il tribunale della sua veridicità al di là di ogni ragionevole dubbio». E in una richiesta di modifica di un contratto scritto, il tribunale stabilì che l'errore dev'essere «riconosciuto da una prova così forte e conclusiva da risultare al di là di ogni ragionevole dubbio»⁴⁰.

³⁹ C. Shively (edited by), *Collected Works of Lysander Spooner* (Weston, Mass.: M. and S. Press, 1971), 2, p. 208-209. Si deve rilevare che anche Spooner non faceva distinzione fra materia civile e penale. Devo a Williamson Evers questa notazione.

⁴⁰ *St. Louis Union Co. v. Busch*, 36 Mo. 1237, 145 S.W. 2d426, 430 (1940); *Ward v. Lyman*, 108 Vt 464, 188 A. 892, 893 (1937). *McCormick's Handbook of Evidence*, p. 797.802.

Causalità diretta

Ciò che il ricorrente deve quindi provare al di là di ogni ragionevole dubbio è la connessione causale diretta fra il convenuto e la sua aggressione contro il ricorrente. Egli deve provare, in breve, che A ha effettivamente “causato” un’invasione della persona o della proprietà di B.

In una brillante analisi sul rapporto di causalità nel diritto, il professor Epstein ha dimostrato che la sua teoria della responsabilità diretta per illecito civile è intimamente connessa a un’interpretazione di buonsenso, diretta, immediata, del concetto di “causa”. In una visione del diritto basata sulla responsabilità oggettiva le proposizioni causali hanno la seguente forma: «A ha percosso B», «A ha minacciato B», o «A ha costretto B a percuotere C». Invece, la teoria ortodossa sull’illecito civile, ponendo l’accento sulla responsabilità per “negligenza” più che per un’azione aggressiva diretta, si è ingarbugliata in teorie della “causa” vaghe e complesse, molto lontane dalla tipologia di senso comune «A ha percosso B». La teoria della negligenza postula una nozione vaga, “filosofica” di “causa di fatto” [*cause in fact*]⁴¹ che in pratica incolpa tutti e nessuno per qualsiasi azione, passata, presente e futura, e quindi, nel caso particolare, riduce la causa, in una maniera vaga e insoddisfacente, alla “causa immediata”. Il risultato, come acutamente fa rilevare Epstein, è di corrompere completamente il concetto di causa e di lasciare i tribunali liberi di giudicare i casi arbitrariamente e secondo le loro visioni sociopolitiche⁴².

⁴¹ Nota del curatore. La *cause-in-fact* è determinata dal test del “se non fosse stato per” (“*but for*” test): se non vi fosse stato quel dato comportamento, l’evento non si sarebbe verificato. Invece la causa immediata (*proximate cause*) è un’azione sufficientemente correlata al danno che ne consegue.

⁴² Secondo Epstein: «una volta stabilito che il termine “connessione di causalità” non ha un contenuto robusto, i tribunali, dietro la maschera della

Per stabilire la colpevolezza e la responsabilità, la causalità diretta di un'aggressione che genera un danno deve soddisfare il rigido criterio della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. La sensazione, la congettura, la plausibilità o anche la semplice probabilità non sono sufficienti. Negli ultimi anni è stata usata frequentemente la correlazione statistica, ma essa non può stabilire un rapporto di causalità, sicuramente non ai fini di una rigorosa prova giuridica di colpevolezza o di danno. Quindi, se i casi di cancro al polmone sono più numerosi fra i fumatori che fra i non fumatori, in sé questa circostanza non rappresenta una prova di connessione causale. Il fatto stesso che molti fumatori non contraggono mai il cancro al polmone e che molti malati di cancro al polmone non hanno mai fumato dimostra che agiscono altre complesse variabili. E quindi, sebbene la correlazione sia suggestiva, non basta per fondarvi una prova medica o scientifica; *a fortiori* vi si può fondare ancor meno qualsiasi sorta di colpevolezza (come se, per esempio, una moglie che ha contratto il cancro a un polmone dovesse intentare causa al marito per il fatto di fumare e quindi per aver danneggiato i suoi polmoni)⁴³.

dottrina della “causa immediata”, sono liberi di decidere i singoli processi in base ai principi di “politica sociale”». Epstein, *A Theory of Strict Liability*, p. 163. Concetti nebulosi e inservibili come “fattore sostanziale” in un danno o “ragionevolmente prevedibile” si sono rivelati di scarso aiuto nel guidare le decisioni sulla “causa immediata”. Per un'eccellente critica del test “se non” per la “causa di fatto” nella teoria della negligenza, così come del tentativo dei posneriani della scuola di Chicago di eliminare del tutto il concetto di causa, si veda *ibid.*, p. 160-162.163-166.

⁴³ Sorgono problemi ancora maggiori con l'altra questione: se un fumatore di lunga data che contrae un cancro al polmone debba intentare una causa all'azienda produttrice di sigarette. Circostanza importante è che il fumatore aveva volontariamente assunto il rischio, e quindi tale situazione non potrebbe essere affatto definita aggressione o illecito civile. Come scrive Epstein, «e se il ricorrente durante la sua vita ha fumato marche di sigarette diverse? O ha vissuto sempre in una città inquinata? E se il ricorrente superasse l'ostacolo relativo alla connessione causale, riuscirà a superare la difficoltà

Relativamente a un processo in cui il ricorrente intentò causa per un danno di inquinamento dell'aria, Milton Katz fa notare: «supponiamo che il ricorrente esigesse il riconoscimento di un danno grave: enfisema, magari, o cancro a un polmone, o bronchite o qualche altra malattia ai polmoni equivalente per gravità. Egli avrebbe il problema di provare l'esistenza di una relazione di causalità... Le diagnosi della medicina sembrano aver concluso che il biossido di zolfo e altri inquinanti spesso giocano un ruolo significativo nell'eziologia dell'enfisema e delle altre forme di malattia ai polmoni. Ma essi non sono affatto gli unici possibili fattori causali. L'enfisema e il cancro ai polmoni sono malattie complesse che possono avere origine da un'ampia varietà di cause: ad esempio, il fumo delle sigarette, per indicare un esempio noto. Se e quando il ricorrente dovesse avere successo nel dimostrare che la condotta del convenuto ha inquinata l'aria di casa sua, da ciò non seguirebbe che l'inquinamento ha causato la sua malattia. Il ricorrente dovrebbe ancora sopportare l'ulteriore onere di provare l'eziologia della sua malattia al polmone»⁴⁴.

Dunque, deve esistere una connessione causale diretta fra aggressore e vittima, e questa connessione deve essere dimostrabile al di là di ogni ragionevole dubbio. Deve costituire una connessione

dell'assunzione del rischio?», Epstein, *Cases on Torts*, p. 257. Vedi anche Richard A. Wegman, *Cigarettes and Health: A Legal Analysis*, in «Cornell Law Quarterly», 51 (Summer 1966), p. 696-724. Un caso particolarmente interessante di illecito relativo al cancro che è istruttivo sulla questione della causalità diretta è *Kramer Service Inc. v. Wilkins* 184 Miss. 483, 186 So. 625 (1939), in Epstein, *Cases on Torts*, p. 256. Il tribunale ricapitolò il corretto status della prova causale in ambito medico in *Daly v. Bergstedt* (1964), 267 Minn. 244, 126 N. W. 2d 242. In Epstein, *Cases on Torts*, p. 257. Vedi anche l'eccellente discussione di Epstein, *ibid.*, relativa a *DeVere v. Parten* (1946), in cui la ricorrente fu opportunamente bocciata nel suo tentativo di ottenere che il convenuto fosse responsabile per una malattia da lei contratta.

⁴⁴ Milton Katz, *The Function of Tort Liability in Technology Assessment*, in «Cincinnati Law Review», 38 (Fall 1969): 620.

causale secondo il concetto diffuso di prova diretta del tipo «A ha percosso B», non una mera probabilità o correlazione statistica.

Responsabilità soltanto dell'aggressore

Nella teoria della responsabilità diretta si dovrebbe assumere che, se «A ha percosso B», allora A è l'aggressore e quindi A e solo A è responsabile nei confronti di B. Eppure è sorta e ha trionfato la dottrina giuridica — sostenuta anche dal professor Epstein — secondo cui talvolta C, innocente e non aggressore, è *anch'egli* ritenuto responsabile. È la nota teoria della “responsabilità indiretta”.

La responsabilità indiretta si affermò nel diritto medievale, in cui il padrone era responsabile per gli illeciti commessi dai suoi servitori, dai servi della gleba, dagli schiavi e dalla moglie. Con lo sviluppo dell'individualismo e del capitalismo, il *common law* cambiò e la responsabilità indiretta scomparve nel sedicesimo e diciassettesimo secolo, quando si concluse che «il padrone non dovrebbe essere responsabile per gli illeciti del suo servitore a meno che egli non abbia ordinato quella particolare azione»⁴⁵.

A partire dal diciottesimo e diciannovesimo secolo, comunque, la responsabilità indiretta dei padroni o dei datori di lavoro ritorna a tutta forza. Se l'illecito è commesso dal dipendente mentre svolge, anche solo in parte, l'attività economica del suo datore di lavoro, allora è responsabile anche quest'ultimo. L'unica eccezione si ha quando il dipendente commette “una briconata per proprio conto” senza relazione con l'attività economica del proprietario. Prosser scrive: «il fatto che l'azione del dipendente sia espressamente vietata dal datore di lavoro, o venga fatta in una maniera che questi ha proibito, [...] generalmente non è conclusivo, e in sé non evita che un'azione sia considerata interna agli scopi dell'attività lavorativa svolta [e quindi

⁴⁵ Prosser, *Law of Torts*, p. 458.

rende il datore di lavoro responsabile]. Un proprietario non può evitare la responsabilità solo ordinando al suo dipendente di agire con diligenza [...] Quindi le istruzioni a un commesso di non caricare una pistola mentre la si mostra al cliente non eviteranno la responsabilità del proprietario qualora il commesso lo faccia, nel tentativo di vendere la pistola [...] Per quanto specifici, dettagliati ed energici possano esser stati i suoi ordini, il titolare non può evitare la responsabilità. Questo è stato chiaro a partire dalle sentenze inglesi che funsero da precedente (*Limpus v. London General Omnibus Co.*, [1862] 1H. & C. 526, 158 Eng. Rep. 993), in cui un'azienda di trasporti fu ritenuta responsabile nonostante i precisi ordini rivolti al conducente di non ostruire il passaggio agli altri veicoli»⁴⁶.

Di più: il proprietario oggi è considerato responsabile anche degli illeciti intenzionalmente commessi dal dipendente senza il consenso del proprietario: «in generale, il proprietario è ritenuto responsabile di qualsiasi illecito intenzionale commesso dal suo dipendente laddove il fine di costui, per quanto mal eseguito, sia rivolto in tutto o in parte a far progredire l'impresa del proprietario. Quindi egli sarà ritenuto responsabile qualora il conducente del suo bus faccia cadere un bus concorrente in un fossato, o aggredisca un contravventore per cacciarlo dal bus, o un venditore dica cose false dei prodotti che sta vendendo»⁴⁷.

Prosser è giustamente sprezzante nei confronti del contorto ragionamento attraverso il quale i tribunali hanno cercato di giustificare un istituto giuridico così ostile al libertarismo, all'individualismo e al capitalismo, e adatto solo a una società precapitalistica. «Per giustificare la responsabilità indiretta del proprietario è stato addotto un gran numero di ingegnose ragioni: egli possiede un "controllo", più o meno fittizio, sul comportamento del dipendente; egli ha "dato vita all'attività nel suo complesso" e quindi è responsabile di ciò che è

⁴⁶ *Ibid.*, p. 461.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 464.

accaduto; egli ha scelto il dipendente e gli ha dato fiducia, e quindi dovrebbe pagare per i suoi errori, anziché far pagare un estraneo innocente che non ha avuto alcuna possibilità di proteggere se stesso; è un grande privilegio che a una persona sia consentito di assumerne un'altra, e come prezzo da pagare dovrebbe essere imposta una corrispondente responsabilità [...] La maggior parte dei tribunali non ha fatto alcuno sforzo, o lo ha fatto molto piccolo, per motivare le sentenze, e si sono rifugiati in espressioni alquanto vuote, come [...] la formula, continuamente ripetuta, “*respondeat superior*”, che in sé significa nient'altro che “cerca la persona più alta in grado”»⁴⁸.

Come segnala Prosser, di fatto la sola vera motivazione della responsabilità indiretta è che i datori di lavoro in genere hanno più denaro dei dipendenti, e quindi diventa più conveniente (se non si è datori di lavoro) rifilare la responsabilità alla classe più ricca. Con le ciniche parole di Thomas Baty: «in realtà, la ragione della responsabilità ai datori di lavoro è che il risarcimento è prelevato da una tasca capiente»⁴⁹.

È sfavorevole anche la lucida critica del giudice Holmes: «io ritengo che il senso comune si opponga a che una persona paghi per l'errore di un'altra, a meno che egli non abbia effettivamente indotto a commettere l'errore [...] Quindi ritengo che il senso comune sia avverso alla teoria della rappresentanza»⁵⁰.

In una teoria della responsabilità causale diretta, ci si aspetterebbe che la responsabilità indiretta venisse respinta senza tanti complimenti. È quindi sorprendente vedere il professor Epstein violare lo spirito della sua stessa teoria. Egli sembra disporre di due argomenti a difesa della dottrina del *respondeat superior* e della responsabilità indiretta. Il primo, curioso, è che «così come il datore di lavoro si avvantaggia e

⁴⁸ *Ibid.*, p. 459.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Nei suoi articoli su «Agency» in «Harvard Law Review». Vedi Epstein, *Cases on Torts*, p. 705.

beneficia dei guadagni derivanti dalle attività del suo dipendente, allo stesso modo gli si dovrebbe imporre di sopportare le perdite derivanti da tali attività»⁵¹. Questa affermazione dimostra di non aver compreso la natura dello scambio volontario: sia il lavoratore sia il datore di lavoro beneficiano dal contratto di lavoro. In più, il datore di lavoro sopporta le “perdite” nel caso in cui vada a finire che la sua produzione (e, quindi, le sue risorse) siano impiegate male. Supponiamo che il datore di lavoro commetta un errore e assuma una persona incompetente, che viene pagata \$10.000. Il datore di lavoro può licenziare questo lavoratore, ma lui, e solo lui, subisce la perdita di \$10.000. Dunque, non sembra sussistere alcuna ragione legittima per imporre al datore di lavoro il costo *addizionale* derivante dal comportamento illecito del suo dipendente.

Il secondo argomento di Epstein è contenuto nella frase: «l’azienda X mi ha danneggiato perché il suo dipendente lo ha fatto nel corso della sua attività lavorativa». Qui Epstein commette un errore di realismo concettuale, in quanto presuppone che un’“azienda” effettivamente esista, e che abbia compiuto un atto di aggressione. In realtà un’“azienda” non agisce; solo gli individui agiscono, e ciascuno dev’essere responsabile per le proprie azioni e solo per esse. Epstein può irridere la posizione di Holmes in quanto basata sulla «premessa ottocentesca secondo cui solo la condotta individuale era la base della responsabilità individuale», ma resta il fatto che Holmes aveva ragione⁵².

La teoria del giusto titolo di proprietà: *homesteading*

Vi sono due fondamentali principi su cui si basa la teoria libertaria del giusto titolo di proprietà: a) ognuno ha il diritto di proprietà assoluto

⁵¹ *Ibid.*, p. 707.

⁵² *Ibid.*, p. 705.

sul proprio corpo; e b) ognuno ha il diritto di proprietà assoluto sulle risorse naturali inutilizzate (terra) che occupa per primo e mette a frutto (con le parole di Locke, «mescolando il proprio lavoro con la terra»).

Relativamente alle risorse naturali, il principio “la proprietà con la prima utilizzazione” è anche comunemente definito “principio dell’occupazione originaria” [*homesteading*]. Se ognuno è proprietario della terra “con cui mescola il proprio lavoro”, allora è proprietario del prodotto di quella commistione, e ha il diritto di scambiare i titoli di proprietà con altri, analoghi produttori. Ciò costituisce il diritto di libero contratto nel senso del trasferimento dei titoli di proprietà. Ciò rappresenta anche il diritto di donare tali titoli, come avviene nel regalo o nell’eredità.

Molti pensano all’occupazione originaria delle risorse inutilizzate nel modo tradizionale del disboscamento di un pezzo di terra libera e della coltivazione del suolo. Vi sono comunque forme di *homesteading* più sofisticate e moderne, che dovrebbero consentire l’istituzione di un diritto di proprietà. Supponiamo, ad esempio, che venga realizzato un aeroporto, e attorno a esso vi sia una gran quantità di terreni non edificati. Ipotizziamo che l’aeroporto diffonda un rumore del livello di X decibel, con le onde acustiche che viaggiano sui terreni vuoti. Successivamente un’impresa edile acquista i terreni adiacenti all’aeroporto. Qualche tempo dopo, i proprietari intentano causa all’aeroporto perché l’eccessivo rumore interferisce con l’uso e il godimento silenzioso delle case.

Il rumore eccessivo può essere considerato una forma di aggressione, ma in questo caso l’aeroporto ha già occupato per primo un valore di X decibel di rumore. Grazie alla sua antecedente rivendicazione, l’aeroporto ora “ha il diritto” di emettere X decibel di rumore nell’area circostante. In termini giuridici, possiamo quindi dire che l’aeroporto, attraverso l’*homesteading*, ha acquisito un *diritto di servitù* a creare X decibel di rumore. Questa servitù acquisita con

l'*homesteading* è un esempio dell'antico concetto giuridico di "prescrizione acquisitiva", in cui una certa attività fa acquisire un diritto di proprietà prescrittivo alla persona che intraprende l'azione⁵³.

D'altra parte, se l'aeroporto comincia ad *aumentare* i livelli di rumore, allora i proprietari delle case potrebbero intentare una causa o diffidare l'aeroporto per l'aggressione acustica rappresentata dai decibel in più, che non erano stati acquisiti originariamente (*homesteaded*). Ovviamente se un nuovo aeroporto viene costruito e comincia a diffondere un rumore di X decibel sulle case circostanti già esistenti, l'aeroporto diventa totalmente responsabile dell'invasione acustica.

Dovrebbe risultare chiaro che la medesima teoria andrebbe applicata all'inquinamento dell'aria. Se A sta causando l'inquinamento dell'aria di B, e ciò può essere provato oltre ogni ragionevole dubbio, allora questa è un'aggressione e dovrebbe essere proibita e i danni andrebbero risarciti secondo il principio della responsabilità oggettiva, a meno che A non si fosse insediato in quel luogo anteriormente e non avesse già inquinato l'aria prima che la proprietà di B fosse sorta. Per esempio, se una fabbrica posseduta da A originariamente inquinava una proprietà inutilizzata, fino a un certo ammontare X di sostanza inquinante, allora si può dire che A ha *homesteaded* una *servitù di inquinamento* di un certo grado e tipo.

Data l'esistenza di una servitù prescrittiva, nel decidere i suoi limiti in genere i tribunali hanno operato correttamente. In *Kerlin v. Southern Telephone and Telegraph Co.* (1941), un'azienda di servizio pubblico aveva mantenuto una servitù prescrittiva di pali e fili telefonici sul terreno di un altro soggetto (definito, nel linguaggio giuridico, "proprietà servente" [*servient estate*]). L'azienda voleva stendere altri

⁵³ *Nota del curatore*. Più precisamente, la *prescription* è una servitù su una proprietà altrui acquisita in seguito all'uso continuato, senza che vi sia un permesso esplicito del proprietario. Il periodo di tempo è stabilito dalla legge.

due fili e la proprietà servente contestò il suo diritto a farlo. Il tribunale decise correttamente che l'azienda ne aveva il diritto perché non veniva progettato alcuno spostamento dei "confini esterni dello spazio utilizzato dal possessore della servitù". Invece, in un'antica causa inglese fu deciso che una servitù istituita per far transitare carretti non poteva essere successivamente usata per il trasferimento del bestiame⁵⁴.

Purtroppo, relativamente alla servitù di rumori o di inquinamento, i tribunali non hanno rispettato il concetto di *homestead*. Il caso classico è *Sturgis v. Bridgman* (1879) in Inghilterra. Il ricorrente, un medico, aveva acquistato il terreno nel 1865; nella proprietà confinante il convenuto, un farmacista, usava un mortaio con pestello, che causava vibrazioni alla proprietà del medico. Non vi furono problemi finché il medico non costruì, 10 anni dopo, un locale per ricevere i pazienti. Quindi intentò una causa per far smettere il farmacista, asserendo che il lavoro di questo rappresentava una molestia. Il convenuto giustamente sostenne che le vibrazioni esistevano prima della costruzione del locale, che quindi esse non costituivano una molestia ed egli aveva perciò un diritto prescrittivo a proseguire la sua attività. Nondimeno, la rivendicazione del convenuto fu respinta.

Di conseguenza ci troviamo in una situazione ingiusta, rappresentata dai cambiamenti forzosi del carattere di un'attività economica e dalla mancata prescrizione acquisitiva in base alla prima utilizzazione. Per cui Prosser nota che "il carattere di un dato territorio può cambiare con il passare del tempo e l'industria insediata in aperta campagna può diventare una molestia, o le può essere imposta la modifica del tipo di attività, quando attorno a essa sorgono abitazioni.

⁵⁴ *Kerlin v. Southern Telephone & Telegraph Co.* (Ga.), 191 Ga. 663, 13 S.E. 2d 790 (1941); *Ballard v. Dyson* (1808) 1 Taunt. 279, 127 Eng. Rep. 841. In William E. Burby, *Handbook of the Law of Real Property*, 3rd ed. (St Paul, Minn.: West Publishing, 1965), p. 84-85.

Essa non acquisirà alcun diritto prescrittivo”⁵⁵. Un diritto giusto direbbe ai residenti arrivati dopo che sapevano dove si stavano stabilendo e che sono loro a doversi adattare all’ambiente industriale e non viceversa.

In alcuni casi, comunque, i tribunali hanno stabilito, o almeno preso in considerazione, che, a seguito del *coming to the nuisance*⁵⁶ del ricorrente, egli ha volontariamente aderito a un contesto preesistente, e quindi il convenuto non è colpevole. Prosser sostiene che “in assenza di un diritto prescrittivo il convenuto non può costringere gli edifici circostanti a sopportare la molestia”, ma qui il punto è che l’*homesteader* di una servitù di rumore o di inquinamento nei casi di “coming to the nuisance” ha acquisito quel diritto⁵⁷.

L’opinione prevalente dei tribunali, come nel caso *Ensign v. Walls* (1948), è di non prendere in considerazione, o limitare, il “coming to the nuisance” e di abbandonare l’idea di una servitù conseguita attraverso l’*homesteading*. Ma una posizione di minoranza ha continuato a sostenere quella idea con forza, come nel caso *Bove v. Donner-Hanna Coke Co* (1932) a New York. Il ricorrente si era spostato in una zona industriale, in cui il convenuto gestiva un forno a carbone sul lato opposto della strada. Quando il ricorrente cercò di costringere il forno alla chiusura, il tribunale respinse la richiesta con le seguenti esemplari parole: “Il ricorrente scelse questa località per stabilire la propria futura abitazione con tutta la sporcizia, il fumo e il gas che necessariamente fuoriescono dalle ciminiere delle fabbriche, dai treni e dalle imbarcazioni, e con la piena consapevolezza che questa regione era particolarmente adatta per gli scopi industriali più che residenziali, e che le fabbriche in futuro sarebbero aumentate. Ella si

⁵⁵ Prosser, *Law of Torts*, p. 600-601. Vedi anche Burby, *Law of Real Property*, p. 78. *Sturges v. Bridgman* (1879), 11 Ch. Div. 852.

⁵⁶ *Nota del curatore*. È la situazione in cui un soggetto accetta di trasferirsi vicino a una proprietà, precedentemente insediatasi, che produce esternalità negative.

⁵⁷ Prosser, *Law of Torts*, p. 611.

trasferì volontariamente in questo distretto, pienamente consapevole del fatto che l'atmosfera sarebbe stata costantemente contaminata da sporcizia, gas e cattivi odori; e che in questa zona non poteva sperare di trovare l'aria pura di un'area esclusivamente residenziale. Nel vivere in questa località congestionata, ella evidentemente intravide determinati vantaggi. Questo non è il caso di un'industria, con il suo portato di rumore e sporcizia, che invade un tranquillo distretto residenziale. È esattamente la situazione opposta. Qui un'abitazione viene costruita in un'area strutturalmente adatta agli scopi industriali e già destinata a quell'uso. Il ricorrente non può lamentarsi che la sua tranquillità e il suo comfort sono stati violati da una situazione che già esisteva – in qualche misura come minimo – nel momento in cui ella acquistò la sua proprietà”⁵⁸.

Molestie visibili e invisibili

L'invasione del terreno di qualcun altro può costituire una *violazione di proprietà* o una *molestia*, e c'è molta confusione circa i limiti di ciascuna di esse. Ai nostri fini, la classica distinzione fra le due è importante. La violazione di proprietà si verifica quando “c'è un ingresso fisico che costituisce una diretta interferenza con il possesso del terreno, la quale in genere dev'essere compiuta da un'entità tangibile”⁵⁹. Dall'altro lato, “il contatto di particelle molto piccole o di

⁵⁸ *Bove v. Donner-Hanna Coke Corp.*, 236 App. Div.37, 258 N. Y.S. 229 (1932), citato in Epstein, *Cases on Torts*, p. 535. Al contrario di quanto sostiene Epstein, comunque, il *coming-to-nuisance* non è semplicemente un'assunzione di rischio da parte del ricorrente. È una difesa più forte, perché si basa su di un'assegnazione di un diritto di proprietà all'attività che crea la “molestia”, diritto che è quindi assoluto, prevalente e inalienabile. Cf. Richard A. Epstein, “Defenses and Subsequent Pleas in a System of Strict Liability,” *Journal of Legal Studies* 3 (1974): 197-201.

⁵⁹ “Note: Deposit of Gaseous and Invisible Solid Industrial Wastes Held to Constitute Trespass,” *Columbia Law Review* 60 (1960): 879.

sostanze intangibili, come le polveri industriali, i fumi nocivi o i raggi di luce, finora è stato in genere considerato non sufficiente per costituire una violazione di proprietà, in base alla constatazione che non vi è interferenza con il possesso, o che l'ingresso non è diretto, o che l'invasione non poteva essere qualificata come ingresso a causa della sua natura non ponderabile e non tangibile”⁶⁰.

Queste invasioni più intangibili costituiscono le molestie private e possono essere perseguite come tali. Come fa notare Prosser, una molestia può essere: “un’interferenza con lo stato fisico del terreno stesso, come nel caso di vibrazioni o scoppi che danneggiano una casa, la distruzione di raccolti, un allagamento, l’innalzamento di una falda freatica o l’inquinamento di un corso d’acqua o di un rifornimento idrico sotterraneo. Può consistere nella turbativa della serenità o della comodità dell’occupante, come nel caso di odori sgradevoli, fumo, polvere o gas, forti rumori, luce eccessiva o temperatura alta, o anche frequenti telefonate”⁶¹.

Prosser riassume la differenza fra violazione di proprietà e molestia: “La violazione di proprietà è un’invasione dell’interesse del ricorrente al possesso esclusivo del suo terreno, mentre la molestia è un’interferenza con l’uso e il godimento del terreno. È la differenza che passa fra il far cadere un albero oltre il confine di proprietà e tenere sveglia una persona di notte con il rumore di un laminatoio”⁶².

⁶⁰ Ibid.: 879-80. Vedi anche Glen Edward Clover, “Torts: Trespass, Nuisance and $E=mc^2$,” *Oklahoma Law Review* 11 (1966): 118 e segg.

⁶¹ Prosser, *Law of Torts*, p. 591-92.

⁶² Ibid., p. 595. La molestia in genere si diffonde *dal* terreno di A *al* terreno di B; in breve, proviene dall’esterno del terreno di B. Il tentativo compiuto da Prosser di respingere questo punto (il cane del convenuto che abbaia sotto la finestra del ricorrente o il bestiame del convenuto che percorre i campi del ricorrente) non coglie l’aspetto centrale. Il cane e il bestiame, coloro che recano disturbo, vagavano sul terreno di A, il convenuto, e poiché sono animali addomesticati, delle loro azioni sono responsabili i proprietari. Sugli animali vedi *ibid.*, p. 496-503.

Ma in che cosa consiste esattamente la differenza fra “possesso esclusivo” e “interferenza con l’uso”? Di più, la differenza pratica fra un’azione di illecito civile per violazione di domicilio e per molestia è che la violazione di domicilio è illegale *in sé*, laddove la molestia, per essere azionabile, deve *danneggiare* la vittima al di là del mero fatto dell’invasione. Qual è, se esiste, la motivazione di un trattamento così diverso delle due? E la vecchia distinzione fra invasione tangibile e invisibile è oggi davvero obsoleta “alla luce dei moderni esperimenti scientifici”, come sostiene Prosser?⁶³ Cioè, come afferma una nota della *Columbia Law Review*: “La corte federale ha ritenuto che, storicamente, la riluttanza dei tribunali a considerare violazione di proprietà l’invasione di gas o piccole particelle è dipesa dalla necessità che un tribunale, per individuare una violazione di proprietà, deve poter vedere intrusioni fisiche di tipo tangibile; la corte federale quindi ha concluso che questa difficoltà non esiste più perché oggi i tribunali, per determinare l’esistenza di un ingresso fisico di un’entità tangibile, possono contare su metodi di esame scientifici, che sono in grado di realizzare accurate misurazioni quantitative di gas e solidi minuscoli”⁶⁴.

Comunque, i moderni metodi di indagine scientifici non eliminano completamente la distinzione fra visibile e invisibile. Consideriamo due situazioni opposte. La prima è una violazione di proprietà diretta: A manovra la sua automobile sul giardino di B o deposita un oggetto pesante sui terreni coltivati di B. Perché questa è un’invasione ed è *in sé* illegale? In parte perché, con le parole utilizzate in una vecchia causa inglese, “il diritto deduce il sorgere di qualche danno; se non altro, lo schiacciamento dell’erba o della vegetazione”⁶⁵. Ma non è solo lo schiacciamento; l’invasione tangibile della proprietà di B interferisce con il suo uso esclusivo della proprietà, se non altro

⁶³ Ibid., p. 66.

⁶⁴ “Note, Deposit of Wastes,” p. 880-881. Vedi anche Clover, “Torts: Trespass, Nuisance and E=mc²,” p. 119.

⁶⁵ Prosser, *Law of Torts*, p. 66.

per il fatto di occupare uno spazio fisico di alcuni metri quadri (o metri cubi). Se A cammina, o colloca un oggetto, sul terreno di B, allora B non può utilizzare lo spazio che A o il suo oggetto hanno occupato. L'invasione di un'entità tangibile è un'interferenza *in sé* con la proprietà di qualcun altro e quindi è illegale.

Al contrario, consideriamo il caso delle onde radio, che costituisce un attraversamento dei confini altrui che è in qualunque modo invisibile e impercettibile per il proprietario. Siamo tutti bombardati da onde radio che attraversano le nostre proprietà senza la nostra consapevolezza o il nostro consenso. Ora che disponiamo di strumenti scientifici per individuare tali onde, sono invasive e quindi dovrebbero essere dichiarate illegali? Dovremmo quindi vietare tutte le trasmissioni radio? E se non dobbiamo, perché?

Il motivo per cui non dobbiamo è che questi superamenti di confini non interferiscono con il possesso esclusivo, l'uso o il godimento della proprietà di alcuno. Sono invisibili, non possono essere percepiti dai sensi umani e non danneggiano. Essi quindi non sono realmente invasioni di proprietà, perché dobbiamo ridefinire il concetto di invasione per intendere non solo il superamento dei confini, ma i superamenti dei confini che in qualche modo interferiscono con l'uso o il godimento di questo bene da parte del proprietario. Ciò che conta è se i sensi del proprietario del bene sono ostacolati.

Ma supponiamo che successivamente si scopra che le onde radio sono dannose, che causano il cancro o qualche altra malattia. In tal caso esse interferirebbero con l'uso della proprietà e dovrebbero essere illegali e proibite, purché naturalmente la prova del danno e la connessione causale fra determinati invasori e determinate vittime sia offerta oltre ogni ragionevole dubbio.

Quindi vediamo che la corretta distinzione fra violazione di proprietà e molestia, fra responsabilità diretta *in sé* e responsabilità diretta solo in seguito a prova del danno, non è in realtà basata sulla

contrapposizione fra “possesso esclusivo” e “uso e godimento”. La corretta distinzione è fra invasione visibile e tangibile, cioè “sensibile”, che interferisce con il possesso e l’uso della proprietà, e superamento dei confini invisibile, “impercettibile”, che non interferisce e quindi dovrebbe essere vietato solo qualora venisse provato il danno.

La stessa dottrina va applicata alle radiazioni a bassa intensità, che di fatto ogni persona e ogni oggetto del mondo emanano, e quindi ognuno riceve. Vietare o far cessare le radiazioni a bassa intensità, come sembrano invocare alcuni fanatici ambientalisti, equivarrebbe a far cessare l’intera razza umana e tutto il mondo intorno a noi. Le radiazioni a bassa intensità, proprio perché non sono percepibili dai sensi umani, non interferiscono con l’uso e il possesso di alcuno, e quindi si può agire contro di esse solo sulla base di una prova di causazione diretta oltre ogni ragionevole dubbio.

La teoria delle servitù tramite *homesteading* discussa sopra non imporrebbe alcuna restrizione sulle trasmissioni radio o sulle radiazioni a bassa intensità delle persone. Nel caso delle trasmissioni radio, il fatto che Smith sia proprietario di un terreno e di tutte le sue pertinenze non gli attribuisce la proprietà di tutte le onde radio che passano sopra e attraverso il suo terreno, perché qui Smith non ha *homesteaded*, o trasmesso su frequenze radio. Per cui Jones, che trasmette un’onda di - ipotizziamo - 1200 kilohertz, acquisisce la proprietà di quell’onda, per quanto lontano essa viaggi, anche se attraversa la proprietà di Smith. Se Smith cerca di interferire o altrimenti interrompe le trasmissioni di Jones, è colpevole di interferenza con la giusta proprietà di Jones⁶⁶.

⁶⁶ Durante gli anni Venti i tribunali stavano elaborando proprio un sistema di diritti di proprietà privata sulle frequenze via etere basato sull’*homesteading*. È a causa dell’evoluzione di tale struttura fondata sulla proprietà privata che il Segretario al Commercio Hoover nel 1927 fece approvare il Radio Act, nazionalizzando la proprietà dell’etere. Vedi Ronald H. Coase, “The Federal Communications Commission,” *Journal of Law and Economics* 2 (October 1959): 1-40. Per uno studio contemporaneo sul modo in cui tali frequenze

Le attività di Jones dovrebbero essere sottoposte a un ordine di cessazione solo se viene provato oltre ogni ragionevole dubbio che le trasmissioni radio sono dannose per la persona di Smith. Lo stesso tipo di argomento ovviamente viene applicato alla trasmissione di radiazioni.

Fra la tangibile violazione di proprietà e le onde radio o le radiazioni a bassa intensità esiste una gamma di molestie intermedie. Come dovrebbero essere affrontate?

L'inquinamento dell'aria, consistendo in odori sgradevoli, fumo o altre sostanze visibili, costituisce senz'altro un'interferenza invasiva. Queste particelle possono essere viste, odorate o toccate, e dovrebbero quindi costituire *in sé* un'invasione, tranne nel caso di servitù di inquinamento acquisite tramite *homesteading*. (I danni che vanno oltre la semplice invasione ovviamente richiederebbero una più forte responsabilità). Comunque, l'inquinamento di gas o di particelle che sono invisibili o impercettibili per i sensi non dovrebbero costituire aggressione *in sé*, perché non essendo percepibili dai sensi non interferiscono con il possesso o l'uso da parte del proprietario. Essi assumono lo status delle onde radio o delle radiazioni, *a meno che* non venga provato che sono dannosi, e finché questa prova e la connessione causale fra l'aggressore e la vittima non possano essere provate oltre ogni ragionevole dubbio⁶⁷.

Un rumore eccessivo è certamente un illecito civile riconducibile alla molestia; esso interferisce con il godimento della sua proprietà da

potevano essere assegnate vedi A. De Vany, et al., *A Property System Approach to the Electromagnetic Spectrum* (San Francisco: Cato Institute, 1980).

⁶⁷ Sui diritti prescrittivi, la tangibilità e il concetto di *coming to the tort* in relazione all'inquinamento, vedi William C. Porter, "The Role of Private Nuisance Law in the Control of Air Pollution," *Arizona Law Review* 10 (1968): 107-19; e Julian C. Juergensmeyer, "Control of Air Pollution Through the Assertion of Private Rights," *Duke Law Journal* (1967): 1126-1155.

parte di una persona, incluso il suo benessere. In ogni caso, nessuno sosterebbe che ogni individuo possiede il diritto di vivere come se si trovasse in una stanza insonorizzata; solo il rumore *eccessivo*, per quanto vago sia il concetto, può essere azionabile.

In un certo senso, la vita stessa acquisisce una servitù di rumore. Ogni area manifesta determinati rumori, e le persone, spostandosi in una data zona, devono scontare un ragionevole ammontare di rumore. Come ammette malvolentieri Terry Yamada: “Un residente in un’area urbana deve accettare le conseguenze di un contesto ambientale rumoroso. In genere i tribunali sostengono che le persone che vivono o lavorano in comunità densamente popolate devono necessariamente sopportare i fastidi e i disagi tipici dei commerci e delle attività situati nei quartieri in cui vivono o lavorano; questi fastidi e disagi, comunque, non devono essere maggiori di quelli che ci si può ragionevolmente aspettare nella comunità e devono essere adeguati allo svolgimento dei commerci o delle attività economiche”.⁶⁸

In breve, chi desidera un luogo insonorizzato deve pagare per installarlo.

Nelle cause per molestia da rumore, oggi la regola generale dei tribunali civili è cogente: “Una fonte di rumore non è una molestia *in sé*, lo diventa solo sotto certe condizioni. Queste condizioni dipendono dalla valutazione dell’area circostante, dall’ora del giorno o della notte in cui le attività rumorose hanno luogo e dal modo in cui l’attività è condotta. Una molestia privata è risarcibile solo quando è esorbitante o eccessiva e quando produce un reale disagio fisico o un danno a una

⁶⁸ Terry James Yamada, “Urban Noise: Abatement, Not Adaptation,” *Environmental Law* 6 (Fall 1975): 64. Purtroppo Yamada, come la maggior parte degli autori che si occupano di diritto ambientale, scrive come un fervente avvocato difensore dei ricorrenti più che come studioso di un diritto oggettivo.

persona di normale sensibilità, in maniera tale da interferire con l'uso e il godimento della proprietà"⁶⁹.

Proprietà dell'unità tecnologica: terra e aria

Nella nostra discussione dell'*homesteading*, non abbiamo affrontato la questione della dimensione dell'area da acquisire. Se A usa un certo ammontare di una risorsa, quanta parte di quella risorsa deve diventare sua proprietà? La nostra risposta è che egli si appropria dell'unità tecnologica della risorsa. La dimensione di quella unità dipende dal tipo di bene o di risorsa in questione, e dev'essere determinata dai giudici, dalle giurie o dagli arbitri esperti di quella particolare risorsa o settore economico. Se la risorsa X è proprietà di A, allora A deve possedere una quantità di essa sufficiente a includere le necessarie pertinenze. Ad esempio, relativamente all'assegnazione delle frequenze radio effettuate dai tribunali negli anni Venti, l'estensione della proprietà dipendeva dall'unità tecnologica dell'onda radio – la sua ampiezza sullo spettro elettromagnetico in modo che un'altra onda non interferisse con il segnale, e la sua lunghezza nello spazio. La proprietà della frequenza, quindi, era determinata dall'ampiezza, dalla lunghezza e dalla posizione.

La colonizzazione delle terre in America è una storia di cimenti, spesso vani, con il problema della dimensione dell'unità occupata. Nel diritto fondiario federale del 1861 la norma sull'*homesteading* garantiva un'unità di 160 acri, il cui disboscamento e uso per un determinato periodo di tempo avrebbero assicurato la proprietà all'occupante. Purtroppo, in pochi anni, nei quali cominciarono gli

⁶⁹ Ibid.: 63. Si noti, comunque, che, nella nostra visione, la pretesa che il danno reale o il disagio siano "ragionevoli" è corretta per i rumori ma non, ad esempio, per il fumo visibile o per gli odori sgradevoli, a meno che il termine "disagio" non sia inteso in senso ampio, in modo da includere qualsiasi interferenza con l'uso della proprietà.

insediamenti nelle praterie, 160 acri diventarono troppo pochi per qualsiasi possibile uso della terra (generalmente l'allevamento di bestiame e il pascolo). Pertanto per molti decenni pochissima terra dell'ovest divenne proprietà privata. La conseguente sovrautilizzazione della terra causò la distruzione dello strato d'erba e di gran parte degli alberi da legname.

Mantenendo come riferimento l'importante criterio dell'unità tecnologica, esaminiamo la proprietà dello spazio aereo. Può esistere la proprietà privata dell'aria; e, se sì, fino a che punto?

Il principio sostenuto nel *common law* è che ogni proprietario di terra possiede tutto lo spazio al di sopra di lui, verso l'alto senza limiti fino al cosmo e verso il basso fino al centro della terra. Con il famoso detto di Lord Coke: *cujus est solum ejus est usque ad coelum*; cioè, chi è proprietario del suolo è proprietario dello spazio fino al cielo, e, per analogia, in basso fino agli inferi. Questa è una venerabile regola, che però fu ovviamente ideata prima che venissero inventati gli aeroplani. Un'applicazione letterale di tale regola di fatto vieterebbe tutta l'aviazione, così come i missili e i satelliti⁷⁰.

Ma il problema pratico dell'aviazione è il solo aspetto erroneo della regola *ad coelum*? Utilizzando il principio di *homesteading*, la regola *ad coelum* non ha mai avuto alcun senso, ed è quindi dimenticata nella pattumiera della storia giuridica. Se un individuo occupa per primo e usa un suolo, in che senso egli usa anche tutto lo spazio sopra di lui fino al cielo? Egli evidentemente non lo usa.

La regola *ad coelum* purtroppo è stata mantenuta in vita dal *Restatement of Torts* (1939), adottato dal Diritto Statale Aeronautico e applicato in 22 stati durante gli anni Trenta e Quaranta. Questa variante continuava a riconoscere la proprietà illimitata dello spazio sovrastante, ma introduceva una superiore prerogativa per lo Stato a invadere quel

⁷⁰ Vedi la discussione sulle varie teorie relative alla proprietà della terra e dell'aria in Prosser, *Law of Torts*, p. 70-73.

diritto. Ai proprietari di mezzi di trasporto aerei o di satelliti sarebbe ancora spettato l'onere di provare che possedevano questo vago privilegio di invadere la proprietà privata dello spazio. Fortunatamente l'Uniform Act fu abrogato nel 1943 dai membri della commissione competente per le Uniform State Laws, e oggi è in declino.

Una seconda soluzione, adottata nel 1936 dalla Corte Federale del nono distretto, eliminava del tutto la proprietà privata dello spazio aereo e consentiva anche agli aerei di sorvolare il terreno a bassissima quota. Solo una concreta interferenza con l'immediato godimento del terreno avrebbe costituito un illecito civile.⁷¹ Questa più comune teoria della molestia semplicemente vieta l'interferenza con l'uso della terra, ma è insoddisfacente perché mette da parte qualsiasi analisi della questione della proprietà dello spazio aereo.

La miglior teoria giudiziaria è la "zona", che afferma che solo la parte inferiore dello spazio aereo, quella sovrastante il terreno, è proprietà del titolare del terreno; questa zona è il limite del "possesso effettivo" da parte del proprietario. Secondo la definizione di Prosser, il "possesso effettivo" è "la quantità di spazio sopra il proprietario che è essenziale per l'uso e il godimento completi del terreno".⁷² L'altezza dello spazio acquisito varierà in base alle circostanze specifiche e quindi in base alla "unità tecnologica". Scrive Prosser: "Fu questa la regola applicata in uno dei primi casi, *Smith v. New England Aircraft Co.*, in cui i voli a una distanza da terra di 30 metri furono considerati violazione di proprietà, perché il terreno era utilizzato per la coltivazione di alberi che raggiungevano quell'altezza. In alcuni altri casi è stata adottata la stessa tesi. L'altezza della zona di proprietà deve variare in base alle circostanze specifiche di ciascun caso"⁷³.

⁷¹ In *Hinman v. Pacific Air Transport*, 9 Cir. (1936), 84 F.2d 755, cert. denied 300 U.S. 654. In *ibid.*, p. 71.

⁷² *Ibid.*, p. 70.

⁷³ *Ibid.*, p. 70-71. Vedi *Smith v. New England Aircraft Co.*, (1939), 270 Mass. 511, 170 N.E. 385. Vedi anche Prosser, *Law of Torts*, p. 514-515.

D'altro canto, la teoria della molestia dovrebbe essere applicata alla esclusiva zona di proprietà in casi come quello in cui un rumore eccessivo di un velivolo danneggia le persone o le attività di un'area contigua, non solo dell'area immediatamente posta sotto il velivolo. In un primo momento le corti federali decisero che solo i voli a bassa quota potevano costituire un illecito contro i proprietari della terra, ma il caso *Thornburg v. Port of Portland* (1962), relativo a un eccessivo rumore, corresse quella tesi. Il tribunale correttamente argomentò: “Se accettiamo la validità di asserzioni del genere: che un rumore può costituire una molestia; che una molestia può dar luogo a una servitù; e che un rumore che arriva dritto dall'alto sul terreno di una persona può trasformarsi in un'invasione se è abbastanza persistente ed accentuato, allora logicamente lo stesso tipo e grado di interferenza con l'uso e il godimento del terreno può rappresentare un'invasione anche se il rumore proviene da una direzione diversa da quella perpendicolare”⁷⁴.

Non vi è alcuna ragione per non utilizzare il concetto di proprietà dello spazio aereo al fine di combattere gli illeciti da inquinamento, ma raramente è stato fatto. Anche quando la regola *ad coelum* era in voga, fu usata contro i voli degli aerei ma non per combattere l'inquinamento dell'aria appartenente a una persona, perché l'aria era considerata, non correttamente, una risorsa collettiva. Le norme sulla molestia potevano tradizionalmente essere usate contro l'inquinamento dell'aria, ma fino a poco tempo fa il diritto è stato paralizzato dal “riequilibrio in base a criteri di equità” [*balancing of the equities*], dalle norme sulla negligenza avverse alla responsabilità diretta e dall'asserzione che un inquinamento dell'aria “ragionevole” non fosse azionabile. Nel classico caso *Holman v. Athens Empire Laundry Co.* (1919) la Corte Suprema della Georgia affermò: “L'inquinamento dell'aria, nella misura in cui è

⁷⁴ *Thornburg v. Port of Portland* (1962), 233 Ore. 178, 376 P.2d 103. Citato in Clover, “Torts: Trespass, Nuisance and E=mc²”, p. 121. La tesi precedente era basata su *United States v. Causby* (1946). Vedi anche Prosser, *Law of Torts*, p. 72-73.

ragionevolmente necessario per il godimento della vita e indispensabile per il progresso della società, non è azionabile”⁷⁵. Fortunatamente questo atteggiamento oggi sta diventando desueto.

Anche se l’inquinamento dovrebbe rappresentare un illecito soggetto alla responsabilità oggettiva, va sottolineato che affermazioni tipo “ognuno ha il diritto all’aria pulita” sono senza senso. Vi sono sostanze inquinanti che provengono continuamente da processi naturali, e l’aria di cui una persona usufruisce può essere di qualsiasi tipo. L’eruzione del Monte Sant’Elena dovrebbe aver reso tutti consapevoli degli incessanti processi di inquinamento provocati dalla natura. La tradizionale e giusta regola dei tribunali di *common law* ha stabilito che nessun proprietario terriero è responsabile per i danni causati da forze naturali che originano dalla sua proprietà. Come scrive Prosser, un proprietario di un terreno “non è soggetto ad alcun dovere positivo di porre rimedio alle circostanze di origine puramente naturale che si verificano sulla sua terra, anche se esse possono essere molto pericolose o moleste per i suoi vicini [...] Quindi si è stabilito che il proprietario non è responsabile per l’esistenza di una palude fetida, per la caduta dei massi, per la diffusione di erbe infestanti o di cardi che crescono sul suo terreno, per i danni procurati da animali indigeni o per il flusso normale e naturale dell’acqua piovana”⁷⁶.

Insomma, nessuno possiede un diritto all’aria pulita, ma ciascuno possiede il diritto a non avere la propria aria invasa da sostanze inquinanti prodotte da un aggressore.

⁷⁵ *Holman v. Athens Empire Laundry Co.*, 149 G. 345,350,100 S.E. 207, 210 (1919). Citato in Jack L. Landau, “Who Owns the Air? The Emission Offset Concept and Its Implications,” *Environmental Law* 9 (1979): 589.

⁷⁶ Prosser, *Law of Torts*, p. 354.

Inquinamento dell'aria: diritto e regolamentazioni

Abbiamo dimostrato che ognuno può fare ciò che vuole purché non dia inizio a un atto esplicito di aggressione contro la persona o la proprietà altrui. Chiunque dia inizio a tale aggressione deve essere direttamente responsabile per i danni inferti alla vittima, anche se l'azione è "ragionevole" o accidentale. Infine, tale aggressione può prendere la forma dell'inquinamento dell'aria di un altro individuo, inclusi il soprassuolo effettivamente posseduto, il danno alla sua persona o una molestia che interferisce con l'uso e il godimento del suo terreno.

È così *a condizione che*: a) l'inquinatore in precedenza non abbia acquisito una servitù tramite *homesteading*; b) mentre le sostanze inquinanti visibili o gli odori sgradevoli sono *di per sé* aggressione, nel caso di sostanze invisibili e impercettibili sia il ricorrente a dover provare l'esistenza di un danno effettivo; c) l'onere di provare l'aggressione ricada sul ricorrente; d) sia il ricorrente a dover provare il rapporto di causalità diretta fra le azioni del convenuto e la condizione di vittima del ricorrente; e) il ricorrente debba provare tale rapporto di causalità e l'aggressione oltre ogni ragionevole dubbio; e f) non esista alcuna responsabilità indiretta, ma solo responsabilità da parte di coloro che hanno effettivamente compiuto l'azione.

Mantenendo questi principi come punto di riferimento, esaminiamo le norme attuali sull'inquinamento. Anche il recente mutamento di indirizzo, dalla negligenza e dal comportamento "ragionevole" alla responsabilità oggettiva, non ha soddisfatto per nulla i difensori cronici dei ricorrenti per controversie ecologiche. Come dice Paul Downing, "attualmente, la parte che è stata danneggiata dall'inquinamento deve provare in tribunale che A, colui che emette le sostanze, lo ha danneggiato. Egli deve dimostrare di essere stato danneggiato e che lo ha fatto A, e non B. Questo è un compito quasi

sempre impossibile”⁷⁷. Se ciò è vero, dobbiamo accettarlo senza lamentarci. Dopo tutto, la prova di una connessione causale è un principio fondamentale della civiltà giuridica, per non parlare della teoria giuridica libertaria.

Parimenti James Krier riconosce che, anche se la richiesta di provare l'intenzione o la condotta irragionevole o la negligenza è sostituita dalla responsabilità oggettiva, esiste ancora il problema di provare il nesso causale fra la condotta illecita e il danno. Krier si lamenta del fatto che “causa ed effetto devono ancora essere dimostrati”⁷⁸. Egli vuole che “sia fatta una sistematica redistribuzione dell'onere della prova”, cioè vuole toglierlo al ricorrente, a cui chiaramente spetta. Ora i convenuti devono essere colpevoli finché non riescono a provare la loro innocenza?

Il fatto che esistano molteplici fonti di inquinamento è un problema. Come possiamo incolpare l'inquinatore A se ve ne sono altri o se vi sono fonti inquinanti naturali? Quale che sia la risposta, essa non deve comportare l'eliminazione dei giusti standard di prova e il conferimento di ingiusti privilegi particolari ai ricorrenti e di oneri particolari ai convenuti⁷⁹.

A problemi di prova simili vanno incontro i ricorrenti nei casi di radiazioni nucleari. Come scrive Jeffrey Bodie, “in genere i tribunali, nei casi relativi alle radiazioni, sembrano pretendere un elevato nesso di causalità, che è impossibile soddisfare, vista la limitatezza delle

⁷⁷ Paul B. Downing, “An Introduction to the Problem of Air Quality,” in *Air Pollution and the Social Sciences*, Downing, a cura di (New York: Praeger, 1971), p. 13.

⁷⁸ James E. Krier, “Air Pollution and Legal Institutions: An Overview,” in *ibid.*, *Air Pollution and the Social Sciences*, p. 107-8.

⁷⁹ Per la discussione sugli illeciti commessi in associazione, gli illeciti multipli e le “azioni collettive” vedi il paragrafo “Illeciti congiunti e associazione fra le vittime”.

conoscenze mediche in tale campo”⁸⁰. Ma, come abbiamo visto sopra, è proprio questa “limitatezza delle conoscenze” che rende necessario salvaguardare i convenuti da standard di prova poco rigorosi.

Vi sono, ovviamente, innumerevoli leggi e regolamenti che aggiungono nuove fattispecie di illegalità in aggiunta agli illeciti civili trattati nei tribunali di *common law*.⁸¹ Non ci siamo occupati di leggi quali il Clean Air Act del 1970 o di altre regolamentazioni per una semplice ragione: nessuna di esse può essere ammissibile nella teoria giuridica libertaria. Nella teoria libertaria è ammesso agire coercitivamente contro qualcuno solo se è dimostrato che egli sia l’aggressore, e l’aggressione in questione deve essere provata in tribunale (o in sede di arbitrato) oltre ogni ragionevole dubbio. Ogni legge o regolamentazione amministrativa necessariamente rende illegali azioni che, secondo la teoria libertaria, non sono atti espliciti che danno inizio a crimini o a illeciti. Qualunque norma legislativa o regolamentare è quindi illegittima ed essa stessa invasiva e rappresenta un’interferenza criminale con i diritti di proprietà dei non-criminali.

Supponiamo, per esempio, che *A* costruisca un edificio, lo venda a *B* ed esso immediatamente crolli. *A* dovrebbe essere responsabile per i danni inferti alla persona e alla proprietà di *B* e la responsabilità dovrebbe essere provata in tribunale, che può quindi imporre i giusti provvedimenti di risarcimento e punizione. Ma se l’organo legislativo ha imposto codici edilizi e collaudi in nome della “sicurezza”, i costruttori innocenti (cioè coloro i cui edifici non sono crollati) sono assoggettati a norme non necessarie e spesso costose, senza alcun obbligo per lo Stato di provare l’esistenza di un crimine o di un danno. Essi non hanno compiuto illeciti o crimini, ma sono soggetti *in anticipo* a norme, spesso poco attinenti con la sicurezza, stabilite da organi statali

⁸⁰ Jeffrey C. Bodie, “The Irradiated Plaintiff: Tory Recovery Outside Price-Anderson,” *Environmental Law* 6 (Spring 1976): 868.

⁸¹ Sulle regolamentazioni relative all’inquinamento vedi Landau, “Who Owns the Air?” p. 575-600.

tirannici. Per cui, un costruttore che è in regola con i controlli amministrativi e le norme sulla sicurezza e successivamente subisce un crollo, è spesso tenuto fuori dai guai dai tribunali. Dopo tutto, non ha forse obbedito a tutte le norme sulla sicurezza emanate dallo Stato, e non ha ricevuto in tal modo l'*imprimatur* preventivo delle autorità?⁸²

L'unico sistema civile o penale coerente con i principi giuridici libertari è quello basato su giudici (e/o giurie e arbitri) che si pronunciano su accuse di illeciti civili avanzate da ricorrenti contro convenuti.

Va precisato che nella teoria giuridica libertaria, solo la vittima (o i suoi eredi o aventi diritto) può legittimamente intraprendere una causa contro i presunti violatori della sua persona o proprietà. Ai procuratori distrettuali o agli altri funzionari statali non dovrebbe essere consentito di intraprendere azioni legali contro il volere della vittima, nel nome di "crimini" contro entità dubbie o inesistenti quali "la società" o "lo Stato". Se, ad esempio, la vittima di un'aggressione o di un furto è un pacifista e rifiuta di intraprendere un'azione legale contro il criminale, nessun altro dovrebbe avere il diritto di farlo contro i suoi voleri. Proprio come un creditore ha il diritto di "condonare" volontariamente un debito non saldato, così una vittima, su presupposti pacifisti o perché il criminale ha comprato il suo non coinvolgimento nella causa⁸³ o per qualsiasi altra ragione, ha il diritto di "condonare" il crimine, che è in tal modo cancellato.

⁸² Per un eccellente esame della contrapposizione fra rimedi giudiziari e rimedi legislativi o amministrativi nell'adulterazione dei prodotti vedi Wordsworth Donisthorpe, *Law in a Free Society* (London: Macmillan, 1895), p. 132-158.

⁸³ I criminali dovrebbero avere il diritto di tacitare con denaro la vittima che intende intraprendere una causa o far eseguire la sanzione, così come dovrebbero avere il diritto di comprare dalla vittima un'ingiunzione dopo che è stata emanata. Per un eccellente articolo sull'ultima questione vedi Thompson, "Injunction Negotiations," p. 1563-1595.

Coloro che avversano le emissioni inquinanti delle automobili saranno turbati dall'assenza delle regolamentazioni statali, in relazione alla difficoltà di provare il danno provocato dalle singole automobili⁸⁴. Ma, come abbiamo sottolineato, le considerazioni utilitaristiche devono essere sempre subordinate alle esigenze di giustizia. Coloro che si preoccupano per le emissioni delle automobili si trovano anche peggio nei confronti dei tribunali che trattano gli illeciti civili, perché i principi libertari reclamano anche un ritorno alla ottocentesca regola di *privity*, oggi molto disprezzata.

La regola di *privity*, applicata ampiamente nel campo della responsabilità per i prodotti venduti, stabilisce che l'acquirente di un prodotto difettoso può intentare causa solo alla persona con cui ha stipulato il contratto⁸⁵. Se un acquirente compra un orologio da un negoziante e l'orologio non funziona, l'acquirente dovrebbe poter intentare causa solo al negoziante, in quanto è stato il negoziante a trasferire la proprietà dell'orologio in cambio della moneta dell'acquirente. All'acquirente, contrariamente a quanto stabilito dalle norme attuali, non dovrebbe essere consentito di intentare causa al produttore, con il quale non ha avuto rapporti. Il negoziante, vendendo il prodotto, ha offerto una garanzia implicita che il prodotto non era difettoso. Allo stesso modo, in caso di prodotto difettoso, il negoziante dovrebbe poter intentare causa solo al grossista, il grossista solo al rivenditore, e così via fino al produttore⁸⁶.

In maniera identica, la regola di *privity* andrebbe applicata alle emissioni delle automobili. L'inquinatore colpevole dovrebbe essere

⁸⁴ Vedi il paragrafo "Illeciti congiunti e associazione fra le vittime".

⁸⁵ Per una valutazione negativa della *privity* e un esame della garanzia implicita, vedi Richard A. Epstein, *Modern Products Liability Law* (Westport, Conn.: Quorum Books, 1980), p. 9-34; e Prosser, *Law of Torts*, p. 641e segg.

⁸⁶ Alcune difficoltà pratiche di tale sequenza di cause potrebbero essere superate dall'associazione fra i vari ricorrenti. Vedi il paragrafo "Illeciti congiunti e associazione fra le vittime."

ciascun singolo proprietario di auto e non il produttore, che non è responsabile per il concreto illecito civile commesso e per le specifiche emissioni. (Ad esempio, per quello che ne sa il produttore, l'automobile potrebbe essere usata solo in un'area non popolata oppure utilizzata dal proprietario solo per la contemplazione estetica.) Come per i casi di responsabilità per i prodotti, l'unico vero motivo per la chiamata in causa del produttore anziché del rivenditore è la semplice convenienza e le grandi disponibilità economiche, essendo presumibilmente il produttore più ricco del rivenditore.

In un ordinamento giuridico libertario, la condizione dei ricorrenti contro le emissioni automobilistiche potrebbe sembrare senza speranza, ma esiste una parziale via d'uscita. In una società libertaria le strade sarebbero private. Ciò significa che le emissioni delle auto sarebbero emanate dalla strada del proprietario verso i polmoni o lo spazio degli altri cittadini, di modo che il proprietario sarebbe responsabile dei danni da inquinamento arrecati agli abitanti circostanti. Intentare causa al proprietario della strada è una soluzione molto più pratica che non farlo nei confronti di ogni singolo possessore di auto per il minuscolo ammontare di sostanze inquinanti di cui potrebbe essere responsabile. Per tutelarsi da tali cause, o anche da possibili ingiunzioni, il proprietario della strada sarebbe allora economicamente incentivato a introdurre regole anti-inquinamento per tutte le automobili che volessero transitare sulla sua strada. Ancora una volta, come negli altri casi di "tragedia dei beni collettivi", la proprietà privata delle risorse può risolvere molti problemi di "esternalità"⁸⁷.

⁸⁷ Sulla "tragedia dei beni collettivi" e la proprietà privata vedi, per esempio, Garrett Hardin, "The Tragedy of the Commons," *Science* 162 (1968): 1243-1248; Robert J. Smith, "Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife," *Cato Journal* 1 (Fall 1981): 439-68.

Far confluire i crimini negli illeciti civili

Se non esiste un'entità quale la società o lo Stato, e nessuno tranne la vittima dovrebbe svolgere il ruolo di accusatore o ricorrente, ciò implica che si deve fare a meno dell'intera struttura del diritto penale e che ci resta solo il diritto basato sull'illecito civile, in cui la vittima intenta la causa contro l'aggressore⁸⁸. Comunque, non v'è ragione che impedisca che settori del diritto che oggi fanno parte del diritto penale siano trasferiti in un più ampio diritto dell'illecito civile. Ad esempio, il risarcimento della vittima oggi è considerato di competenza del diritto dell'illecito civile, mentre la punizione è oggetto del diritto penale⁸⁹. Il risarcimento dei danni per gli illeciti intenzionali (non accidentali) oggi è in genere assegnato al diritto dell'illecito civile. È quindi ipotizzabile trasferire a tale diritto anche le sanzioni più severe, come la reclusione, il lavoro forzato per ricompensare la vittima o la deportazione⁹⁰.

⁸⁸ Nota Prosser: "Un crimine è un'offesa contro la collettività nel suo complesso, a causa del quale lo Stato, come rappresentante della collettività, intraprenderà azioni giudiziarie nella forma del processo penale. Lo scopo di tale azione è di proteggere e sostenere gli interessi della collettività nel suo complesso... Un processo penale non riguarda in alcun modo il risarcimento della persona contro cui il crimine viene commesso", Prosser, *Law of Torts*, p. 7.

⁸⁹ Per un'illuminante analisi delle radici dell'attuale separazione fra diritto penale e diritto dell'illecito civile, dove il primo persegue i crimini contro la "pace del sovrano", vedi Barnett, "Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice," p. 350-54.

⁹⁰ Sul risarcimento danni nel diritto dell'illecito civile, vedi Prosser, *Law of Torts*, p. 9 e segg. Non è questa la sede per illustrare una teoria della pena. Fra i filosofi e i teorici del diritto libertari le teorie della pena spaziano dall'esclusione di qualsiasi sanzione coercitiva al solo risarcimento, al risarcimento più una pena proporzionale e alla pena senza limiti per qualsiasi crimine. Per la mia visione sulla proporzionalità della pena, vedi Murray N. Rothbard, "Punishment and Proportionality," in Barnett and Hagel, *Assessing the Criminal*, p. 259-270. Sul concetto di deportazione dei criminali, vedi

Un argomento stringente contro qualsiasi proposta volta a far confluire il diritto penale in quello dell'illecito civile è che, secondo il ragionamento di chi è contrario al risarcimento danni nei casi di illecito civile, essi sono “fissati solo in base all'arbitrio della giuria e imposti senza le normali garanzie previste per la procedura penale, come la prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio [e] il divieto di autoincriminazione”⁹¹. Ma, come sostenuto sopra, standard come la prova oltre ogni ragionevole dubbio dovrebbero essere applicati anche ai casi di illecito civile⁹².

Il professor Epstein, nel tentativo di preservare uno spazio distinto al diritto penale contro la proposta di confluenza nel diritto dell'illecito civile, poggia gran parte della sua tesi sui tentativi di reato. Nel diritto penale, un crimine tentato che per qualche motivo fallisce e non provoca alcun danno o invasione dei diritti della vittima, è ancora un crimine e può essere perseguito. Invece, accusa Epstein, tale tentativo di crimine non costituirebbe un'invasione dei diritti e quindi non potrebbe rappresentare un illecito civile e, nell'ambito del diritto dell'illecito civile, non potrebbe essere perseguito⁹³.

La replica di Randy Barnett comunque è conclusiva. Barnett fa notare che, innanzi tutto, la maggior parte dei tentativi non riusciti di invasione si risolvono nondimeno in invasioni, meno gravi ma “riuscite”, della persona o della proprietà, e quindi in base al diritto dell'illecito civile sarebbero perseguibili. “Ad esempio, il tentato omicidio in genere si risolve in percosse aggravate, la tentata rapina a

Leonard P. Liggio, “The Transportation of Criminals: A Brief Politico-Economic History,” in *ibid.*, p. 273-294.

⁹¹ *Ibid.*, p. 11. Vedi anche Epstein, *Cases on Torts*, p. 906.

⁹² Lo stesso varrebbe per la difesa dall'autoincriminazione. Di fatto, l'eliminazione della testimonianza obbligatoria dovrebbe essere estesa non solo ai casi di illecito civile, ma includere tutti i tipi di testimonianza obbligatoria, contro gli altri così come contro se stessi.

⁹³ Richard A. Epstein, “Crime and Tort: Old Wine in Old Bottles,” in Barnett and Hagel, *Assessing the Criminal*, p. 231-257.

mano armata in aggressione, il tentato furto d'auto o il tentato furto con scasso in violazione della proprietà"⁹⁴. In secondo luogo, anche se il crimine tentato non determinasse *di per sé* alcuna invasione della proprietà, qualora le tentate percosse o il tentato omicidio divenissero *note* alla vittima, la conseguente paura suscitata nella vittima sarebbe perseguibile alla stessa stregua di un'aggressione. Quindi il responsabile del tentato delitto (o del tentato illecito) non potrebbe passarla liscia.

Pertanto, l'unica invasione tentata che, sotto il diritto dell'illecito civile, non potrebbe essere perseguita sarebbe quella di cui *nessuno verrebbe mai a sapere*. Ma se nessuno ne viene a conoscenza, non può essere perseguita, e ciò vale per qualsiasi ordinamento giuridico⁹⁵.

Inoltre, conclude Barnett, in un ordinamento giuridico libertario, alle vittime potenziali non sarebbe impedito di difendere se stesse dai crimini tentati. Come dice Barnett, una vittima, o i suoi agenti, sono

⁹⁴ Barnett, "Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice," p. 376. Barnett aggiunge: "In questo modo, le norme sui crimini tentati oggi rappresentano una forma di duplicazione la cui funzione principale è quella di consentire alla polizia e al pubblico ministero di eccedere nei capi d'imputazione ai fini del patteggiamento successivo. Inoltre alcune categorie di reati tentati, come la cospirazione o il possesso di particolari oggetti – ad esempio, il possesso di strumenti da scasso – sono scorciatoie utilizzate dai procuratori incapaci o non disposti a provare il crimine vero e sono una fonte costante di procedimenti giudiziari selettivi". Ibid. Potremmo aggiungere che, in un ordinamento giuridico libertario, le norme del secondo tipo sarebbero sempre illegittime.

⁹⁵ Con le parole di Barnett: "Il solo tipo di tentativo fallito che escluderebbe la responsabilità [nel diritto dell'illecito civile] sarebbe il caso di un individuo che tentasse senza successo di commettere un crimine senza violare per il resto i diritti di alcuno e *senza che alcuno ne venga a conoscenza*...In ogni caso, nessun sistema, quali che siano i principi da cui è governato, può perseguire azioni di cui nessuno viene a conoscenza". Ibid., p. 376-377. Per il contributo significativo alla soluzione di tale problema va menzionato anche il professor Ronald Hamowy dell'Università di Alberta.

legittimati a respingere un'azione esplicita che è stata intrapresa contro di lui, e che non è altro che un crimine tentato⁹⁶.

Illeciti congiunti e associazione fra le vittime

Finora, nell'esame delle invasioni delle persone o delle proprietà, ci siamo limitati a singoli aggressori e singole vittime, del tipo "A ha percosso B" o "ha danneggiato B". Ma le situazioni reali di inquinamento spesso presentano una molteplicità di presunti aggressori e una molteplicità di vittime. In base a quali principi essi devono essere perseguiti o condannati?

Quando più di un aggressore ha partecipato a un illecito, per il ricorrente in genere è più conveniente riunire insieme i convenuti in un'unica causa ("litisconsorzio" [*joinder*]). Comunque, alla convenienza non deve esser consentito di calpestare i principi o i diritti, e secondo noi la norma originaria di litisconsorzio offerta dal *common law* era corretta: i convenuti possono essere obbligatoriamente associati *solo* quando tutte le parti hanno agito in concorso in un'attività illecita congiunta.

Nel caso di illeciti realmente congiunti, è anche logico ritenere ciascuno degli aggressori egualmente responsabile per l'intero ammontare dei danni. Se non fosse così, ciascun criminale potrebbe diminuire preventivamente la sua responsabilità semplicemente aggiungendo un maggior numero di criminali all'attività congiunta. Di conseguenza, poiché tutti gli aggressori hanno agito in concorso, l'illecito è stato realmente congiunto, così che "se tutti partecipano a un'azione illegale, l'azione di uno è l'azione di chiunque sia presente.

⁹⁶ Qui si può concordare con Barrett senza aderire alla sua teoria del risarcimento puro senza punizione, una variante all'interno del diritto dell'illecito civile. Nella nostra visione, elementi del diritto penale come la punizione potrebbero facilmente essere incorporati in un ridisegnato diritto dell'illecito civile.

Pertanto ciascuno è stato responsabile per l'intero danno provocato, anche se uno potrebbe aver picchiato il ricorrente, mentre un altro lo bloccava e un terzo gli rubava i bottoni d'argento. Tutti potrebbero essere associati come convenuti nella stessa causa"⁹⁷.

Purtroppo, per ragioni di comodità, la norma di litisconsorzio è stata indebolita, e i tribunali in molti casi hanno consentito ai ricorrenti di esigere il litisconsorzio dei convenuti anche nei casi in cui gli illeciti erano commessi separatamente e non in concorso⁹⁸. Nel litisconsorzio la confusione fra illeciti congiunti e separati ha indotto molti tribunali ad applicare la regola della responsabilità piena o "intera" a ciascun aggressore. Nel caso di illeciti separati perpetrati contro un'unica vittima, ciò ha poco senso. In tal caso la norma dovrebbe essere quella tradizionalmente applicata nei casi di molestia, secondo cui i tribunali assegnano il danno in conformità alle singole azioni compiute da ciascun convenuto.

I casi di inquinamento in genere costituiscono illeciti separati perpetrati contro le vittime; quindi non dovrebbe sussistere il litisconsorzio obbligatorio e i danni dovrebbero essere assegnati in relazione ai singoli fattori causali coinvolti. Come scrive Prosser: "I casi di molestia, in particolare, si sono tendenzialmente conclusi con la suddivisione dei danni, principalmente perché l'interferenza con l'uso che il ricorrente può fare del suo terreno è distinguibile in termini di quantità, di percentuale o di grado. Allora i convenuti che separatamente inquinano lo stesso corso d'acqua o allagano il terreno del ricorrente da fonti distinte, sono responsabili solo separatamente per i danni individualmente provocati, e lo stesso vale per la molestia causata da rumore o da inquinamento dell'aria"⁹⁹.

⁹⁷ Prosser, *Law of Torts*, p. 291. Vedi anche *ibid.*, p. 293 e segg.

⁹⁸ In tale situazione il litisconsorzio è obbligatorio per i convenuti, anche se i ricorrenti possono scegliere fra litisconsorzio e azioni separate.

⁹⁹ Prosser, *Law of Torts*, p. 317-318.

Ma poiché i danni sono molteplici e separati, spetta ai ricorrenti offrire un criterio razionale e dimostrabile per suddividere il danno fra i vari convenuti e i vari fattori causali. Se questa regola è ritagliata in maniera corretta e rigorosa, e la prova è oltre ogni ragionevole dubbio, nei casi di inquinamento dell'aria i ricorrenti in genere riusciranno a concludere molto poco. Per contrastare ciò, i giuristi che si occupano di ambiente hanno proposto un indebolimento della base del nostro sistema giuridico, spostando l'onere di provare la precisa ripartizione dei danni dai ricorrenti ai vari convenuti¹⁰⁰.

Allora, il litisconsorzio obbligatorio dei convenuti può procedere in base alla regola originaria di *common law* solo quando i convenuti hanno presumibilmente commesso un illecito effettivamente congiunto, attraverso un'azione in concorso. Altrimenti, i convenuti possono sostenere azioni giudiziarie separate.

Che cosa dire a proposito di un litisconsorzio di più ricorrenti contro uno o più convenuti? Quando può verificarsi? Questo problema è molto rilevante nei casi di inquinamento dell'aria, nei quali vi sono in genere molti ricorrenti che procedono contro uno o più convenuti.

Nel *common law* delle origini le norme erano rigorose nel limitare il litisconsorzio dei ricorrenti ai casi in cui tutte le azioni causavano effetti su tutte le parti che si erano associate. Oggi questo vincolo è stato liberalizzato per permettere l'azione congiunta da parte dei ricorrenti nel caso in cui l'azione congiunta emerga dalla stessa transazione o da varie serie di transazioni, e nel caso in cui vi sia almeno una questione di diritto o di fatto comune a tutti i ricorrenti. Questa sembra una legittima liberalizzazione della situazione in cui ai ricorrenti sia consentito il litisconsorzio facoltativo¹⁰¹.

¹⁰⁰ Vedi Katz, "Function of Tort Liability," p. 619-620.

¹⁰¹ Comunque una soluzione migliore consisterebbe nel pretendere che gli interessi comuni prevalgano sui singoli interessi separati, come avviene oggi per le cause basate sulle azioni collettive. Vedi sotto la discussione *City of San Jose v. Superior Court*.

Mentre il libero litisconsorzio dei ricorrenti in questo senso è perfettamente legittimo, non è così per le cause basate sulle “azioni collettive”, nelle quali l’esito della causa vincola anche i membri della presunta categoria di vittime che non hanno partecipato alla causa. Presumono troppo i ricorrenti che si uniscono in una causa comune e promuovono un’azione collettiva, in cui anche le altre presunte vittime, che non hanno mai saputo nulla della questione o in qualche modo non hanno acconsentito alla causa, sono vincolate all’esito. Gli unici ricorrenti che dovrebbero essere coinvolti nella causa sono quelli che si sono associati volontariamente. Per cui, a 50 residenti di Los Angeles non sarebbe consentito di intraprendere una causa per inquinamento a nome della categoria “tutti i cittadini di Los Angeles”, senza che questi ne siano consapevoli o abbiano manifestato un consenso esplicito. In base al principio secondo cui solo la vittima e i suoi eredi e aventi causa possono intraprendere un’azione giudiziaria o usare la forza in sua vece, le cause basate sulle azioni collettive che vincolano tutti tranne i ricorrenti volontari non sono ammissibili¹⁰².

Purtroppo, mentre il Codice Federale di Procedura Civile 23 del 1938 offriva almeno un tipo di azione collettiva non vincolante, l’“azione collettiva spuria”, le nuove norme emanate nel 1966 rendono tutte le cause basate su azioni collettive efficaci per l’intera categoria, o per tutti i membri di essa che non hanno esplicitamente richiesto l’esclusione. Con un provvedimento che non ha precedenti, si presume l’esistenza di un’azione volontaria se *non* viene compiuta alcuna azione. I residenti di Los Angeles, che potrebbero non essere a conoscenza della causa in questione, sono tenuti a sbrigare le procedure necessarie per escludere se stessi dalla causa, altrimenti la sentenza avrà

¹⁰² Il tipo di azione collettiva un tempo conosciuta come “azione collettiva spuria”, in cui una sentenza vincola solo i membri che si sono effettivamente presentati davanti al tribunale, in realtà non era un’azione collettiva ma un litisconsorzio consentito.

efficacia anche nei loro confronti¹⁰³. Si tenga presente che, in tema di cause basate su azioni collettive, la maggior parte degli Stati ha seguito le nuove norme federali.

Come nel caso del litisconsorzio volontario, l'azione collettiva post-1966 deve riguardare questioni di diritto o di fatto comuni all'intera categoria. Per fortuna i tribunali hanno introdotto ulteriori limiti al ricorso all'azione collettiva. In molti casi, a tutti i membri identificabili della categoria deve essere fornita una comunicazione personale dell'esistenza della causa, dando loro almeno l'opportunità di non partecipare alla causa stessa; inoltre la categoria dev'essere chiaramente identificabile, accertabile e suscettibile di decisioni operative. In base a questa regola, i tribunali federali in genere non consentirebbero "a tutti i residenti della città di Los Angeles" di far parte della causa collettiva¹⁰⁴. Infatti, una causa intrapresa virtualmente in nome di tutti i residenti della contea di Los Angeles (più di sette milioni di persone) per ingiungere a 293 imprese di interrompere l'inquinamento dell'atmosfera, fu respinta dal tribunale "in quanto ingestibile a causa del numero dei partecipanti (ricorrenti e convenuti), la diversità dei loro interessi e la molteplicità delle questioni implicate"¹⁰⁵.

¹⁰³ Le norme del 1938 prevedevano che in alcuni casi qualsiasi azione collettiva dovesse essere del tipo spurio indicato nella nota precedente. Le nuove norme del 1966, eliminando la categoria delle azioni spurie, hanno reso tutte le cause basate su azioni collettive efficaci *erga omnes*. Vedi Fed. R. Civ. P. 23 (1966).

¹⁰⁴ Fed. R. Civ. P. 23(a) (1966). Sulla questione dell'obbligatorietà o meno della comunicazione personale ai membri della categoria vedi Fed. R. Civ. P.23(d)(2), Fed. R. Civ. P. 23(e), *Mattern v. Weinberger*, 519F.2d 150 (3d Cir.1975), *Eisen v. Carlisle & Jacquelin*, 417 U.S. 156 (1974), *Cooper v. American Savings & Loan Association*, 55 Cal. App. 3d 274 (1976).

¹⁰⁵ Il caso era *Diamond v. General Motors Corp.* 20 Cal.App. 2d 374 (1971). Invece alcune decisioni di tribunali statali, come in California, sono state molto favorevoli alle azioni collettive. Il tribunale della California consentì l'azione collettiva di una persona contro una compagnia di taxi accusata di

Un'altra ragionevole limitazione posta alle azioni collettive è che nella causa gli interessi comuni alla categoria devono *prevalere* sui singoli interessi separati. Quindi un'azione collettiva non sarà consentita quando le singole istanze individuali sono “numerose e sostanziali”, e dunque le questioni comuni non prevalgono. Nel caso *City of San Jose v. Superior Court* (1974) il tribunale respinse un'azione collettiva dei proprietari dei terreni vicini all'aeroporto, che citavano questo per i danni arrecati ai loro terreni dal rumore, dall'inquinamento, dal traffico e così via. Anche se l'aeroporto nuoceva a ciascun proprietario, il tribunale correttamente sentenziò che “il diritto di ciascun proprietario a ottenere il risarcimento del danno al suo terreno coinvolgeva troppi fattori singoli (ad esempio, la vicinanza alle piste, il tipo di proprietà, il valore, l'uso e così via)” per consentire l'azione collettiva¹⁰⁶.

Allora le azioni collettive non dovrebbero essere consentite tranne nei casi in cui ogni ricorrente fattivamente e volontariamente si associa con gli altri e nei casi in cui gli interessi comuni prevalgono su quelli distinti e individuali¹⁰⁷.

prezzi eccessivi, a nome suo e di migliaia di clienti non identificabili. *Dear v. Yellow Cab Co.*, 67 Cal. 2d 695 (1967).

¹⁰⁶ *City of San Jose v. Superior Court*, 12 Cal.3d 447 (1974).

¹⁰⁷ Epstein offre un esempio interessante dei modi, limpidamente libertari, in cui i ricorrenti potrebbero aggirare il divieto al litisconsorzio o all'azione collettiva causato dall'ampiezza e dalla diversità degli interessi individuali coinvolti. Nel 1962 il farmaco MER/29 fu tolto dal mercato, dopodiché furono intraprese 1500 cause di risarcimento danni contro la compagnia farmaceutica. Il convenuto ebbe successo nella sua opposizione al litisconsorzio volontario, ma molti avvocati coordinarono intenzionalmente la loro attività attraverso un comitato che fungeva da centro di smistamento, con le parcelle per i servizi attribuite a tutti gli avvocati del gruppo. Epstein riferisce che gli avvocati che facevano parte del gruppo avevano in genere più successo nelle cause di quelli che non ne facevano parte. Epstein, *Cases on Torts*, p. 274.

In conclusione, come sono state applicate le recenti norme sulle azioni collettive alla questione dell'inquinamento? Krier afferma con disappunto che, mentre il Codice Federale 23 del 1966 è senz'altro più aperto del suo predecessore nel consentire l'azione collettiva, la Corte Suprema ha di fatto annullato il suo effetto stabilendo che i membri di una categoria possono unire le singole richieste ai tribunali federali *solo* quando condividono un interesse comune¹⁰⁸. Secondo Krier, nei casi di inquinamento, questa cogente limitazione rende inammissibile la maggior parte delle azioni collettive. Egli aggiunge che, sebbene questa restrizione non si applichi alle cause statali, queste sono spesso meno esperibili anche delle cause collettive federali prima delle nuove norme. Krier, in una nota involontariamente umoristica, si lamenta che alcune azioni collettive non coinvolgono *alcun* ricorrente¹⁰⁹.

Ma, ammette Krier, per i ricorrenti il maggior problema dell'azione collettiva è costituito dalle norme relative alla gestibilità e all'accertabilità nelle cause con un ampio numero di ricorrenti, e cita in particolare il caso *Diamond v. General Motors*. Ma Krier individua il problema solo nel fatto che i giudici mancano della capacità e degli strumenti per valutare i vari interessi, senza rendersi conto del problema ancora maggiore rappresentato dalla impossibilità di identificare i soggetti e dalla mancanza di una chiara prova di colpevolezza e della connessione di causalità fra convenuto e ricorrente.

¹⁰⁸ In *Snyder v. Harris*, 394 U.S. 332 (1970). Krier, "Air Pollution and Legal Institutions."

¹⁰⁹ In breve, che cosa accadrebbe se essi promuovessero un'azione collettiva per inquinamento e nessuno si associasse? Krier cita il caso *Riter v. Keokuk Electro-Metals Co.* 248 Iowa 710, 82 N. W. 2d 151 (1957). Krier, "Air Pollution and Legal Institutions," p. 217. Vedi anche John Esposito, "Air and Water Pollution: What to Do While Waiting for Washington," *Harvard Civil Rights/Civil Liberties Law Review* (January 1970): 36.

Conclusioni

Abbiamo cercato di esporre un insieme di principi libertari attraverso cui valutare e rielaborare il diritto. Abbiamo concluso che ogni individuo dovrebbe poter fare ciò che vuole, tranne che compiere un atto esplicito di aggressione contro la persona o la proprietà altrui. Solo questo atto dovrebbe essere illegale, e dovrebbe essere perseguito solo nei tribunali sottoposti al diritto dell'illecito civile, con la vittima o i suoi eredi o aventi causa che intraprendono l'azione giudiziaria contro il presunto aggressore. Di conseguenza non dovrebbe essere consentita alcuna norma legislativa o amministrativa che crei nuove fattispecie illegali. E, dal momento che qualsiasi procedimento giudiziario in nome della "società" o dello "Stato" non è ammissibile, il diritto penale confluirebbe in un ristrutturato diritto dell'illecito civile, che incorporerebbe le sanzioni e parte del diritto concernente i tentativi di reato.

Il responsabile dell'illecito o il criminale devono essere direttamente responsabili per la loro aggressione, senza che sia ammessa alcuna riduzione della responsabilità sulla base delle teorie della "negligenza" o della "ragionevolezza". Comunque la responsabilità dev'essere provata secondo il rapporto di causalità diretta dell'azione del convenuto contro il ricorrente, e dev'essere provata dal ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.

L'aggressore, e solo l'aggressore, dovrebbe essere responsabile, e non il datore di lavoro dell'aggressore, a meno che, ovviamente, l'illecito non sia stato compiuto su ordine del datore di lavoro. L'attuale sistema di responsabilità indiretta del datore di lavoro è il residuo del precapitalistico rapporto padrone/servo ed è fundamentalmente un metodo ingiusto per individuare ricchezze da deprecare.

Questi principi dovrebbero essere applicati a tutti gli illeciti, compreso l'inquinamento dell'aria. L'inquinamento è una molestia privata generata dalla proprietà terriera di una persona verso un'altra ed

è un'invasione dello spazio sovrastante il terreno e, spesso, del proprietario. Fondamentale per la teoria libertaria dei diritti di proprietà è il concetto di *homesteading*, secondo cui il primo occupante e utilizzatore di una risorsa la rende con tale azione sua proprietà. Quindi, se un "inquinatore" è arrivato per primo nell'attività inquinante e ha preceduto il proprietario del terreno nell'emissione di sostanze inquinanti o di eccessivo rumore sul terreno disabitato, in tal modo ha acquisito una servitù di inquinamento o di forte rumore. Tale servitù diventa un suo legittimo diritto di proprietà e non un diritto del proprietario del terreno contiguo, arrivato successivamente. Dunque, se l'inquinatore sta semplicemente agendo sulla base di una servitù acquisita, l'inquinamento non è un illecito ma solo un incompressibile diritto dell'inquinatore. Ma dove non vi sono servitù e l'inquinamento è percepito dai sensi, è un illecito *di per sé* perché interferisce con il possesso e l'uso dell'aria di un altro individuo. L'oltrepassamento dei confini – da parte di onde radio o di radiazioni di basso livello – non può essere considerato aggressione perché non interferisce con l'uso o il godimento, da parte del proprietario, della sua persona o della sua proprietà. Solo se tale superamento dei confini provoca un danno dimostrabile – secondo i principi di causalità diretta e oltre ogni ragionevole dubbio – può essere considerato un illecito ed essere soggetto a responsabilità e a un'ingiunzione a interrompere l'azione invasiva.

Un illecito congiunto, in cui i convenuti sono costretti a difendersi insieme, dovrebbe configurarsi solo se tutti hanno agito in concorso. Se le loro azioni sono separate, anche le cause devono essere separate, e la responsabilità dev'essere assegnata separatamente. Ai ricorrenti dovrebbe esser consentito di unire le loro cause contro un convenuto solo se i loro casi hanno un elemento in comune che prevale sui singoli e distinti interessi. Al di là del litisconsorzio volontario dei ricorrenti, le azioni collettive non sono ammissibili perché presumono di agire per

conto dei membri della categoria che non hanno acconsentito ad aderire alla causa.

Infine dobbiamo rifiutare l'atteggiamento molto diffuso fra gli studiosi di diritto dell'ambiente, quello di agire come avvocati difensori dei ricorrenti, lamentandosi ogniqualvolta non è loro consentito di prevaricare i convenuti. Nelle norme sull'inquinamento, come nelle altre parti del diritto, il fattore prioritario dovrebbe essere costituito dai principi libertari dei diritti di proprietà e non dalla convenienza o dagli interessi particolari di una data categoria di querelanti.

Recensioni e segnalazioni

AA. VV., *Gli Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788)*, a cura di Alberto Giordano, saggio introduttivo di Luigi Marco Bassani, Istituto Bruno Leoni Libri, Torino 2011. (pag. 581, euro 55).

In principio era *The Federalist*; e per un lungo periodo non ci fu altro. Fino a cinquant'anni fa tutto il dibattito istituzionale sulle origini degli Stati Uniti veniva ricondotto ai saggi scritti da Alexander Hamilton, John Jay e James Madison in vista della convenzione di Filadelfia e al fine di creare consenso intorno all'idea di unificare gli americani. Saranno poi Cecilia M. Kenyon e, in seguito, Herbert J. Storing a evidenziare l'importanza che ebbero quanti — i cosiddetti “anti-federalisti” — si opposero a quel progetto e fecero il possibile per contrastarlo.

Una parte significativa degli scritti di tali ardenti difensori delle libertà post-rivoluzionarie sono disponibili al lettore italiano in *Gli antifederalisti: i nemici della centralizzazione in America, 1787-1788* che per la prima volta porta al di fuori degli Stati Uniti questo dibattito di straordinario interesse.

L'antologia ha pure il merito di liberare Hamilton e i suoi da una sorta di isolamento che in qualche modo rendeva difficile comprendere il senso dei loro stessi *pamphlet*, redatti per contrastare quei settori dell'opinione pubblica rivoluzionaria che non volevano un potere centrale e sovrano. Il progetto hamiltoniano, d'altra parte, mirava soprattutto a “normalizzare” l'esperimento politico nato con il distacco dalla Madrepatria inglese.

Caratterizzati da una forte spinta ideale, gli anti-federalisti — da Patrick Henry a George

Mason, a Richard Henry Lee — interpretavano invece una radicale difesa dei diritti individuali e un'avversione ancora maggiore per la centralizzazione. Erano insomma autenticamente jeffersoniani e se non trovarono nell'autore della Dichiarazione d'Indipendenza il loro leader naturale fu solo perché, in quegli anni, questi era ambasciatore a Parigi.

Come Marco Bassani spiega nell'introduzione, nel 1776 la decisione delle colonie di rendersi indipendenti da Londra aveva rappresentato una dissoluzione del vecchio sistema che aveva affrancato dal dominio inglese senza costruirne uno nuovo. La nascita dell'America indipendente fu dunque un atto politico di rottura alla base del quale c'era l'idea che una società naturale, sottratta al controllo di un potere sovrano, non è una giungla hobbesiana, ma sa sviluppare proprie istituzioni. Nonostante la vulgata, gli Articoli di Confederazione che dal 1781 al 1787 ressero i rapporti tra le

colonie sulla base di poche regole e senza un forte potere comune non furono un fallimento su tutti i fronti, come si tende spesso a far credere.

In questa fase storica, certamente, ci furono tensioni: basti pensare alla rivolta guidata dal contadino Daniel Shays (del Massachusetts), postosi alla testa di quanti erano insofferenti dell'eccessiva tassazione causata dai debiti di guerra. Ma quella crisi è in larga misura da attribuirsi alle conseguenze del trattato di Parigi e ai limiti degli strumenti atti a finanziare l'intesa confederale.

È proprio grazie a tali difficoltà, ad ogni modo, che Hamilton riesce a far pesare i propri argomenti. I disagi danno forza ai nemici degli Articoli di Confederazione ed è in questa fase che si realizza un'alleanza fra chi teme che l'instabilità possa aprire la strada a una nuova monarchia e chi, invece, vuole costruire anche in America un ordine politico di stampo europeo.

Il fatto che per quasi due secoli degli anti-federalisti si sia perduta la memoria attesta che, a Filadelfia, furono loro a essere sconfitti. Ma questo è vero solo in parte, dato che lo stesso Hamilton avrebbe voluto ottenere molto di più e infatti abbandonò la Convenzione, profondamente deluso, prima della fine dei lavori. In definitiva, la Costituzione americana emerse da un compromesso, che permise a Mason e ai suoi di ottenere il *Bill of Rights*, ossia i primi dieci emendamenti schierati a difesa delle libertà fondamentali.

In merito al rapporto tra centro e periferia, però, l'equilibrio raggiunto non fu definito con chiarezza. E fu proprio questa ambiguità che, a metà dell'Ottocento, portò a leggere in maniera così difforme il testo costituzionale: tanto che il Sud ritenne legittimo poter lasciare l'Unione e Lincoln si sentì autorizzato a reprimere con le armi la decisione di rendersi indipendenti.

Carlo LOTTIERI

Herbert SPENCER, *L'uomo contro lo Stato*, a cura di Alberto Mingardi, Liberilibri, Macerata 2016 (p. 296, euro 20).

L'idea di Alberto Mingardi di tradurre e curare, per la casa editrice Liberilibri di Macerata, *L'uomo contro lo Stato* di Herbert Spencer è opportuna per due motivi: perché le precedenti traduzioni italiane sono difficilmente reperibili, e perché offre una fresca prospettiva di rilettura di un pensatore popolarissimo ai suoi tempi, ma oggi poco ricordato. Questa nuova versione contiene in più anche *Il giusto ruolo del governo*, un'opera giovanile nella quale Herbert Spencer (1820-1903) espone per la prima volta i suoi ideali politici liberali e individualisti.

Nella sua magnifica introduzione Alberto Mingardi, che al pensiero politico di Spencer aveva già dedicato una monografia accademica in lingua inglese pubblicata da Bloomsbury nel 2011, presenta al lettore un

completo ritratto biografico e intellettuale del filosofo inglese e chiarisce gli aspetti più discussi del suo pensiero, dimostrando che Spencer era un autentico liberale classico, non un reazionario antidemocratico come la critica l'ha spesso raffigurato; e che non cambiò il suo modo di pensare nel corso degli anni, ma mantenne una sostanziale coerenza di pensiero fino alla fine della sua vita.

Il trionfo della perseveranza

Spencer fu ammirevole non solo per le sue idee, ma anche come uomo. Colui che doveva diventare il massimo filosofo inglese di tutto il suo secolo fu sostanzialmente un autodidatta. Dopo aver compiuto pochi studi regolari lavorò nelle costruzioni ferroviarie e nel giornalismo. La svolta della sua vita avvenne a seguito della pubblicazione nel 1851 di *Social Statics*, che Murray N. Rothbard definirà «la maggiore opera di filosofia libertaria mai scritta». I riconoscimenti che per questo suo lavoro ricevette da

John Stuart Mill, Thomas Huxley e altri grandi esponenti della cultura inglese del tempo rivelarono a Spencer la sua vera vocazione. Due anni dopo decise di abbandonare il posto di redattore a «L'Economist» per dedicarsi a tempo pieno agli studi.

Sviluppò il principio dell'evoluzione prima che Darwin lo esponesse compiutamente nel campo della biologia e, nel 1858, progettò un vasto sistema di Filosofia Sintetica basato sull'idea di estendere la teoria evolutiva a tutte le scienze umane. Ma come avrebbe potuto un uomo di quasi quarant'anni e cagionevole di salute scrivere interi trattati su tutte le discipline sociali? Forse nessuno prima di lui aveva mai scelto, così tardi nella vita, un lavoro così vasto e impegnativo.

Tenne fede a questo suo proposito con una perseveranza e una caparbia fuori dal comune, dedicando ogni minuto a questa missione intellettuale. Rinunciò a sposarsi e ad avere una vita sociale, e visse in tranquilla

solitudine. Rifiutò persino una cattedra universitaria a Cambridge, preferendo guadagnarsi da vivere con i suoi libri e i suoi articoli. Organizzò il lavoro con il massimo scrupolo: impiegò tre segretari a raccogliere e ordinare una massa enorme di dati per classificare le istituzioni e le caratteristiche di tutti i popoli del mondo.

Per quarant'anni rimase sulla breccia, portando a termine tutti i ponderosi volumi di migliaia di pagine che aveva progettato: nel 1862 pubblicò i *Principi Primi*, e di seguito i *Principi di Biologia*, i *Principi di Psicologia*, i *Principi di Sociologia* (probabilmente il suo capolavoro) e i *Principi di Etica*. Nel 1869 si stupì di veder adottati i *Principi Primi* come libro di testo a Oxford. Nei decenni successivi giganteggiò nel panorama intellettuale internazionale come un autentico colosso, diventando il pensatore più famoso e influente del suo tempo. Anche gli avversari, ricorda Mingardi, ne avevano il massimo rispetto. Spencer

affrontava gli argomenti più complessi in termini così limpidi, esponendo i dati, i ragionamenti e le conclusioni con tale chiarezza e coerenza che tutto il mondo si interessò alla sua filosofia. I suoi scritti esprimevano lo spirito di un'epoca, e venivano immediatamente tradotti ovunque, persino in Russia, in Cina e in Giappone.

La vita di Spencer ci offre una lezione di metodo e di carattere. La realizzazione del suo progetto filosofico fu un vero trionfo dell'intelletto e della volontà su mille ostacoli fisici e finanziari. È incredibile la quantità di lavoro che riesce a realizzare un uomo, quando si pone un obiettivo e lo persegue con costante perseveranza. I frutti, quasi sovrumani, della sua operosità confermano i più aggiornati studi scientifici sulle grandi *performance* individuali, secondo i quali il talento naturale e le doti innate svolgono un ruolo più limitato di quanto si creda, mentre l'applicazione faticosa, metodica e ripetuta ha una rilevanza

decisiva (cfr. Geoff Colvin, *La trappola del talento*, Rizzoli, 2009; Anders K. Ericsson, *Numero 1 si diventa*, Sperling, 2016).

L'impegno nel perfezionamento personale come modo per migliorare la società faceva parte delle sue convinzioni. Ne *L'uomo contro lo Stato* espresse infatti una filosofia del *self-help* analoga a quella diffusa a livello popolare da Samuel Smiles, il più celebre predicatore vittoriano del Vangelo del Lavoro. Per Spencer le istituzioni sociali rispecchiano sempre il carattere dei cittadini, e sarebbe vano attendersi un miglioramento delle prime "senza quel miglioramento del carattere che risulta dall'esercizio di una industriosità pacifica".

L'uomo contro lo Stato leviatan

Pur impegnato nelle sue ricerche scientifiche, Spencer partecipò alla battaglia delle idee politiche con numerosi saggi e articoli. Nel 1884 pubblicò *L'uomo contro lo Stato*, che

Mingardi considera giustamente "un autentico classico del pensiero liberale", da porre sullo stesso piano di opere celebri come *La Legge* di Frédéric Bastiat, il *Saggio sulla libertà* di John Stuart Mill e *La via della schiavitù* di Friedrich von Hayek. In questo libro Spencer confermò la sua reputazione di difensore di una rigorosa limitazione dei poteri pubblici, affrontando numerose questioni con esemplare chiarezza e vigore.

Ricordò i meriti passati del liberalismo ma polemizzò con i whig al governo per aver promosso una legislazione sociale paternalista, tradendo così la propria missione di difesa dell'individuo dalla coercizione dello Stato; criticò le tasse, il cui effetto è sempre quello di ridurre la libertà individuale (infatti è come se il governo dicesse al contribuente: "Finora hai speso liberamente questa porzione dei tuoi guadagni, ma d'ora in avanti la spenderai come dico io"); condannò le leggi assistenziali a favore dei poveri; mise in guarda

dallo sviluppo della burocrazia, dal potere crescente dei funzionari e dalla brama per gli impieghi pubblici che aveva contagiato anche i ceti medi industriali; attaccò il socialismo come schiavitù, profetizzando con esattezza i suoi esiti totalitari; dimostrò il carattere mistico e superstizioso della fede nello Stato, talmente irrazionale da resistere a tutti i suoi manifesti e ripetuti fallimenti; spiegò che tutti i progressi sono nati dalle attività spontanee degli individui, non dall'azione dei governi ("Provate a togliere al meccanismo politico tutti gli strumenti forniti dall'arte e dalla scienza, lasciandogli soltanto quelli che si sono inventati i suoi funzionari, e vedrete che non potrà fare nulla"); denunciò l'autorità illimitata dei parlamenti, chiudendo il libro con questo auspicio: "In passato la funzione del liberalismo fu quella di porre un limite ai poteri del re. In futuro la funzione del vero liberalismo sarà quella di porre un limite ai poteri del parlamento".

Spencer criticava l'intervento pubblico per tre ragioni principali: perché implicava l'uso di poteri coercitivi a danno della libertà individuale, perché scoraggiava l'auto-miglioramento personale del carattere, e perché andava contro le "leggi naturali" della vita. Questa sua ultima posizione ha dato però a Spencer una fama di "darwinista sociale" che in seguito ha contribuito non poco al declino della sua fortuna intellettuale anche all'interno del mondo liberale.

Perché Spencer non era un darwinista sociale

Il "darwinismo sociale" è una dottrina, in auge alla fine dell'800 e nei primi decenni del '900, che pretende di applicare i principi biologici della lotta per l'esistenza e della sopravvivenza del più adatto alle società umane. Viene di solito associata alle politiche eugenetiche finalizzate al miglioramento della razza, alle crudeli affermazioni sulla necessità che "la natura faccia il suo corso" eliminando i deboli e

gli inadatti dalla faccia della terra, all'esaltazione della guerra come igiene del mondo, alla giustificazione del dominio dei popoli più forti su quelli ritenuti arretrati o inferiori: posizioni incompatibili con la tradizione morale della civiltà occidentale, cadute nel generale discredito insieme al nazional-socialismo dopo la Seconda guerra mondiale.

Ora, come può essere considerato social-darwinista un pensatore pacifista, anti-militarista, anti-imperialista, anti-schiavista, anti-colonialista e individualista come Spencer, il quale in un capitolo di *Social Statics* arrivò a teorizzare, ai limiti dell'anarchia, il diritto dell'individuo di ignorare lo Stato e di vivere come se questo non ci fosse? Spencer infatti non fu mai considerato un darwinista sociale dalla sua generazione e da quelle immediatamente successive. Questo stereotipo è stato diffuso, a partire dalla metà degli anni '50 del '900, da accademici che hanno tranquillamente sorvolato sul legame molto più evidente tra il

darwinismo sociale e la tradizione socialista. Come osserva acutamente Mingardi, Herbert Spencer non era un sostenitore dell'eugenetica, ma il socialista fabiano George Bernard Shaw sì. L'adesione dei progressisti d'inizio XX secolo ai postulati del darwinismo sociale, in effetti, è un tema piuttosto imbarazzante per la Sinistra. Ciò che gli intellettuali di Sinistra di oggi cercano di nascondere è che fin dall'inizio l'ideologia socialista fu, in molte sue varianti, imperialista, scienziata, eugenista e favorevole alla soppressione delle classi o popolazioni arretrate.

Queste idee, osserva George Watson in un libro che ha riportato a galla questa vasta letteratura perduta del socialismo (*The Lost Literature of Socialism*, 2004), sono presenti non solo nei padri fondatori del socialismo scientifico, Karl Marx e Friedrich Engels, e nei loro seguaci, ma anche tra le fila dei socialdemocratici o dei socialisti fabiani come H. G. Wells, Jack London, Havelock Ellis, Sidney e

Beatrice Webb, George Bernard Shaw. Il plauso dei socialisti di ogni colore per la brutalità e l'aggressività raggiunse il suo culmine negli anni Trenta, sulla scia di quanto andava realizzando Stalin in Unione Sovietica. Durante una visita in Ucraina nel 1932, ai tempi della grande carestia pianificata dal regime, Beatrice Webb osservò con soddisfazione i treni-bestie carichi di "nemici del popolo" affamati. Nel 1933, nella prefazione al libro *On the Rocks*, Shaw derise il principio della santità della vita umana come un'assurdità inaccettabile per ogni buon socialista, e chiese che lo sterminio delle classi nemiche venisse posto "su basi scientifiche". Poco dopo su «The Listener» rivolse un appello ai chimici perché scoprissero "un gas umano che ammazzi istantaneamente e senza far soffrire: un gas gentiluomo, certamente mortale ma umano e non crudele".

Le idee socialiste, conclude Watson, offrivano un assegno in

bianco alla violenza, e questa licenza di uccidere includeva lo sterminio: «La pulizia etnica ha fatto parte del socialismo ortodosso per un secolo e oltre ... Nei cento anni che vanno dall'articolo di Engels nel 1849 fino alla morte di Hitler, tutti coloro che sostennero il genocidio si definirono socialisti, e non è possibile trovare alcuna eccezione». Inoltre fino agli anni Settanta del '900 alcuni governi socialisti occidentali, come quello svedese, praticarono l'eugenetica contro i minorati e i "meno adatti", mediante la sterilizzazione forzata. Niente di strano, dato che l'eugenetica è la trasposizione della pianificazione sociale dalla produzione economica alla riproduzione umana.

Il socialismo come ritorno alla società militare

Quando Spencer coniò per la prima volta la locuzione "sopravvivenza del più adatto" non pensava alla lotta dell'uomo contro l'uomo ma, come fa notare

Mingardi, allo scontro tra gli individui e le condizioni ambientali. Il principio spenceriano dell'evoluzione spontanea ha un senso analogo alla selezione evolutiva delle norme tradizionali di cui parla Hayek: nel lungo periodo prosperano le società che adottano le pratiche e le istituzioni più adatte alla sopravvivenza e alla proliferazione dell'umanità, come la famiglia, il mercato e la proprietà privata.

All'opposto dei social-darwinisti, Spencer non credeva che il dominio dei forti sui deboli rappresentasse un progresso. Anzi, nella sua filosofia ottimistica l'evoluzione sociale avrebbe portato alla progressiva affermazione delle "società commerciali" basate sugli scambi e le relazioni volontarie, rendendo le società "militari" fondate sull'irreggimentazione degli individui sempre più ricordi del passato. Le nazioni industriali che vivono di lavoro avrebbero col tempo dimostrato la loro superiorità sulle nazioni

militarizzate che vivono sulle risorse prodotte da altre.

Spencer riteneva che il socialismo fosse una derivazione del tipo di Stato militarista, e che non avesse alcuna affinità naturale con l'industria. Come il militarismo, il socialismo implicava l'accentramento, l'estensione del potere governativo, la decadenza dell'iniziativa privata e la subordinazione dell'individuo al collettivo. La catastrofica esperienza dei regimi comunisti nel XX secolo, avvenuta esattamente secondo le linee previste da Spencer, rappresenta dunque una medaglia al merito intellettuale da apporre sul suo petto.

Rigore vittoriano

Le critiche alle politiche assistenziali che si trovano ne *L'uomo contro lo Stato* suonano particolarmente dure per la sensibilità di oggi, e hanno creato degli equivoci sul carattere spietato, "cane mangia cane", della dottrina spenceriana del

laissez-faire. Il filosofo inglese, nella sua austera morale vittoriana, non temeva di affermare alcune semplici verità “politicamente scorrette”: che a volte la povertà è la conseguenza di una condotta sconsiderata, e che non pare né giusto né utile alleviarla a spese delle persone previdenti e produttive. In un modo o nell’altro, infatti, il mantenimento degli oziosi, dei nullafacenti e dei soggetti delinquenziali grava sempre, attraverso la tassazione, sulle diligenti famiglie lavoratrici che risparmiano e sgobbano duro. Dalla protezione dei poveri viziosi, scrive Spencer, deriva l’aggressione ai poveri virtuosi.

Egli non era contrario alla filantropia in sé, ma solo a quella statale. La carità privata, infatti, è molto più efficace di qualsiasi programma di *welfare* proprio perché è personalizzata e quindi attenta a non confondere il povero “meritevole” e quello “immeritevole”: una distinzione di sano buon senso, oggi censurata dall’ideologia egualitaria. In

verità, lungi dall’essere antiquata o sorpassata, l’idea secondo cui “chi non lavora non mangia” esprime un’etica del lavoro caratteristica delle civiltà in ascesa; al contrario, l’accettazione sociale del parassitismo tipica dei nostri tempi, nei quali il vivere alle spalle degli altri non viene più stigmatizzato ma è anzi considerato un “diritto” da rivendicare, si ritrova in tutte le epoche decadenti della storia.

Dall’apogeo al declino

Quando nel 1884 uscì *L’uomo contro lo Stato* la mentalità stava già cambiando nella direzione opposta. La fama di Spencer svanì rapidamente, e negli ultimi anni della sua vita provò l’amarezza di vedere quanto fossero stati inutili tutti i suoi allarmi sulla crescente invadenza dello Stato e della legislazione. Poco prima di morire, nel 1903, pensò che forse tutte le sue fatiche e tutte le sue opere erano state vane, ed espresse rimpianto per le semplici gioie della vita a cui aveva

rinunciato in cambio della fama intellettuale.

Tuttavia, quasi a conferma postuma della sua dottrina sociologica, la fortuna delle idee di Spencer ha finito per coincidere esattamente con la parabola dell'Occidente. La civiltà di origine europea raggiunse l'apice del successo planetario e dell'espansione culturale, economica e demografica quando la sua nazione guida, l'Inghilterra vittoriana, ammirava Spencer e si rispecchiava nelle sue idee. Perse rapidamente il suo primato quando rifiutò le logiche progressive della società commerciale per ritornare alle logiche regressive della società militare e alla "schiavitù" (per dirla con le parole di Spencer) del socialismo democratico.

In termini assoluti il mondo ha conosciuto un grande sviluppo rispetto ai tempi di Spencer, ma in termini relativi la distanza abissale che allora separava la civiltà europea dalle altre non esiste più, e non sono pochi gli osservatori che profetizzano

l'imminente "morte dell'Occidente". Altre società più dinamiche, più "industriali" in senso spenceriano, stanno prendendo il suo posto. Il grande filosofo dell'epoca vittoriana sta avendo la sua rivincita nei confronti della società che non ha più voluto ascoltarlo.

Guglielmo PIOMBINI

Cesare BECCARIA, *Scritti economici*, a cura di Gianmarco Gaspari, Mediobanca, Milano 2014 (p. 718).

«Non sarai migliore del tuo tempo, ma sarai il tuo tempo nel modo migliore», così scriveva il giovane Hegel, forse proprio quando la parabola esistenziale di Cesare Beccaria si concludeva, nel 1794, e davvero questo aforisma si può applicare al funzionario di Stato milanese, soprattutto se affrontiamo il Beccaria economista, piuttosto che il Beccaria audace difensore

del diritto alla vita; ovvero, nemico, salvo eccezioni, della pena di morte. La perizia di un letterato del calibro di Gianmarco Gaspari rende quest'edizione dei (pochi, e taluni inediti e postumi) scritti economici del Beccaria oltremodo accurata, ed estremamente piacevole. La vicenda testuale di questi scritti, molto ineguali per scopo e dimensioni, è ripercorsa con grande attenzione al dettaglio — nel solco magistrale di un Luigi Firpo, tra gli altri, e di un Franco Venturi e di un Carlo Capra — in calce al volume, in saggio di cento pagine (pp. 605-704), in cui Gaspari, discorrendo dei testi, offre in realtà un quadro vario e a forti contrasti di un Settecento non solo milanese (Lucca, gran centro editoriale, vi appare spesso), ma in cui Milano è davvero al centro della scena, una Milano piena d'incertezze politiche, nonostante l'illuminato governo austriaco — illuminato, almeno, nel palese contrasto con quello spagnolo che lo aveva preceduto — una Milano

avvelenata da rancori e invidie mai sopite.

«Dagli amici mi guardi Iddio» diceva il vecchio Kant a proposito di Fichte, e certamente da “amici” come Alessandro e Pietro Verri non si guardò mai abbastanza Beccaria. Ma non solo da loro aveva da temere. L'edizione degli scritti è del 2014, e dunque il volume non poteva trarre beneficio dalle pubblicazioni — a esso coeve — di Cecilia Carnino, tra le altre, dedicate a uno dei temi cari a Beccaria, e su cui — con notevoli aperture liberali, ma anche con caute riserve, con l'ambiguità a lui così cara, e tipica del suo carattere — il nobile milanese discetta, in buona compagnia, nel suo secolo come nel precedente. Certamente, il curatore non è un economista, e dunque non poteva riservare troppo spazio al confronto con i possibili modelli di un Beccaria, gli autori delle *Kameralwissenschaften* (ma, mi pare, non vi è un riferimento all'opera di Pierangelo Schiera, che le ha introdotte al pubblico

italiano, se non altro), in considerazione del fatto che la Lombardia era allora se non la provincia più ricca, una delle provincie più ricche del vasto Sacro Romano Impero. Non solo, ma la Lombardia si stava avviando a diventare la più ricca provincia d'Italia, quando l'Italia non esisteva ancora, e questo nonostante l'assenza di economia marittima — cosa su cui torna Beccaria — che invece caratterizzava gran parte degli altri Stati italiani.

Beccaria, occorre dirlo subito, anche senza prestar ascolto alle malignità dei Verri, non è un grande economista di un secolo che ne conta molti, a cominciare da uno dei modelli citati esplicitamente da Beccaria, Richard Cantillon, la cui opera rappresenta un momento chiave dell'(incerto) liberalismo classico settecentesco, liberalismo cui in molti casi, dal saggio giovanile (1762) sulla moneta, alle considerazioni sulla (relativa) positività del lusso, all'idea dell'assenza di “giusto prezzo”

assoluto, lo stesso Beccaria è vicino. Anche in Italia, non solo naturalmente Genovesi, altro e fondamentale riferimento per Beccaria, ma anche il suo quasi esatto contemporaneo Galiani su temi essenziali nel dibattito del tempo, il commercio dei grani ad esempio, seppero fornire idee a Beccaria, ma anche essere molto più precisi e puntuali. In Beccaria, la tradizione dell'economia politica italiana, che c'era eccome, ben prima della sua maturazione settecentesca, si scontra con le nuove tendenze francesi, e con la sistematica cieca e iperstatalista delle Scienze Camerali tedesche e austriache, si pensi solo a un autore qui occasionalmente citato, come Joseph von Sonnenfels. Le Scienze Camerali tedesche molto dovevano a quell'Aristotele che Beccaria sembra disprezzare, e anche a una tradizione razionalistica wolffiana che poco aveva a che vedere, alla fine, col razionalismo cartesiano imperante fino alla metà del Settecento almeno in Francia.

Tutte queste scuole, ma soprattutto quella francese e italiana, con qualche puntata nell'empirismo inglese, da Hume a Home, si incontrano nei testi di economia politica di Beccaria, pensati per un pubblico universitario, e dunque deprivati di quella *vis* polemica e innovativa che si trova nel vero equivalente, in economia, di quello che fu il (di poco) successivo *Dei delitti e delle pene* in diritto criminale: ovvero il saggio sulla moneta, ancorato alla situazione oggettiva e delicata del "disordine" monetario nel Milanese. Per questo, siamo di fronte, nei vastissimi *Elementi di economia pubblica*, che occupano oltre la metà del volume, a un testo non solo occasionalmente non ben comprensibile e contraddittorio, ma a un manuale che, sul modello originario del Genovesi, evidentemente temperato dalla cameralistica tedesca, manca alla fine di quella stessa sistematicità e coerenza di cui va in cerca.

Vi compare spesso Montesquieu, ed è testo che è soggetto alla stessa critica che Herder portò proprio al grande francese: «Una metafisica per un morto codice». L'economia vi appare come scienza astratta, disancorata troppo spesso dalla realtà, come una «legislazione universale» — nel solco proprio di quella sciagurata sistematizzazione pre-giacobina che di Genovesi fece Filangieri — che individua regole e norme e «regolarità» dove alla fine non ci sono; tutto diviene calcolo, tutto diviene «statistica», senza contare però che l'economia riguarda la realtà, che a ogni istante muta. Liberalismo e dirigismo si alternano sulla scena. Le considerazioni sul lusso e sulla sua (relativa) positività, alla fine, sembrano essere le pagine maggiormente liberali. Ma Beccaria di nuovo pecca, per eccessiva astrazione. La legge sontuaria aveva, fin dal Medioevo senese, e non solo senese, veneziano e genovese, lucchese e fiorentino, un significato che

trascendeva l'aspetto meramente economico: si trattava di limitare l'ascesa della borghesia che finiva per vestirsi e consumare come la nobiltà, erodendo *de facto* i privilegi ma soprattutto l'«immagine» generale di quest'ultima. Ecco il significato di una magistratura, come quella alle «pompe», a Venezia, studiata da Bistort a inizio Novecento. Il culto cameralistico, derivato da Conring nel secolo precedente, per la statistica, la falsa coscienza, davvero odiosa, nel trattare i contadini, che «poveretti» dovrebbero essere ogni tanto ascoltati dagli «economisti» per sapere come vanno le cose, le ambigue considerazioni sulla libertà di commercio, in particolare dei grani, fanno di Beccaria un liberale a metà, ma di quei «liberali» che – pieno di personale risentimento verso la propria «classe» (con un interessante uso del concetto di «classe» che deriva da Genovesi), e verso il proprio padre, significativamente — avrebbero senz'altro servito volentieri

nell'amministrazione francese, non fossero morti poco prima dell'arrivo di Napoleone.

Ecco dunque la violazione del diritto di proprietà – poi così spesso osannato, altrove – quando Beccaria attacca «la indistinta e capricciosa libertà di testare», che genera «la enorme disuguaglianza dei beni», con un riferimento implicito al proprio infelice rapporto col padre. Ecco lo slancio egalaritario, che quasi giustifica la malalingua dei Verri, nel parlare, a sproposito, del mondo contadino da cui peraltro si teneva prudentemente alla larga, vivendo in città, e pure, con Rousseau, dicendo della città peste e corna da ogni punto di vista, compreso quello morale: «Un pane ruvido e nero, l'acqua sovente torbida e limacciosa, poco vino acido e immaturo, alimenti rancidi e nauseosi, formano il nutrimento dell'instancabile agricoltore. Laceri, e vestiti di lordi cenci, nell'angustissime case si costipano le numerose famiglie, o fra l'alito denso e corrotto degli animali si riparano dal freddo.

Questo è il destino de' nostri fratelli: a ciò li condanna una ferrea necessità, per nutrire le sdegnose e frivole nostre voglie» (p. 167).

Ma da buon seguace dei fisiocrati, non aveva appena affermato il valore fondamentale dell'agricoltura per l'economia di un Paese? Perché queste parole da agitatore sociale, da buon giacobino *ante litteram*? Soprattutto poi quando parla di «avara malinconia» per chi intenda opporsi al lusso come legislatore? (p. 362). Tutta la sua ambiguità, riguardo al lusso, e non solo, si rivela quando parla dei gelsi (p. 241). Sempre poi generalizzando il proprio discorso, che avrebbe dovuto ancorare semmai a una Lombardia già allora molto divisa all'interno del proprio territorio, con Como diversa da Mantova (patria di gelsi), ora come allora. Tendenze alla «re-distribuzione» appaiono spesso, soprattutto in riferimento allo spezzettamento del latifondo: «A misura che cresce la ricchezza nell'uomo, manca in lui lo stimolo

necessario del dolore e del bisogno» (p. 273); anche se poi si parla, quasi per correggere l'audacia di giustiziere sociale, di «necessaria disuguale distribuzione delle terre» (p. 175); si lascia andare a una trita retorica contro le scienze speculative, «sarebbe dunque utilissimo che, in questo secolo di luce e di ricerche, una benefica filosofia rivolgesse l'attonito sguardo dai corpi celesti sulla terra che noi abitiamo» (p. 187), cosa che ampiamente avveniva non dai tempi di Leibniz, con la sua *utilitas necessaria*, ma diciamo, perlomeno da quelli di Bacon.

L'eccellente edizione di Gaspari, da tempo attesa nel quadro del completamento delle *Opere* di Beccaria, consente dunque di leggere aspirazioni, intuizioni, contraddizioni che sono non solo quelle di Beccaria, ma quelle del pensiero italiano ed europeo del secolo dei Lumi. Già allora l'Italia era composta da realtà economiche del tutto diverse, e la creazione di una scienza astratta dell'economia

politica avrebbe nuociuto enormemente, sul lungo periodo, e viepiù dopo l'unificazione, alla soluzione, e anche alla messa a fuoco dei problemi: quel che concepiva un Genovesi poteva essere utile per il Regno di Napoli, quel che concepiva Beccaria, per la Lombardia austriaca, ma farne dottrina comune e universale non poteva che portare a sciagure. Ma tale era l'aspirazione. L'astrazione (tra snobismo aristocratico e pretese universalistiche) fa cadere questi scritti, a eccezione di quello puntuale e giovanile sulla moneta, in un limbo, ove alla fine vale più il riferimento occasionale al libero mercato di un Cantillon, o riferimenti ad altri autori, che non lo spirito di sistema, più che sistematico (per rimanere in questa diade perfettamente settecentesca) che tali scritti pure anima. Un Settecento davvero ambiguo, inquieto.

Paolo Luca BERNARDINI

Ettore BEGGIATO, *1866: la grande truffa. Il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia*, Editrice Veneta, Vicenza 2016 (p. 152, euro 10).

Un saggio diffuso dalla Regione Veneto dice la verità sul plebiscito di annessione del 1866. Ed è subito polemica. Ed è bene che sia così. La diffusione del volume di Ettore Beggiato sul modo in cui il Veneto 150 anni fa è stato "italianizzato" dopo la terza guerra d'indipendenza, a seguito di un referendum truffaldino, disturba molti intellettuali.

Sul quotidiano veronese «L'Arena» si riportavano alcune prese di posizione negative nei riguardi del libro. Secondo Carlo Saletti saremmo di fronte a «un uso distorto della storia», piegata a ragioni politiche. Una tesi condivisa da Federico Melotto, direttore dell'Istituto veronese della storia della Resistenza, per il quale con questo volume «si vuole dare un messaggio politico partendo dal plebiscito per

lanciare una critica all'Italia di oggi». Il tono è di contestazione, ma con ogni probabilità l'autore sarebbe in parte d'accordo.

Già assessore regionale e appassionato cultore della storia della Serenissima, Beggiato si propone di smontare la lettura tradizionale di una popolazione veneta ben felice di lasciare l'Impero asburgico per unirsi alle popolazioni italiane. Il volume è tutt'altro che paludato: vuole interessare e farsi leggere. Chi l'ha scritto, per giunta, non cela in alcun modo la propria speranza che Venezia e gli altri territori possano presto decidere del proprio futuro (con un referendum democratico), tornando indipendenti come furono per secoli.

Beggiato ha insomma esaminato il passaggio storico del 21 e 22 ottobre 1866 per illuminare l'attualità: per far comprendere ai veneti di oggi per quale motivo devono pagare le tasse a Roma, e non a Vienna. Guarda il passato per criticare il presente, senza dubbio. Ma dove

sarebbe il problema? Non è forse utile leggere la storia per capire il nostro tempo? I due studiosi evocano controverse questioni di metodologia, ma le loro parole lasciano perplessi: specie pensando che per Benedetto Croce ogni storiografia è contemporanea, dato che il passato ci interessa in quanto esso ha di tuttora vivo.

Una cosa non viene detta da Saletti, né da Melotti: che Beggiato racconti falsità. Il libro, in effetti, è inattaccabile e il plebiscito fu un inganno da ogni punto di vista. Non fu garantito l'anonimato, votarono soggetti che non ne avevano titolo (i soldati italiani di stanza in Veneto, ad esempio) e, soprattutto, i dati resi noti non possono corrispondere ai voti reali. È significativo che gli storici "accademici" nulla contestino, sul piano dei fatti, a quanto Beggiato afferma, né difendano la regolarità del referendum: anche perché si renderebbero ridicoli. Di fronte a risultati ufficiali che parlano di 647.246 voti favorevoli

e solo 69 voti contrari (l'equivalente del 99,9%), chi conosce cosa sia l'errore statistico sa che l'annessione del Veneto all'Italia fu costruita su un imbroglio.

Un argomento è usato dai due storici contro il volume di Beggiano: ed è la decisione della Regione di regalarlo alle biblioteche del Veneto, anche scolastiche. La critica potrebbe avere una sua plausibilità (può un ente pubblico sostenere un'iniziativa culturale di parte?) se solo non sapessimo che le scuole pubbliche sono "apparati ideologici di Stato", per usare la formula del marxista Louis Althusser: sono da sempre realtà schierate a difesa del potere vigente e delle sue retoriche (dal Risorgimento alla Resistenza, dall'ecologia all'Europa, dalla solidarietà alla legalità). È allora soltanto positivo che una pecora nera come Beggiano trovi spazio tra tante pecore bianche, che belano tutte nello stesso modo.

È poi interessante rilevare come per Melotto il referendum fosse sì ridicolo, ma perché tale doveva essere: «l'annessione fu decisa dal punto di vista diplomatico», dato che «il plebiscito serviva a sancire una situazione di fatto». Fu insomma una truffa, come dice Beggiano, ma «non può essere definito scandaloso questo modo di procedere perché nell'800 era la diplomazia a prendere le decisioni, non il popolo».

Per Melotto non ci si deve proprio scandalizzare se nell'Ottocento la gente non contava e neppure a questo punto se in varie parti del mondo c'era ancora la schiavitù. Se però i veneti conoscessero meglio la loro storia, forse anche certa retorica nazionalista avrebbe assai meno presa. E questo sarebbe solo positivo.

Carlo LOTTIERI

Editoriale

Segue da pag. 8

libertarismo¹, storia² e politica³. Sono testi eterogenei per contesto, per dimensione, per spessore e valore, tutti però interessanti e stimolanti. Insieme costituiscono un'antologia che può dare un "assaggio" della vastissima produzione tanto scientifica quanto divulgativa di Rothbard,

¹) Murray N. ROTHBARD, *I libertari sono "anarchici"?* (*Are Libertarians "anarchists"?*, circa 1955), a cura e traduzione di Beniamino Di Martino, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 12 (2026), n. 23, p. 102-111. Murray N. ROTHBARD, *Populismo di Destra: una strategia per il movimento Paleo*, a cura e traduzione di Piero Vernaglione, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 9 (2023), n. 18, p. 102-112 (*Right-Wing Populism: A Strategy for the Paleo Movement*, 1992). Murray N. ROTHBARD, *Una strategia per la Destra*, a cura e traduzione di Piero Vernaglione, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 11 (2025), n. 22, p. 144-173 (*A Strategy for the Right*, 1992).

²) Murray N. ROTHBARD, *Le origini del Welfare State in America*, a cura di Maurizio Brunetti e Michele Arpaia, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 8 (2022), n. 15, p. 75-132 (*Origins of the Welfare State in America*, 1993). Murray N. ROTHBARD, *Le due guerre giuste dell'America: 1775 e 1861*, a cura e traduzione di Beniamino Di Martino, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 11 (2025), n. 21, p. 166-188 (*America's Two Just Wars: 1775 and 1861*, 1994).

³) Murray N. ROTHBARD, *Il desiderio di morte degli anarco-comunisti*, a cura e traduzione di Novello Papafava, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 6 (2020), n. 12, p. 144-150 (*Anarcho-Communism*, 1970). Murray N. ROTHBARD, *Il comunismo religioso ed escatologico di Karl Marx*, a cura di Michele Arpaia, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 10 (2024), n. 20, p. 99-184 (*Karl Marx: Communist as Religious Eschatologist*, 1990). Segnalo, altresì, un altro importante contributo che non ha trovato spazio in questa antologia perché non è stato tradotto: Murray N. ROTHBARD, *Revolution in Italy!* (1994), a cura di Bernardo Ferrero, in «StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e sociali», anno 5 (2019), n. 10, p. 130-150.

introducendo il lettore italiano — che magari selezionerà l'ambito a sé più congeniale — nella filosofia della libertà.

La figura di Rothbard è stata eclettica e geniale: economista, storico, politologo e filosofo. A partire dall'economia, ha affrontato molti altri temi senza compromettere la profondità dell'analisi nella consapevolezza dell'unitarietà della dimensione umana. Questo gigante del pensiero merita di essere riconosciuto come un grande maestro e un grande benefattore dell'umanità, un indomito difensore della libertà individuale e della verità intramontabile, libertà e verità perennemente inscritte nella natura dell'uomo.

Il Direttore

Autori

Sono ben 116 gli autori che finora hanno scritto su «StoriaLibera»:

Paolo Amighetti, David Emanuel Andersson, Dario Antiseri, Michele Arpaia, Mario Ascheri, William Barnett II, Andrea Bartelloni, Luigi M. Bassani, Luca Berdini, Bruno M. Bilotta, Giovanni Birindelli, Walter E. Block, Peter J. Boettke, Marco Bollettino, Roberto Bolzan, Michael N. Brennan, Maurizio Brunetti, Riccardo Canaletti, Matteo Candido, Eugenio Capozzi, Antonio Caragliu, Francesco Carbone, Rosa Castellano, Filippo Cavazzoni, Alejandro A. Chafuen*, Dino Cofrancesco, Rivo Cortonesi, Piero Craveri, Raimondo Cubeddu, Gianandrea de Antonellis, Luigi Degan, Alberto De Luigi, Pietro De Luigi, Francesco Di Iorio, Beniamino Di Martino, Dario Di Maso, Enzo Di Nuoscio, Antonio Donno, Maria Drago, Leonardo Facco, Flavio Felice, Carmelo Ferlito, Bernardo Ferrero, Guido Ferro Canale, Fabio Fiorentini, Michele Fiorini, Giovanni Formicola, Lorenza Formicola, Luca Fusari, Luciano Garibaldi, Giampaolo Garzarelli, Michele Gelardi, Angelo Giubileo, Henry Glick, Giuseppe Goisis, Ettore Gotti Tedeschi, Hans-Hermann Hoppe, Mark Hornshaw, Jörg Guido Hülsmann, Nicola Iannello, Lorenzo Infantino, Tomaso Invernizzi, Pavel Kuchar, Quinto Leprai, Seth Lipsky, Carlo Lottieri, Stefano Lucarelli, Maria Alejandra C. Madi, Cosimo Magazzino, Lorenzo Maggi, Stefano Magni, Claudio Martinelli, Antonio Martino,

Nunziante Mastroia, Cristian Merlo, Alberto Mingardi, Matthew Modisette, Roberta A. Modugno, Pietro Monsurrò, Giovanni Orsina, Ivo Musajo Somma, Aurelio Mustacciuoli, Angelo Muzzonigro, Francesco Orabona, Novello Papafava, Rossella Pastore, Marcello Pera, Francesco Perfetti, Francesco Petrillo, Alessio Piana, Guglielmo Piombini, Nicola Porro, Ezio Pozzati, Daniele Premoli, Federico Prizzi, David L. Prychitko, Adalberto Ravazzani, Riccardo Renzi, Marco Respinti, Alberto Rosselli, Mariagrazia Rossi, Fabrizio Rudi*, Carlo Scognamiglio Pasini, Roger V. Scruton, Francesco Simoncelli, Robert A. Sirico, Lucia Sorrentino, Clemente Sparaco, Roberto Spataro, Diana Thermes, Antonino Trunfio, Giuliano Urbani, Piero Vernaglione, Guido Vignelli, Alessandro Vitale.

Fascicolo n. 23
completato il giorno 12 febbraio aD 2026.